REGOLAMENTO
GENERALE

REGOLAMENTO
DELLE ELEZIONI
ALLE CARICHE SOCIALI

REGOLAMENTO
GENERALE

REGOLAMENTO
DELLE ELEZIONI
ALLE CARICHE SOCIALI

2026

Edizione aggiornata con le modifiche contenute
nel verbale di assemblea nazionale del 29 e 30 maggio 2026

REGOLAMENTO
GENERALE

Indice

TITOLO I - **ASSOCIAZIONE E PRINCIPI**

Art. 1

Il fine dell'Associazione - Qualificazione 17

Art. 2

Scopi 17

Art. 3

Erezione canonica - Riconoscimenti giuridici civili 18

TITOLO II - **DEI SOCI**

CAPO PRIMO
QUALIFICHE E CATEGORIE 19

Art. 4

§ 1 - Richiesta a socio - Qualifiche - Categorie 19
§ 2 - Domanda di partecipazione ai pellegrinaggi - Deroga 20

Art. 5

§ 1 - Soci ausiliari 20
§ 2 - Domanda di ammissione e domicilio 20
§ 3 - Procedimento - Conferma 21
§ 4 - Trasferimento domicilio 21
§ 5 - Possibilità di ricoprire cariche sociali 22

Art. 6

§ 1 - Impegno di adesione e rinnovo 22
§ 2 - Quota associativa e rinnovo 22
§ 3 - Effetti per mancato rinnovo della quota associativa 23

Art. 7

§ 1 - Soci effettivi 24
§ 2 - Servizio unitalsiano 24
§ 3 - Pellegrinaggi nazionali e regionali - Intesa e autorizzazione .. 24

Art. 8

§ 1 - Ammissione a socio effettivo 25
§ 2 - Tempi per la presentazione e l'esame delle domande - Adempimenti successivi 25
§ 3 - Mantenimento della qualifica di socio effettivo - Decadenza e passaggio a socio ausiliare 26
§ 4 - Decadenza da effettivo del socio che non riveste cariche sociali 27
§ 5 - Decadenza da effettivo del socio che riveste cariche sociali 27
§ 6 - Deroghe a mantenere la qualifica di socio effettivo - Ineleggibilità 28

Art. 9

§ 1 - Revisione elenco soci ausiliari ed effettivi - Competenza 29
§ 2 - Aggiornamento elenco soci ausiliari ed effettivi - Competenza 29
§ 3 - Elenco provvisorio soci effettivi - Affissione - Esame dello stesso 30
§ 4 - Osservazioni e ricorso all'elenco dei soci - Elenco definitivo soci effettivi 31

Art. 10

Comunicazioni e ricorsi sullo stato di soci - Modi e termini 32

Art. 11

§ 1 - Tesseramento 33
§ 2 - Incarichi organizzativi 34

Art. 12

§ 1 - Categorie dei soci e servizi 34
§ 2 - Barellieri e Sorelle di Assistenza 34
§ 3 - Medici 34
§ 4 - Sacerdoti: Assistenti Ecclesiastici e Cappellani 34
§ 5 - Ammalati e Disabili 35
§ 6 - Benefattori 35
§ 7 - Aggregati 35
§ 8 - Modalità ammissione soci aggregati - Quota associativa ridotta (lett. D) 36

§ 9 - Affiliati 37

Art. 13

§ 1 - Elenchi soci Benefattori, Aggregati, Affiliati - Invio elenchi soci alle Sottosezioni e alla Presidenza Nazionale 37
§ 2 - Conservazione domande di ammissione a socio elenchi dei soci, delibere, ricorsi, ecc... 38

Art. 14

§ 1 - Divisa 38
§ 2 - Divisa tradizionale 38
§ 3 - Divisa blu per i soci ausiliari ed effettivi 39
§ 4 - Divisa per le Giovani aggregate e i Giovani aggregati 39
§ 5 - Divisa da indossare 39
§ 6 - Norme comportamentali 39

Art. 15

§ 1 - Prestazioni dei soci 40
§ 2 - Mantenimento qualifiche - Accettazione norme associative 40

Art. 16

Rapporto lavorativo-associativo degli impiegati 41

CAPO SECONDO
DECADENZA: DA SOCIO - DA EFFETTIVO - DALLA CARICA 41

Art. 17

Motivi 41

Art. 18

§ 1 - Procedimento per le dimissioni volontarie 42
§ 2 - Competenze e procedimento per la dichiarazione di decadenza automatica e/o per la delibera di decadenza ordinaria 42
§ 3 - Deroga circa la competenza per la decadenza automatica 44
§ 4 - Clausola compromissoria 44

CAPO TERZO
ESCLUSIONE DA SOCIO - SANZIONI - IMPUGNAZIONI 46

Art. 19

Motivi 46

Art. 20

§ 1 - Competenza e Organi di riesame 47
§ 2 - Deroga 48
§ 3 - Provvedimento urgente di sospensione 48

Art. 21

Incompatibilità a decidere 49

Art. 22

§ 1 - Ammonizione Fraterna 49
§ 2 - Contestazione - Deduzioni alla contestazione 49
§ 3 - Modalità 49

Art. 23

Ricusazione 50

Art. 24

Richiesta note e documenti 50

Art. 25

Decisione di prima istanza 50

Art. 26

Ricorso di seconda istanza - Legittimati 51

Art. 27

Tentativo obbligatorio di conciliazione 51

Art. 28

Decisione di seconda istanza 52

Art. 29

§ 1 - Verifica di conformità - Legittimato 52
§ 2 - Modalità richiesta verifica di conformità 53
§ 3 - Decisione della verifica di conformità 53

Art. 30

Efficacia delle decisioni - Comunicazione della decisione definitiva 54

- TITOLO III -
DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI E DEGLI ORGANI STRAORDINARI

CAPO PRIMO
PRESIDENZA NAZIONALE - SEZIONI SOTTOSEZIONI - GRUPPI 54

Art. 31

§ 1 - Organizzazione 54
§ 2 - Organi ordinari e Organi straordinari 54

Art. 32

Organi centrali 55

Art. 33

Organi territoriali 55

CAPO SECONDO
COSTITUZIONE NUOVE SEZIONI E SOTTOSEZIONI 57

Art. 34

Nomina di Commissario 57

Art. 34bis

Fusione e trasformazione Sottosezione 57

Art. 35

Durata e poteri del Commissario - Facoltà - Mancanza 58

CAPO TERZO
COMMISSARIAMENTO - COMMISSARIO AD ACTA 59

Art. 36

§ 1 - Motivi 59
§ 2 - Competenza - Procedimento - Conferma - Durata 60
§ 3 - Incompatibilità a decidere 60

Art. 37

§ 1 - Comunicazione della contestazione 60
§ 2 - Modalità 61
§ 3 - Comunicazione del commissariamento - Insediamento 61
§ 4 - Provvedimento urgente 61

Art. 38

§ 1 - Ricorso - Competenza 62
§ 2 - Legittimati 62
§ 3 - Decisione di seconda istanza 63

Art. 39

Richiesta verifica di conformità - Legittimati 63

Art. 40

§ 1 - Commissario ad acta 63
§ 2 - Casi specifici 64

- TITOLO IV -
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI ORDINARI

CAPO PRIMO
ASSEMBLEA NAZIONALE 64

Art. 41

Composizione - Sedute 64

Art. 42

§ 1 - Adempimenti - Scadenze 65

§ 2 - Votazioni 66
§ 3 - Altri adempimenti 66

Art. 43

Assemblea Nazionale degli Elettori 67

CAPO SECONDO
PRESIDENTE NAZIONALE 67

Art. 44

§ 1 - Competenze - Adempimenti - Elezione - Conferma 67
§ 2 - Altre competenze 68
§ 3 - Altri adempimenti 68

Art. 45

§ 1 - I due Vice Presidenti 69
§ 2 - Sostituzione temporanea del Presidente 70

CAPO TERZO
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 70

Art. 46

§ 1 - Composizione Consiglio 70
§ 2 - Sedute 71

Art. 47

§ 1 - Adempimenti del Consiglio - Scadenze 71
§ 2 - Altri adempimenti 72

CAPO QUARTO
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI 74

Art. 48

§ 1 - Composizione - Votazioni 74
§ 2 - Sedute 74

Art. 49

§ 1 - Compiti - Pronunzie di pareri 74

§ 2 - Altri compiti e adempimenti 75
§ 3 - Modalità di intervento 76

Art. 50

§ 1 - Adempimenti del Presidente 76
§ 2 - Sostituzione e dimissioni del Presidente o di un Consigliere - Scioglimento del Collegio 76

Art. 51

Ricusazione di un componente 77

CAPO QUINTO
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI 77

Art. 52

§ 1 - Composizione - Votazioni 77
§ 2 - Sedute 78

Art. 53

§ 1 - Adempimenti 78
§ 2 - Altri adempimenti 79
§ 3 - Sostituzione e dimissioni del Presidente o di un Consigliere - Scioglimento del Collegio 80

CAPO SESTO
SEZIONI 80

Art. 54

§ 1 - Assemblea: Composizione - Sedute 80
§ 2 - Rappresentanza 81
§ 3 - Adempimenti - Scadenze 81
§ 4 - Votazioni 82

Art. 55

Assemblea Sezionale degli Elettori 82

Art. 56

§ 1 - Presidente: Competenze - Adempimenti - Elezione Conferma 83

§ 2 - Altre competenze 83
§ 3 - Altri adempimenti 84

Art. 57

§ 1 - Composizione Consiglio 86
§ 2 - Sedute 86

Art. 58

§ 1 - Adempimenti del Consiglio - Scadenze 87
§ 2 - Altri adempimenti 88

CAPO SETTIMO
SOTTOSEZIONI 89

Art. 59

§ 1 - Assemblea: Composizione - Sedute 89
§ 2 - Rappresentanza 90
§ 3 - Adempimenti - Scadenze 90
§ 4 - Validità sedute e deliberazioni 90
§ 5 - Assemblee di formazione 91

Art. 60

Assemblea Sottosezionale degli Elettori 91

Art. 61

§ 1 - Presidente: Competenze - Adempimenti - Elezione Conferma 91
§ 2 - Altre competenze 92
§ 3 - Altri adempimenti 92

Art. 62

§ 1 - Composizione Consiglio 94
§ 2 - Sedute 95

Art. 63

§ 1 - Adempimenti del Consiglio - Scadenze 95
§ 2 - Altri adempimenti 96

- TITOLO V -
DEGLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI E DEI CAPPELLANI

Art. 64

§ 1 - Qualifica - Nomina 97
§ 2 - I Vice Assistenti 98

Art. 65

§ 1 - Competenze dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale 98
§ 2 - Finalità e adempimenti 98
§ 3 - Altri adempimenti 98
§ 4 - Autonomia ministeriale 99

Art. 66

Cappellani: Compiti 99

TITOLO VI - DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 67

§ 1 - Convocazioni ordinarie e straordinarie - Avvisi di convocazione 100
§ 2 - Convocazioni di sedute straordinarie 101
§ 3 - Convocazioni urgenti 101

Art. 68

§ 1 - Validità sedute e deliberazioni ordinarie - Incompatibilità a decidere 101
§ 2 - Validità deliberazioni specifiche: - Statuto, Scioglimento, Regolamenti, Territorio 102

Art. 69

Redazione verbali e delibere - Richiesta copie - Conservazione .. 103

Art. 70

§ 1 - Ricorsi e Organi di riesame 103
§ 2 - Termini e modi 104

§ 3 - Decisioni 104
§ 4 - Esecutività ed efficacia delle delibere 105

TITOLO VII - DELLE CARICHE

Art. 71

§ 1 - Requisiti 105
§ 2 - Principio fondamentale 105
§ 3 - Adempimento delle responsabilità assunte 106
§ 4 - Responsabilità dei Presidenti 106
§ 5 - Disimpegno e decadenza 106
§ 6 - Corsi di formazione per i Responsabili 106

Art. 72

§ 1 - Durata ordinaria dei mandati - Tempi per il rinnovo cariche - Decadenza di fatto dai mandati 107
§ 2 - Computo dei mandati 108
§ 3 - Scioglimento degli Organi collegiali 108
§ 4 - Indizione nuove elezioni - Competenza 109

Art. 73

§ 1 - Insediamento degli Organi 110
§ 2 - Rielezione del Presidente e conferma 110
§ 3 - Nomina Vice Presidente, Segretario e Tesoriere - Comunicazione 111
§ 4 - Sostituzione Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri aggiunti 111

Art. 74

§ 1 - Sostituzione temporanea del Presidente degli Organi collegiali - Delega 111
§ 2 - Doveri e responsabilità degli Organi decaduti 112
§ 3 - Cooptazione Consiglieri 112
§ 4 - Delega dei componenti gli Organi collegiali 113

Art. 75

§ 1 - Impossibilità a ricoprire cariche sociali 113
§ 2 - Incompatibilità tra le cariche sociali 116
§ 3 - Incompatibilità con le cariche politiche e Organi correlati 116

TITOLO VIII - DEL PATRIMONIO E DELLE NORME GENERALI

Art. 76

§ 1 - Principi 118
§ 2 - Costituzione del patrimonio 118
§ 3 - Destinazione delle offerte 118

Art. 77

§ 1 - Autonomia patrimoniale 119
§ 2 - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo 119
§ 3 - Gestione disponibilità liquide 119
§ 4 - Attività negoziali straordinarie 120
§ 5 - Atti di straordinaria amministrazione 120

- TITOLO IX - DELLE FEDERAZIONI CON OPERE SIMILARI

Art. 78

Principio - Partecipazione Assemblee 121

- TITOLO X - DELLE ASSOCIAZIONI SCOUTISTICHE

Art. 79

Principio - Facoltà 121

- TITOLO XI - APPROVAZIONE

Art. 80

Approvazione ed entrata in vigore 122

TITOLO I - ASSOCIAZIONE E PRINCIPI

Art. 1

Il fine dell'Associazione – Qualificazione

L'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I.), nata nel 1903, con sede nazionale in Roma, Via Aurelia 796, è un'Associazione pubblica di fedeli che, in forza della loro fede e del loro particolare carisma di carità, si propongono di incrementare la vita spirituale degli aderenti e di promuovere un'azione di evangelizzazione e di apostolato verso e con le persone ammalate, disabili e in difficoltà, in riferimento al messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa (*Statuto, art. 1*).

Persegue tale fine mediante l'attività che i propri Organi centrali e periferici svolgono secondo le direttive dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione.

Per la sua qualificazione di Associazione ecclesiale pubblica è eretta direttamente dalla Chiesa e si differenzia nettamente dalle Associazioni ecclesiali private costituite per libera iniziativa dei fedeli.

Quale Associazione ecclesiale pubblica e con lo stesso decreto di erezione (*art. 3*) ha contestualmente ricevuto dalla Conferenza Episcopale Italiana la missione di realizzare il fine che l'Unitalsi si propone di conseguire in nome della Chiesa (*C.D.C., can. 313*), di operare con spirito evangelico spendendo il nome della Chiesa in favore di scopi che impegnano l'Autorità Ecclesiastica per il bene pubblico della Chiesa ed è regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico previste per le Associazioni ecclesiali pubbliche.

Art. 2

Scopi

L'Associazione (*Statuto, art. 2*):

a) attua il fine di cui all'articolo precedente anche svolgendo un servizio verso e con le persone ammalate, disabili e in difficoltà, promuovendo il culto Mariano mediante la preparazione, la guida e

la celebrazione di pellegrinaggi a Lourdes e ai Santuari Italiani ed Internazionali;

b) opera attraverso volontari che si impegnano a prestare servizio gratuito in spirito di autentica carità cristiana, in sintonia con le scelte pastorali dell'Autorità Ecclesiastica;

c) si prefigge lo scopo, nello spirito del documento conciliare "Apostolicam Actuositatem":
   - di aiutare i soci nella loro formazione spirituale;
   - di contribuire parzialmente o totalmente alle spese dei pellegrinaggi per coloro che non possono sopportarle (*art. 76,* § *3*);
   - di realizzare opere di pietà, di apostolato e di carità;

d) realizza altresì i propri fini statutari collaborando anche con le Autorità Civili, sia nell'ambito dei servizi socio-sanitari-assistenziali, sia nel campo della prevenzione e dell'aiuto, in caso di calamità, in accordo con la Protezione Civile.

e) Inoltre l'Associazione, nello spirito della previsione statutaria:
   - ha scelto come campo specifico del suo apostolato il vasto mondo delle persone ammalate, disabili e in difficoltà e in questo settore i suoi aderenti, nella fedeltà ai Sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell'Eucaristia, riconoscono il fondamento della loro consacrazione all'apostolato e il loro carisma nel servizio secondo i doni dello Spirito Santo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé;
   - si fa collaboratrice nelle mani dei Vescovi per assistere e curare gli infermi, nello spirito del Vangelo, in primo luogo con la citata formazione spirituale, morale ed ecclesiale dei suoi soci, perché, in continuità di impegno, interiormente ed esternamente coerente, siano poi non solo umili servitori delle persone ammalate, disabili e in difficoltà durante i pellegrinaggi, ma soprattutto, impegnandosi a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo, ad essere modello di vita cristiana, di autentica umiltà e di caritatevole assistenza nelle Parrocchie e nelle Diocesi.

Art. 3

Erezione canonica – Riconoscimenti giuridici civili

L'Associazione:

a) è regolata dalle norme dello Statuto approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana nella seduta del Consiglio Episcopale Permanente del 23 – 26 marzo 2009;

b) è dotata di personalità giuridica canonica per formale erezione da parte della Conferenza Episcopale Italiana (*Statuto, art. 1*) a norma dei canoni 301, 312, 313 del Codice di Diritto Canonico;
c) è civilmente riconosciuta dallo Stato Italiano come Ente Ecclesiastico con personalità giuridica per decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 840 del 12 ottobre 1984 (*Statuto, art. 1*);
d) è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al n. 71, dal 17 settembre 2003;
e) è iscritta nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile dal 7 dicembre 2004;
f) ha carattere unitario nazionale (*Statuto, art. 3*);
g) può federarsi con opere similari esistenti anche in altri Paesi (*Statuto, art. 3*);
h) è costituita dai soci iscritti alle Sottosezioni di appartenenza (*Statuto, art. 4*).

TITOLO II – DEI SOCI

CAPO PRIMO

QUALIFICHE E CATEGORIE

Art. 4

§ 1 – Richiesta a socio – Qualifiche – Categorie

Sono soci dell'Associazione le persone che ne fanno apposita domanda e che dichiarano di conoscere ed accettare lo Statuto e i Regolamenti (*Statuto, art. 4*).
Essi si qualificano in:
a) Ausiliari (art. 5);
b) Effettivi (art. 7);
c) Benefattori (art. 12, § 6);
d) Aggregati (art. 12, § 7);
e) Affiliati (art. 12, § 9).
Tutti i soci sono iscritti nell'elenco della Sottosezione nel cui territorio sono domiciliati (*art. 5, § 2*).
Per la loro distinzione in categorie si rinvia all'art. 12.

§ 2 – Domanda di partecipazione ai pellegrinaggi – Deroga

La domanda di partecipazione ai pellegrinaggi va presentata ordinariamente e da tutti i soci alla Sottosezione di appartenenza, cioè a quella in cui di fatto il socio abita stabilmente.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione, da parte di tutti i soci (§ 1), delle "norme e condizioni" nella stessa riportate nonché il versamento della quota ordinaria di partecipazione scelta tra quelle deliberate dalla Sezione, ad eccezione dei casi di contribuzione o di assegnazione di quote richiamati nell'art. 76, § 3.
In deroga a quanto previsto nel superiore primo comma:

a) i soci aggregati (art. 12, § 7) possono presentare la domanda di partecipazione anche in Presidenza Nazionale via internet o a qualsiasi Sezione o Sottosezione;
b) i soci ausiliari ed effettivi (art. 12, § 2) possono presentare la domanda di partecipazione presso altre Sezioni o Sottosezioni con il visto autorizzativo del Presidente della Sezione di appartenenza.

Art. 5

§ 1 – Soci ausiliari

Possono essere ammessi a soci ausiliari le persone di maggiore età che intendono prestare servizio volontario secondo le finalità dell'Associazione e che dichiarano, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente (Statuto, art. 5):

a) di rinnovare annualmente l'impegno associativo di adesione (*art. 6,* § *1*);
b) di versare la quota associativa annua di iscrizione (*art. 6,* § *2*);
c) di impegnarsi ad essere promotori permanenti delle finalità dell'Associazione e di prestare servizio gratuito alle persone ammalate, disabili e in difficoltà;
d) di impegnarsi ad osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti comportandosi conformemente alle medesime;
e) di essere a conoscenza che potranno essere ammessi a soci effettivi sussistendo i presupposti tutti previsti nell'art. 7;
f) di impegnarsi a partecipare alle assemblee e riunioni di formazione spirituale, associativa e tecnica previste nell'art. 59, § 5.

§ 2 – Domanda di ammissione e domicilio

La domanda di ammissione a socio ausiliare, redatta su apposito modulo predisposto dalla Presidenza Nazionale, va presentata alla Sottosezione nel cui territorio di appartenenza il richiedente è domiciliato (*Statuto, art. 4*), cioè di fatto abita stabilmente.

L'ammissione comporta la partecipazione continuativa alla vita associativa, nonché alle opere di carità e ai pellegrinaggi organizzati dall'Associazione e il socio è tenuto a rispettare gli impegni e i comportamenti tutti precisati nel superiore § 1.

§ 3 – Procedimento – Conferma

L'ammissione dei soci ausiliari avviene con delibera del Consiglio di Sottosezione confermata, come appresso previsto, dal Consiglio della Sezione Regionale che la comunica alla Presidenza Nazionale per l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei soci (*Statuto, art. 6*).
Il mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio va deciso con delibera del Consiglio di Sottosezione.
La conferma da parte del Consiglio della Sezione avviene automaticamente e di fatto con l'inserimento nell'anagrafica sezionale a seguito del versamento della quota associativa (*art. 6, § 2*) e con l'iscrizione da parte della Sezione nell'elenco sottosezionale previsto nell'art. 9.
Il mancato inserimento dell'interessato nell'anagrafica sezionale e la mancata iscrizione nell'elenco sottosezionale – *equivalenti alla non conferma dell'ammissione* – vanno decisi con delibera del Consiglio di Sezione. Per le comunicazioni e i ricorsi relativi al mancato accoglimento della domanda di ammissione o alla mancata conferma a socio ausiliare si rinvia all'art. 10.

§ 4 – Trasferimento domicilio

Il socio, sia ausiliare che effettivo, che trasferisce il proprio *domicilio-abitazione nel territorio di altra Sottosezione, deve trasferire l'iscrizione in quella territorialmente competente in base al nuovo domicilio-abitazione*, fatte salve situazioni del tutto particolari derogabili con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio di Sezione. Egli mantiene la propria qualifica acquisita con i servizi di carità prestati nell'Associazione.
Il trasferimento avviene:

- o a seguito di presa d'atto della richiesta dell'interessato da parte del Consiglio della Sottosezione alla quale il socio è iscritto non potendosi questo opporsi a siffatta richiesta;
- oppure a seguito di delibera del Consiglio della Sottosezione alla quale il socio è iscritto dopo avere accertato che lo stesso ha trasferito il domicilio-abitazione nel territorio di altra Sottosezione dove di fatto dimora e vive stabilmente.

In questa seconda ipotesi è fatto salvo il diritto del socio trasferito a proporre ricorso, nei modi e nei termini previsti nell'art. 70, avverso la delibera adottata. In entrambi i suddetti due casi di trasferimento

il socio dovrà poi presentare domanda di iscrizione alla Sottosezione nella quale di fatto abita e vive stabilmente.

§ 5 – Possibilità di ricoprire cariche sociali

I Soci ausiliari possono ricoprire cariche sociali, rispettivamente nei Consigli di Sottosezione, e Sezione, ove nominati dal Presidente dei rispettivi consigli, quali consiglieri aggiunti, con esclusione della carica di Vice Presidente, in un numero non superiore a tre, e partecipano ai rispettivi Consigli, senza diritto di voto.

Art. 6

§ 1 – Impegno di adesione e rinnovo

L'impegno associativo di adesione all'Unitalsi comporta la totale ed incondizionata accettazione del fine e degli scopi che la stessa si propone e l'impegno e il dovere di contribuire alla loro realizzazione con la preghiera e l'azione (*artt. 1 e 2*).
Tutti i soci ausiliari ed effettivi devono rinnovare ogni anno e senza interruzioni tale impegno di adesione (*Statuto, artt. 5, 7 e 8*).
Il rinnovo di detta manifestazione di volontà sta a significare e rappresenta la conferma dell'adesione iniziale e dell'appartenenza all'Associazione, dell'impegno di servizio e del cammino di carità già intrapreso, dell'ulteriore disponibilità a realizzare fattivamente le finalità dell'Associazione ed ha anche lo scopo di favorire l'avvio del nuovo anno associativo.
Tale rinnovo va manifestato per iscritto in occasione della partecipazione alla «Giornata di rinnovo dell'Adesione» annualmente fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale di solito nella prima Domenica di Avvento e si riferisce all'anno solare successivo. In mancanza di partecipazione a detta giornata può essere manifestato per iscritto entro il mese di gennaio del citato anno solare.
Il mancato rinnovo dell'impegno di adesione per due anni è equivalente alle dimissioni volontarie (Statuto, art. 9) e pertanto comporta la decadenza automatica da socio (*art. 17*).

§ 2 – Quota associativa e rinnovo

Tutti i soci ausiliari e tutti i soci aggregati, e quest'ultimi anche se minorenni e di qualsiasi età (*compresi i bambini 0-3 anni*), al momento dell'ammissione e dell'iscrizione presso la Sottosezione territorialmente competente, sono tenuti a versare la quota di iscrizione associativa proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale *(Statuto, artt. 5 e 11)* e deliberata dall'Assemblea Nazionale, che ha validità esclusivamente per l'anno solare in corso.
Tutti i soci effettivi ed ausiliari, tranne gli Assistenti e i Vice Assistenti Ecclesiastici, sono tenuti a rinnovare, ogni anno e senza interruzioni,

l'iscrizione all'Associazione; tale rinnovo avviene versando la quota associativa annua proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale e deliberata dall'Assemblea Nazionale (*Statuto, artt. 7 e 8*).
A partire dal 1° novembre e fino al 31 dicembre di ogni anno i soci che intendono confermare la loro iscrizione alla Associazione sono tenuti al versamento della quota associativa riferita all'anno successivo, nell'importo deliberato dalla Assemblea Nazionale.
Solo ed esclusivamente per il pagamento della quota associativa relativa all'anno 2020 il versamento potrà essere effettuato dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020.
Il socio impedito, perché ammalato o per età avanzata, e il socio appartenente a gruppo costituito in città diversa da quella nella quale vi è la sede della Sottosezione di riferimento, potrà versare la quota associativa mediante un socio all'uopo delegato, o mediante bonifico bancario o versamento di conto corrente postale in favore della Sottosezione o Sezione di appartenenza.
Il mancato versamento della quota associativa nei termini sopra indicati deve essere inteso quale mancata conferma della iscrizione alla Associazione, ed è equivalente alle dimissioni volontarie (Statuto, art. 9) e pertanto comporta la decadenza automatica da socio (art. 17).
Il versamento della quota eventualmente effettuato successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati dovrà essere inteso quale nuova ed autonoma domanda di iscrizione quale socio della Associazione e dovrà essere accompagnata dalla sottoscrizione dell'apposito modulo, ricominciando il cammino per diventare –se lo vorrà – socio effettivo, senza preclusione alcuna.
La superiore norma entra in vigore il 31 ottobre 2019 e dalla sua entrata in vigore ogni disposizione del regolamento della Associazione in contrasto con le previsioni sopra riportate dovrà ritenersi abrogata.

§ 3 – Effetti per mancato rinnovo della quota associativa

Procedendo all'annuale revisione e successivo aggiornamento degli elenchi dei soci ausiliari ed effettivi, nel caso in cui dagli atti d'ufficio dovesse risultare che il socio effettivo o ausiliario non ha versato la quota associativa entro il termine di cui al superiore punto 2 comporta che il socio deve essere escluso dagli elenchi in quanto il mancato tempestivo pagamento della quota è equivalente alle dimissioni volontarie e comporta la decadenza automatica da socio.
Nel primo anno di iscrizione quale socio ausiliario la quota di iscrizione dovrà essere versata al momento della iscrizione stessa, qualunque sia il momento dell'anno sociale in cui quest'ultima avviene, e ha la validità di cui al precedente § 2.

Art. 7

§ 1 – Soci effettivi

Possono essere ammessi a soci effettivi i soci ausiliari che professano la fede cattolica e che, nel triennio antecedente l'anno in cui si adotta la delibera (*Statuto, art. 7*):

a) hanno prestato servizio partecipando, con frequenza abituale e continuativa – *ma per le persone ammalate, disabili o in difficoltà secondo le proprie possibilità fisiche (art. 12,* § *5*) – a tutte o almeno alla maggior parte delle attività caritative e promozionali e dei percorsi formativi programmati ed organizzati dall'Associazione;
b) e hanno partecipato, in detto triennio e in anni diversi, ad almeno due pellegrinaggi organizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure uno nazionale organizzato dallo stesso e l'altro regionale organizzato dalla Sezione o Sottosezione di appartenenza purché conforme a quanto previsto nel successivo § 3;
c) e hanno annualmente rinnovato l'impegno associativo di adesione (*art. 6, § 1*) e sono in regola con il versamento annuale della quota associativa (*art. 6,* § *2 e 3*);
d) il rinnovo dell'impegno associativo di adesione e il versamento della quota associativa devono essere continuativi.

L'ammissione avviene con la procedura, nei modi e nei tempi previsti nell'art. 8. Allo stesso si rinvia per il mantenimento della qualifica di effettivo. Per il diritto di voto, la delega e la possibilità a ricoprire cariche sociali si rinvia al Titolo VII (*art. 71 e seguenti*).

§ 2 – Servizio unitalsiano

Per "prestazione di servizio" si intende – *oltre a quanto attuato secondo il fine e gli scopi dell'Associazione riportati negli artt. 1 e 2 e alla lett. a) del paragrafo precedente* – anche l'attività svolta per assolvere con diligenza e costanza all'adempimento delle responsabilità e degli impegni connessi alle cariche sociali o in attività specifiche di competenza della Presidenza Nazionale o della Sezione.

§ 3 – Pellegrinaggi nazionali e regionali – Intesa e autorizzazione

Sono "pellegrinaggi nazionali" quelli programmati dal Consiglio Direttivo Nazionale, che determina anche la relativa quota nazionale di partecipazione, inseriti nel programma annuale approvato dall'Assemblea Nazionale e promossi presso i Santuari nazionali e internazionali di maggiore e notoria rilevanza spirituale e di Fede, nonché quelli tematici per particolari categorie di soci o particolari eventi.

Sono "pellegrinaggi regionali" quelli programmati dalle Sezioni o dalle Sottosezioni – *che determinano anche la quota di partecipazione* – e promossi presso i Santuari ubicati nel territorio di pertinenza delle medesime o di altre regioni e purché prevedano la partecipazione adeguata di persone ammalate, disabili e in difficoltà, lo svolgimento del servizio di carità verso e con gli stessi e una permanenza nei Santuari di almeno due giorni con due pernottamenti.
I "pellegrinaggi regionali" vanno individuati dal Consiglio di Sezione d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale (*art. 58, § 2*). Eventuali "pellegrinaggi regionali" promossi verso Santuari internazionali vanno preventivamente concordati con il Consiglio Direttivo Nazionale.
In ogni caso i pellegrinaggi organizzati dalla Sottosezione debbono essere, di volta in volta, preventivamente autorizzati dal Consiglio di Sezione (*art. 58,* § *1*).
Sussistendo i presupposti sopra indicati, i "pellegrinaggi regionali" sono validi ai fini del passaggio a socio effettivo.

Art. 8

§ 1 – Ammissione a socio effettivo

L'ammissione a socio effettivo avviene con delibera adottata una volta all'anno dal Consiglio della Sottosezione di appartenenza nei tempi appresso precisati e a seguito di domanda dell'interessato redatta su apposito modulo predisposto dalla Presidenza Nazionale, omessa la presentazione (*Statuto, art. 7*).

§ 2 – Tempi per la presentazione e l'esame delle domande – Adempimenti successivi

A) La domanda di ammissione a socio effettivo, per essere esaminata nei tempi appresso precisati, deve essere presentata alla Sottosezione di appartenenza (*art. 5, § 2*) entro la fine del mese di gennaio successivo al triennio specificato nell'art. 7, § 1. Se presentata dopo tale termine sarà esaminata nella sessione dell'anno successivo e nel periodo di tempo appresso precisato.
B) Il Consiglio della Sottosezione deve una volta all'anno esaminare le domande, presentate nel termine sopra citato, tra il successivo giorno uno febbraio ed improrogabilmente entro il quindici febbraio. Entro lo stesso termine e sussistendo – *nel triennio antecedente l'anno in cui si esaminano le domande* – i presupposti tutti previsti nell'art. 7, § 1, deve deliberare l'ammissione a socio effettivo oppure, non sussistendo tutti i citati presupposti, deve delibera-

re il mancato accoglimento della domanda motivandola. Entro lo stesso termine di cui sopra (quindici febbraio) provvede anche alla revisione prevista all'art. 9, § 1.

Copia di detta delibera va trasmessa alla Sezione entro i dieci giorni successivi alla data in cui è stata adottata. Nella lettera di trasmissione va indicata, per i soci non ammessi ad effettivi, la data di invio della comunicazione prevista nell'art. 10.

C) Il Consiglio della Sezione – *accertato che sussistano almeno i presupposti (art. 7) del rinnovo annuale e costante dell'impegno associativo di adesione e della quota associativa, nonché della partecipazione ai pellegrinaggi ivi indicati e ai percorsi formativi* – deve annualmente deliberare, improrogabilmente entro la fine del mese di aprile, la conferma o meno delle ammissioni a socio effettivo. Entro lo stesso termine deve deliberare anche in ordine ai ricorsi eventualmente proposti avverso le decisioni della Sottosezione di mancato accoglimento delle domande.

Inoltre la Sezione, entro il quindici maggio, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci come indicato nell'art. 9, § 2.

D) Per l'invio dell'elenco dei soci effettivi si rimanda all'art. 9, §§ 3 e 4. Per le comunicazione e i ricorsi – *relativi al mancato accoglimento della domanda di ammissione ad effettivo da parte della Sottosezione oppure alla mancata conferma dell'ammissione ad effettivo da parte della Sezione* – si rinvia all'art. 10.

§ 3 – Mantenimento della qualifica di socio effettivo – Decadenza e passaggio a socio ausiliare

A) La sola partecipazione ai pellegrinaggi – *ad eccezione, per questi, di quanto previsto nel successivo § 6, lett. A* – e/o il solo rinnovo dell'impegno di adesione e/o il solo versamento della quota associativa non sono condizioni e presupposti sufficienti per mantenere la qualifica di socio effettivo.

B) Per quanto sopra previsto nella superiore lett. A) – *e sempreché non sussistano i motivi di decadenza automatica previsti nell'art. 17, lett. B/a, (mancato rinnovo dell'impegno associativo di adesione e del versamento della quota associativa) e anche nel caso si sia provveduto a detti rinnovi (superiore lett. A) e fatte salve le deroghe previste nel successivo § 6* – il socio effettivo decade da questa qualifica e acquisisce quella di socio ausiliare (*Statuto, art. 9, § 2*) con le competenze e le modalità indicate nei successivi §§ 4 e 5:

a) se – *nel biennio antecedente l'anno in cui è adottata la delibera di revisione e/o di aggiornamento dell'elenco dei soci ausiliari ed effettivi (art. 9, §§ 1 e 2)* – non ha partecipato con frequenza abitua-

le e continuativa alla vita associativa e almeno alla maggior parte delle attività caritative e promozionali e dei percorsi formativi programmati ed organizzati dall'Associazione fatta eccezione per le persone ammalate, disabili e in difficoltà che vi partecipano secondo le proprie possibilità fisiche (*art. 12,* § *5*);

b) o se – *nel quinquennio antecedente l'anno in cui si adotta la delibera di revisione e/o aggiornamento sopra richiamata* – non ha partecipato ad almeno due pellegrinaggi nazionali programmati dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure uno programmato dallo stesso e l'altro regionale programmato dalla Sezione o dalla Sottosezione di appartenenza (*art. 7, § 3*), tranne per i soci che hanno superato i settantacinque anni di età (*successivo* § *6, lett. B, ultimo comma*);

c) o se non professa più la fede cattolica o se vive in situazioni o sostiene posizioni che sono in aperto e pubblico contrasto con il Magistero della Chiesa (*art. 17, lett. D/a*).

§ 4 – Decadenza da effettivo del socio che non riveste cariche sociali

Sussistendo le fattispecie citate nel paragrafo precedente, il Consiglio di Sottosezione, valutata con discernimento l'opportunità o meno, sollecita – *con spirito di fraterna carità e coinvolgimento, personalmente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento* – il socio effettivo a rispettare gli impegni tutti previsti nell'art. 7.

Il citato Consiglio – *dopo aver accertato che il socio è venuto meno a tali impegni non per trascuratezza e non intenzionalmente, fatti salvi i già citati casi in deroga previsti nel successivo § 6 e sempreché non sussistano le fattispecie di decadenza automatica previste nell'art. 17, lett. B, (mancato rinnovo impegno associativo e versamento quota associativa)* – in sede di revisione dell'elenco dei soci effettivi ed ausiliari (art. 9), è tenuto a deliberare la decadenza ordinaria (*art. 17, lett. D*) da socio effettivo e il passaggio a socio ausiliare.

Se tale delibera non è adottata va sollecitata dal Presidente e/o dal Consiglio di Sezione. La delibera di passaggio da socio effettivo a socio ausiliare adottata dal Consiglio della Sottosezione va comunicata al socio interessato (*art. 10*) e va confermata con delibera del Consiglio della Sezione (*Statuto, art. 22,* § *2*).

§ 5 – Decadenza da effettivo del socio che riveste cariche sociali

Per il socio effettivo che riveste cariche sociali, la delibera di cui al paragrafo precedente – *con le modalità ivi indicate e con le competenze e*

il procedimento previsti per la esclusione da socio, omesso il tentativo di conciliazione (art. 19 e seguenti) – è adottata dall'Organo competente (*art. 20*) su iniziativa dello stesso o a seguito di segnalazione dell'Organo in cui ricopre la carica o del Consiglio della Sottosezione di appartenenza.

§ 6 – Deroghe a mantenere la qualifica di socio effettivo – Ineleggibilità

A) Il socio effettivo vincolato da rapporto continuativo di lavoro, dipendente o professionale o commerciale o artigianale, tale che gli consente di partecipare soltanto ai pellegrinaggi e non gli consente di rispettare pienamente gli altri impegni previsti nel precedente art. 7, lett. a), (*partecipazione continuativa alle attività e ai percorsi formativi*), continua a mantenere la qualifica di effettivo sempreché:
   - abbia rinnovato l'impegno di adesione all'Associazione (*art. 6,* § *1*);
   - e sia in regola con il versamento delle quote associative annue di iscrizione (*art. 6,* § *2 e* § *3*);
   - e abbia partecipato, nei tempi liberi dai citati vincoli, alla vita associativa, ai servizi di carità e ai percorsi formativi (*art. 7,* § *1, lett. a*).

   In mancanza di quanto appena citato l'Organo competente è tenuto a deliberare la decadenza ordinaria [(*art. 17, lett. D) e precedente § 3*] da socio effettivo e il passaggio a socio ausiliare.

B) Il socio effettivo che non può rispettare pienamente gli impegni previsti nell'art. 7 per accertate difficoltà a lungo termine – *(ossia dipendenti o da causa di forza maggiore ricollegabili allo stesso o ai propri familiari più vicini e meritevoli di fraterna condivisione oppure dipendenti da età avanzata)* – e dimostra senso di appartenenza all'Associazione ed è convinto e capace testimone della Fede della Chiesa, continua a mantenere la qualifica di effettivo sempreché:
   - abbia rinnovato l'impegno di adesione all'Associazione;
   - e sia in regola con il versamento delle quote associative annue di iscrizione;
   - e abbia partecipato alla vita associativa nei limiti delle sue disponibilità;
   - e abbia partecipato, nel quinquennio indicato nel superiore § 3, lett. B/b), almeno ai due pellegrinaggi ivi indicati fatto salvo quanto qui di seguito previsto nell'ultimo comma di questa lett. B).

   In mancanza dei citati presupposti l'Organo competente è tenuto a deliberare la decadenza ordinaria [*art. 17, lett. D*) e precedente § 3] da socio effettivo e il passaggio a socio ausiliario.

Per i soci effettivi che hanno superato i settantacinque anni di età non è richiesto il requisito della partecipazione ai due pellegrinaggi di cui sopra.

C) In entrambi i casi previsti nel presente paragrafo [(*lett. A) e lett. B)]*, i soci che mantengono la qualifica di effettivi a seguito di delibera dell'Organo competente che riconosce le citate deroghe non possono essere eletti o nominati a ricoprire cariche sociali (*art. 75, § 1, lett. A/c*) fatti salvi i casi correlati a motivazioni particolari.

Art. 9

§ 1 – Revisione elenco soci ausiliari ed effettivi – Competenza

I soci ausiliari ed effettivi sono iscritti in apposito elenco sottosezionale, compilato dalla Sezione, con l'indicazione della qualifica, dei pellegrinaggi cui via via partecipano (*art. 7, § 3*), del rinnovo annuale dell'impegno associativo di adesione e del versamento della quota associativa.

Alla revisione dell'elenco dei soci ausiliari e dei soci effettivi della Sottosezione – *che va effettuata ogni anno e improrogabilmente entro il quindici febbraio* – provvede il Consiglio della stessa esaminando la posizione associativa dei soci ausiliari ed effettivi (servizi di carità svolti e adempimento impegni) con riferimento ai periodi di tempo indicati nell'art. 8, § 3, lett. B, e nell'art. 17.

Ricorrendone i presupposti il Consiglio della Sottosezione – *entro il termine appena indicato e secondo le norme previste nell'art. 8* – è tenuto ad adottare la delibera di decadenza ordinaria da soci effettivi e/o da soci ausiliari (*art. 17*) oppure – *per i soci effettivi ma sussistendone le condizioni (art. 8 § 3, lett. B)* – la delibera di passaggio a soci ausiliari.

La copia della suddetta delibera, con le motivazioni, va inviata alla Sezione entro i dieci giorni successivi alla data in cui è stata adottata. Nella lettera di trasmissione della citata delibera va indicata la data in cui è stata inviata, al socio interessato e se prevista, la comunicazione richiamata nell'art. 10.

§ 2 – Aggiornamento elenco soci ausiliari ed effettivi – Competenza

All'aggiornamento degli elenchi dei soci ausiliari ed effettivi delle Sottosezioni provvede la Sezione sulla scorta:

- delle delibere adottate dalla Sottosezione relative alle ammissioni a soci ausiliari, o a soci effettivi o alla revisione di cui al paragrafo precedente e con la conferma, se prevista, della Sezione;
- delle decisioni di non conferma adottate dalla Sezione o delle decisioni della stessa emesse a seguito di ricorsi;
- delle decisioni adottate dagli Organi competenti in materia di decadenza ordinaria e di esclusione da socio;
- delle decisioni della stessa Sezione adottate in conformità alla deroga prevista nell'art. 18, § 3;
- delle decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri in sede di appello o dall'Assemblea Nazionale in unica istanza;
- delle osservazioni e di quanto previsto nel successivo § 4 nonché nel presente Regolamento e anche se qui non richiamato.

L'aggiornamento dei suddetti elenchi sottosezionali va eseguito improrogabilmente entro dieci giorni dalla data in cui le citate delibere e decisioni divengono esecutive (*art. 70, § 4*).
Gli elenchi aggiornati dei soci ausiliari ed effettivi vanno annualmente inviati, entro la fine del mese di dicembre:

- alle Sottosezioni interessate per procedere alla revisione di cui al paragrafo precedente;
- e alla Presidenza Nazionale per adempiere all'obbligo giuridico di aggiornare annualmente l'elenco nazionale di tutti i soci dell'Associazione (*art. 13, § 1, lett. D*).

I soci ausiliari ed effettivi possono chiedere alla Sezione o alla Sottosezione lo stato della propria posizione associativa.

§ 3 – Elenco provvisorio soci effettivi – Affissione – Esame dello stesso

L'elenco sottosezionale soltanto dei soci effettivi – *completo di cognome, nome e data di nascita e con l'indicazione della data dell'aggiornamento* – deve essere inviato, a cura della Sezione alle Sottosezioni interessate, due volte all'anno, a fine maggio e a fine dicembre.
Il Presidente della Sottosezione, a ricezione dell'elenco aggiornato dei soci effettivi – *fatti salvi gli errori materiali, le osservazioni e quant'altro previsto nel paragrafo seguente nonché nell'art. 10 (ricorso in seconda istanza e in appello) e altresì le decisioni del Collegio dei Probiviri in ordine ai ricorsi proposti avanti lo stesso nelle forme di rito* – provvede alla immediata affissione di detto elenco nella sede della stessa, così come compilato e ricevuto dalla Sezione, in sostituzione di quello in precedenza già affisso e mantenendovelo sino alla successiva ricezione del nuovo elenco aggiornato.

Per il tempo di espletamento di quanto prima fatto salvo, l'elenco dei soci effettivi – *come sopra inviato dalla Sezione alle Sottosezioni* – è provvisorio. Per l'elenco definitivo si rinvia al seguente § 4.
Ogni socio effettivo o ausiliare ha diritto di esaminare l'elenco dei soci effettivi e può segnalare tempestivamente al Presidente della Sottosezione eventuali errori materiali e/o osservazioni e/o imprecisioni (§ 4) riguardanti la propria posizione.
Ove la Sottosezione non abbia una propria sede e non è neppure possibile provvedere all'affissione nel locale ove normalmente i soci si riuniscono, il socio contatta il Presidente della Sottosezione e concorda con lo stesso il luogo e il tempo per prendere visione dell'elenco dei soci effettivi e averne copia.

§ 4 – Osservazioni e ricorso all'elenco dei soci – Elenco definitivo soci effettivi

Eventuali errori materiali e/o osservazioni e/o imprecisioni relativi all'aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi e dei soci ausiliari – *come sopra aggiornato e trasmesso dalla Sezione (§ 2) e rilevati dal Presidente della Sottosezione o dal socio interessato e da questo allo stesso Presidente segnalati* – devono essere necessariamente evidenziati al Presidente della Sezione dal Presidente della Sottosezione, verbalmente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco e comunicati, per conoscenza e con le stesse modalità, al socio effettivo che non ha evidenziato eventuali osservazioni. Se il Presidente della Sottosezione non provvede a quanto sopra o il Consiglio della Sottosezione non delibera di proporre il ricorso di cui alla successiva lett. b), il socio interessato può proporre ricorso avanti il Collegio dei Probiviri entro i venti giorni successivi al termine previsto nella citata successiva lett. b).
Nello specifico:

a) Nel caso che il Consiglio della Sezione ritenga fondato quanto come sopra evidenziato, il Presidente provvede ad aggiornare l'elenco dei soci effettivi e dei soci ausiliari entro dieci giorni dall'incontro o dalla ricezione della raccomandata di cui al comma precedente. Inoltre ed entro i successivi cinque giorni:
   - se le osservazioni riguardano soci ausiliari comunica alla Sottosezione l'avvenuto aggiornamento;
   - se riguardano soci effettivi invia alla stessa l'elenco aggiornato dei soci effettivi (§ 3) che, se conforme alle osservazioni, è definitivo.

b) Nel caso che il Consiglio della Sezione ritenga non fondato quanto come sopra evidenziato e/o il Presidente della stessa non provve-

da – *come disposto nella superiore lett. a)* – all'aggiornamento e/o all'invio dell'elenco nei termini prima indicati, il Presidente della Sottosezione deve riunire il Consiglio della medesima per valutare la decisione della Sezione ed eventualmente deliberare di proporre ricorso avanti il Collegio dei Probiviri, da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco provvisorio di cui al precedente § 3.
In tali casi:
- se il ricorso è accolto, il Presidente della Sezione è tenuto – *sulla scorta della decisione del Collegio ed entro cinque giorni dalla ricezione della stessa* – a provvedere a quanto previsto nella suddetta lett. a) e l'elenco aggiornato dei soci effettivi di cui al precedente § 3, se conforme alla decisione del Collegio, è definitivo;
- se il ricorso non è accolto o se questo non è proposto nei termini previsti, l'elenco provvisorio dei soci effettivi di cui al precedente § 3, in precedenza inviato alla Sottosezione, diventa definitivo;

c) In mancanza di osservazioni o errori o imprecisioni indicati nel primo comma di questo paragrafo o in mancanza di ricorso entro i termini previsti nella superiore lett. b), l'elenco provvisorio di cui al precedente § 3 diventa definitivo.
d) L'ultimo elenco definitivo dei soci effettivi determinato come sopra, esplica ogni sua efficacia ai fini della convocazione dell'Assemblea Sottosezionale degli elettori (art. 60) anche se pendenti ricorsi proposti successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati nonché, eventualmente, ai sensi dell'art. 70, §§ 1 e 2, non essendo applicabile nella fattispecie in esame la norma prevista nell'articolo appena citato.

Gli elenchi definitivi delle Sottosezioni di una Sezione costituiscono l'elenco definitivo dei soci effettivi della stessa.
Gli elenchi definitivi delle Sezioni costituiscono l'elenco definitivo dei soci effettivi dell'Associazione.

Art. 10

Comunicazioni e ricorsi sullo stato di soci – Modi e termini

A) L'ammissione a socio ausiliare o a socio effettivo, con riserva della successiva conferma o meno da parte della Sezione, va comunicata verbalmente all'interessato a cura della Sottosezione.
B) Il mancato accoglimento da parte della Sottosezione della domanda di ammissione a socio ausiliare o a socio effettivo nonché la delibera di passaggio da socio effettivo a socio ausiliare, vanno

comunicati all'interessato a cura della Sottosezione (*art. 5, § 3 e art. 8, § 4*). La comunicazione deve contenere la motivazione della decisione e l'informativa che, avverso la medesima, l'interessato può proporre ricorso in seconda istanza avanti il Consiglio di Sezione (*lett. D*). Questo si riunisce entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione dell'eventuale ricorso per emettere la decisione di conferma della delibera sottosezionale impugnata o di accoglimento del ricorso. La decisione va comunicata all'interessato e alla Sottosezione a cura della Sezione. La comunicazione deve contenere la motivazione della decisione e l'informativa che, avverso la stessa, l'interessato e la Sottosezione possono proporre ricorso in appello avanti il Collegio dei Probiviri (*lett. D*).

Questo si riunisce entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso per emettere pronunzia definitiva che, a cura del Collegio, va comunicata all'interessato, alla Sottosezione e alla Sezione (*lett. D*).

C) La mancata conferma da parte della Sezione dell'ammissione a socio ausiliare o a socio effettivo o del passaggio da socio effettivo a socio ausiliare, nonché l'accoglimento o meno dell'eventuale ricorso avverso la decisione sottosezionale, vanno comunicati all'interessato e alla Sottosezione a cura della Sezione. La comunicazione deve contenere la motivazione della decisione e l'informativa che, avverso la medesima, l'interessato e la Sottosezione possono proporre ricorso in appello avanti il Collegio dei Probiviri (lett. D). Questo emetterà la propria pronunzia nei termini e nei modi previsti nella precedente lett. B.

D) Le comunicazioni di cui sopra vanno date e i relativi ricorsi vanno proposti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le comunicazioni suddette vanno date entro dieci giorni dalla data della decisione o della pronunzia.

I ricorsi vanno proposti entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli Organi decidenti possono avvalersi di quanto previsto nell'art. 24 cui si rinvia. In questa ipotesi i termini per la decisione sono prorogati di ulteriori trenta giorni.

Art. 11

§ 1 – Tesseramento

I soci ausiliari ed effettivi, con la propria adesione, sono corresponsabili dell'impegno esplicato dall'Associazione, specie a livello locale.

Come segno della scelta personale di servizio, viene consegnata, ai soci ausiliari ed effettivi, la tessera di adesione all'Unitalsi.
A tutti gli altri soci viene consegnato, al momento della partecipazione al pellegrinaggio, un segno di appartenenza all'Associazione.

§ 2 – Incarichi organizzativi

I servizi del Personale volontario sono assegnati dal Presidente dell'Organo che programma i pellegrinaggi e le attività oppure dal Direttore degli stessi su delega del Presidente.
Gli incarichi organizzativi ricoperti durante i pellegrinaggi e le altre attività non costituiscono per tutti i soci titolo di merito o di prestigio, ma sono l'assunzione di una responsabilità che va svolta con spirito di umiltà e di servizio che devono sempre distinguere l'appartenenza all'Unitalsi (*art. 71, § 2*).

Art. 12

§ 1 – Categorie dei soci e servizi

I soci ausiliari ed effettivi, secondo il servizio svolto, si distinguono in: Barellieri, Sorelle di Assistenza, Medici, Sacerdoti (Assistenti Ecclesiastici e Cappellani), Ammalati e Disabili (*Statuto, art. 5*).

§ 2 – Barellieri e Sorelle di Assistenza

Sono iscritti quali soci Barellieri e Sorelle di Assistenza coloro che, partecipando ai pellegrinaggi ed alle altre attività dell'Associazione, prestano il loro servizio in favore di chi ne ha bisogno, nel rispetto delle norme dello Statuto, del Regolamento, dei ruoli e delle disposizioni dei Responsabili.

§ 3 – Medici

Sono iscritti quali soci Medici coloro che, abilitati alla professione e iscritti all'Ordine, partecipano ai pellegrinaggi ed alle altre attività dell'Associazione. Durante i pellegrinaggi e le altre attività essi collaborano con il Responsabile medico, prestano la loro opera a quanti ne hanno necessità, nel rispetto di tutte le norme deontologiche, di quelle dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni dei Responsabili e indossano la divisa prevista nell'art. 14 per i soci effettivi o ausiliari.

§ 4 – Sacerdoti: Assistenti Ecclesiastici e Cappellani

Sono iscritti quali soci di diritto, equiparati ai soci effettivi e finché dura il mandato, gli Assistenti e i Vice Assistenti Ecclesiastici delle diverse Organizzazioni territoriali (*Statuto, art. 12*).

Sono iscritti quali soci Cappellani, i Sacerdoti che collaborano con l'Assistente Ecclesiastico della Sottosezione e partecipano ai pellegrinaggi ed alle altre attività dell'Associazione.
Per la nomina, le competenze, i compiti, la qualifica e la posizione associativa degli Assistenti Ecclesiastici e dei Vice Assistenti delle diverse Organizzazioni territoriali si rinvia agli artt. 64 e 65.
Per l'ammissione dei Cappellani a soci ausiliari ed effettivi e per il servizio degli stessi si rinvia all'art. 66.

§ 5 – Ammalati e Disabili

Sono iscritti quali soci Ammalati e Disabili coloro che, in stato di sofferenza o disabilità o difficoltà, prendono parte ai pellegrinaggi ed alle attività caritative e formative poste in essere dall'Associazione, partecipano alla vita associativa e ai servizi secondo le proprie possibilità fisiche e capacità di agire e presentano la domanda di ammissione a socio ausiliare (*art. 4*). In mancanza di tale domanda vengono iscritti quali soci aggregati *(§ 7)*.
Per la loro ammissione a socio ausiliare ed effettivo si procede a norma degli artt. 5, 7 e 8.

§ 6 – Benefattori

Sono iscritti quali soci Benefattori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, vi danno la loro adesione con eventuali offerte ed iniziative benefiche varie (*Statuto, art. 10*).
L'iscrizione ha la durata di un biennio a far data dal giorno dell'adesione. Alla loro ammissione provvede il Consiglio dell'Organo interessato all'adesione. Non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione associativa annua prevista nell'art. 6.
Per la loro partecipazione alle Assemblee di Sottosezione si rinvia all'art. 59.

§ 7 – Aggregati

Sono iscritti quali soci Aggregati *(Statuto, art. 11)* – presentando alla Sottosezione di appartenenza *(art. 4 § 2)* apposita domanda predisposta dalla Presidenza Nazionale e dichiarando quanto previsto al § 1 dello stesso articolo –:

a) i pellegrini che partecipano ai pellegrinaggi *(§ 8, lett. A*);
b) gli ammalati o disabili che partecipano ai pellegrinaggi ma non presentano la domanda di ammissione a socio ausiliare *(§ 8, lett. A)*;
c) i giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che desiderano prestare servizio di volontariato con il consenso dei genitori ed affidati a persona da questi indicata *(§ 8, lett. A e lett. B)*;

d) coloro che chiedono di prestare servizio di volontariato nella Associazione nell'imminenza del pellegrinaggio o nel corso dello stesso *(§ 8, lett. C)*;
e) coloro che sporadicamente partecipano alle attività dell'Associazione (*Presidenza Nazionale, Sezioni, Sottosezioni e Gruppi) e/o usufruiscono delle strutture e dei servizi della stessa Associazione (§ 8, lett. D*);
f) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e coloro che intrattengono rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione (Statuto, art. 28) ed intendono svolgere servizio di carità nei tempi e nei modi previsti nell'art. 16 *(§ 8, lett. E*).

Per la partecipazione dei soci Aggregati alle Assemblee di Sottosezione si rinvia all'art. 59.

§ 8 – Modalità ammissione soci aggregati – Quota associativa ridotta (lett. D)

A) L'ammissione a soci delle persone indicate alle lett. a), b), c) del precedente § 7 avviene, automaticamente e di fatto, con il versamento della quota di iscrizione all'Associazione prevista nell'art. 6, § 2 al quale si rinvia, nonché della quota di partecipazione al pellegrinaggio o all'attività, con l'incameramento di dette quote da parte della Sottosezione e con l'inserimento nell'apposito elenco indicato nell'art. 13.
B) Per i giovani di cui alla lett. c) del precedente § 7 che partecipano al pellegrinaggio, se almeno uno dei genitori non è presente allo stesso, entrambi indicano, anche verbalmente, la persona partecipante cui affidare il figlio. Detti giovani possono essere coordinati da persona designata dal Presidente che organizza l'attività o il pellegrinaggio e possono indossare la divisa dell'Associazione se congiuntamente autorizzati dai Presidenti della Sezione e della Sottosezione.
   Diventati maggiorenni, la loro successiva ammissione a soci ausiliari non avviene automaticamente ma con la procedura prevista nell'art. 5.
C) L'ammissione a soci delle persone indicate alla lett. d) del precedente § 7 avviene – *come previsto nella superiore lett. A) e sentito ove possibile il Consiglio di Sottosezione* – su decisione del Presidente della stessa o, se questi non è presente al pellegrinaggio, su decisione del suo sostituto, o del Presidente della Sezione o del Direttore del pellegrinaggio. Il servizio svolto dagli stessi è valido ai fini dell'ammissione a socio effettivo se prestato per tutta o la maggior parte della durata del pellegrinaggio. Possono indossare la divisa dell'Associazione come previsto nella precedente lett. B).

D) L'ammissione a soci delle persone indicate alla lett. e) del precedente § 7 avviene, automaticamente e di fatto, con la presentazione della domanda-richiesta e il contestuale versamento della quota associativa ridotta fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, domanda e quota che hanno validità esclusivamente per ogni singola partecipazione o ogni singolo uso. In casi di difficoltà e/o del tutto eccezionali, la suddetta domanda di iscrizione può essere inizialmente formulata anche oralmente ma dovrà essere necessariamente formalizzata entro due giorni dal versamento della citata quota che deve essere versata al momento della richiesta verbale.
E) L'ammissione a soci delle persone indicate alla lett. f) del precedente § 7 avviene come previsto nella superiore lett. A) e nell'art. 16 cui si rinvia.

§ 9 – Affiliati

Sono soci Affiliati coloro che sono iscritti ad Associazioni similari, italiane e non, federate con l'Unitalsi e che chiedono, tramite la propria Associazione, di partecipare alle attività e ai pellegrinaggi per le stesse appositamente organizzati dall'Unitalsi. La posizione associativa di tali soci è valutata dall'Associazione federata di appartenenza (*Statuto, art. 11)*.

Art. 13

§ 1 – Elenchi soci Benefattori, Aggregati, Affiliati – Invio elenchi soci alle Sottosezioni e alla Presidenza Nazionale

A) I soci benefattori *(art. 12,* § *6*) sono iscritti in apposito elenco compilato e tenuto dall'Organo territoriale interessato alle offerte ed iniziative benefiche.
B) I soci aggregati (*art. 12,* § *7*) sono iscritti in apposito elenco compilato dalla Sezione sulla scorta delle domande – di partecipazione ai pellegrinaggi e/o alle attività e/o uso delle strutture dell'Associazione – presentate alla Sottosezione di appartenenza e trasmesse alla Sezione.
C) I soci affiliati (*art. 12,* § *9*) sono iscritti in apposito elenco compilato e tenuto dall'opera similare federata con l'Unitalsi che annualmente lo trasmette alla Presidenza Nazionale della stessa nei termini indicati alla seguente lett. D.
D) Gli elenchi dei soci ausiliari ed effettivi *(art. 9, § 1*) e dei soci aggregati (*lett. B*) devono essere inviati – *a cura della Sezione, da questa aggiornati ed entro la fine del mese di dicembre di ogni anno* – alla Presidenza Nazionale affinché la stessa possa adempiere all'obbli-

go giuridico di aggiornare annualmente l'elenco nazionale di tutti i soci dell'Associazione (*art. 9,* § *2*). Per l'invio dell'elenco dei soci benefattori provvede l'Organo interessato.

E) L'invio dei suddetti elenchi può essere omesso nel caso in cui i nominativi dei soci risultino inseriti nell'anagrafica computerizzata degli Organi dell'Associazione.

§ 2 – Conservazione domande di ammissione a socio elenchi dei soci, delibere, ricorsi, ecc...

Tutte le domande e le delibere di ammissione e/o non ammissione a socio ausiliare e a socio effettivo dell'Associazione, le delibere di decadenza o di esclusione o di passaggio ad altra qualifica, i ricorsi pervenuti con le relative decisioni, le domande dei soci che con qualsiasi qualifica partecipano ai pellegrinaggi e alle attività dell'Associazione, gli elenchi, di natura cartacea od elettronica, di tutti i soci indicati nel paragrafo precedente e nell'art. 9, § 1, debbono essere conservati, a cura delle Sottosezioni e delle Sezioni e unitamente a tutte le altre delibere da queste adottate con i relativi verbali, nell'archivio delle stesse per un periodo di almeno dieci anni (*art. 69*).
Analogamente provvederà il Consiglio Direttivo Nazionale per le delibere e i verbali dello stesso e dell'Assemblea Nazionale.

Art. 14

§ 1 – Divisa

I Soci effettivi, i Soci ausiliari e i Giovani aggregati sono tenuti ad indossare la divisa dall'Associazione, che è segno di compostezza, unità, disponibilità di servizio e soprattutto è segno di umiltà e di ricchezza spirituale interiore. In ogni caso la divisa va portata con dignità e con ordine.

§ 2 – Divisa tradizionale

A) Per le Sorelle di Assistenza:
Camice bianco con colletto di plastica o di tessuto, grembiule bianco, velo bianco con crocetta, golf blu, mantella o cappotto blu, borsa blu (non sono ammessi zainetti o marsupi), calze bianche (non gambaletti), scarpe normali bianche chiuse. Non è consentito calzare zoccoli o scarpe aperte.
Il velo deve coprire tutti i capelli e, se lunghi, vanno raccolti e non portati sciolti.

Il frontino del velo deve essere portato diritto ed appoggiato sulla testa e non schiacciato sulla fronte o all'indietro. Il velo non può essere tolto in pubblico, nemmeno in albergo. Il camice ed il grembiule devono coprire il ginocchio.

B) Per i Barellieri:
Giacca sahariana blu, pantaloni jeans o scuri, camicia celeste, cravatta, scarpe normali chiuse. Non è consentito calzare zoccoli o scarpe aperte.

§ 3 – Divisa blu per i soci ausiliari ed effettivi

Maglietta dell'Associazione, pantaloni jeans oppure gonna jeans o scura che deve coprire il ginocchio, felpa, scarpe normali chiuse. Non è consentito calzare zoccoli o scarpe aperte.

§ 4 – Divisa per le Giovani aggregate e i Giovani aggregati

Pantaloni jeans o scuri oppure gonna jeans o scura che deve coprire il ginocchio, camicia o maglietta polo bianca o blu, scarpe normali chiuse. Non è consentito calzare zoccoli o scarpe aperte.
Per il servizio in Refettorio o in Sala, le Giovani aggregate devono portare in testa un fazzoletto blu che raccolga tutti i capelli.

§ 5 – Divisa da indossare

a) Le Sorelle e i Barellieri, nella sede di svolgimento dei pellegrinaggi, indossano stabilmente la "divisa tradizionale" prevista al superiore § 2 per la permanenza nei Santuari e, se richiesta dal Presidente dell'Organo interessato, va indossata nello svolgimento delle principali attività nazionali, sezionali e sottosezionali.
b) Le Sorelle e i Barellieri,
   - durante il viaggio in aereo indossano stabilmente la "divisa tradizionale" prevista nel superiore § 2;
   - durante gli altri viaggi indossano la citata "divisa tradizionale" (con il camice celeste e la cuffia o il velo per le Sorelle), oppure – *ma a seguito di decisione del Consiglio dell'Organo che organizza il pellegrinaggio* – la "divisa blu" prevista nel superiore § 3;
c) Le Giovani aggregate e i Giovani aggregati, nella sede di svolgimento dei pellegrinaggi, nelle altre attività e durante i viaggi, indossano la divisa per gli stessi prevista nel superiore § 4.

§ 6 – Norme comportamentali

Il comportamento e l'atteggiamento di tutti i partecipanti ad un pellegrinaggio, soprattutto per il Personale volontario dell'Unitalsi, devo-

no essere sempre conformi, in ogni manifestazione, al carattere sacro dell'atto religioso che si compie.
La partecipazione al pellegrinaggio come Personale – *anche considerando che il suo servizio è volontario e non obbligatorio e che in ogni caso si può scegliere di partecipare da pellegrino* – comporta l'accettazione del servizio qualunque esso sia, senso del dovere e di responsabilità, puntualità, pazienza, umiltà, cortesia, discrezione ed altruismo.
Tutto il Personale, con la sola eccezione di coloro che sono impegnati nei servizi, è tenuto a partecipare a tutte le celebrazioni e a tutti gli incontri programmati durante il pellegrinaggio.
Il Personale in divisa, per l'umiltà e la ricchezza spirituale interiore che la stessa rappresenta *(§ 1*), non può portare, e non può essere consentito che porti, orecchini e gioielli di qualsiasi genere sia pure di modico valore ed anche se non appariscenti, né piercing, né usare profumi intensi, smalti colorati alle unghie, belletti vari che alterino visibilmente l'aspetto naturale e null'altro di appariscente o di cattivo gusto.
Inoltre non è consentito fumare in servizio, in treno fuori dal proprio scomparto, nei recinti dei santuari e per strada.

Art. 15

§ 1 – Prestazioni dei soci

Qualsiasi prestazione dei soci nei confronti dell'Associazione è gratuita. I soci, per eventuali incarichi espletati per conto della Associazione, possono esclusivamente chiedere il rimborso delle spese effettive sopportate *(Statuto, art. 28)*.
Per "qualsiasi prestazione gratuita dei soci" si intende ogni attività o opera, sia di natura intellettuale che manuale, temporanea o permanente, occasionale e non, resa a vario titolo ed anche se dalla legge è previsto il diritto ad avere corrisposti onorari e/o compensi vari.

§ 2 – Mantenimento qualifiche – Accettazione norme associative

I soci conservano le qualifiche acquisite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e nei tempi nello stesso previsti dovrà procedersi alla revisione e all'aggiornamento di cui all'art. 9, §§ 1 e 2.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, la permanenza nell'Unitalsi quali soci ausiliari o effettivi comporta l'accettazione implicita ed incondizionata di tutte le norme nello stesso previste.

Art. 16

Rapporto lavorativo-associativo degli impiegati

È escluso qualsiasi rapporto lavorativo dipendente del socio nei confronti dell'Associazione (*Statuto, art. 28*).
Pertanto il socio, sia esso ausiliare che effettivo, che si dimette perché assunto dall'Associazione decade dalla sua qualità di socio e alla fine del rapporto di lavoro, se presenta domanda per essere ammesso ed iscritto all'Associazione, dovrà iniziare da capo l'iter del socio ausiliare.
Tuttavia (*Statuto, art. 28*), i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e coloro che intrattengono rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione – *i quali intendono svolgere, nei periodi di ferie o tempo libero collegati al loro rapporto di lavoro, servizio di carità verso e con le persone ammalate, disabili ed in difficoltà nei pellegrinaggi e nelle attività organizzati dall'Associazione* – possono partecipare ai pellegrinaggi e alle altre attività caritative della medesima iscrivendosi con la qualifica di soci aggregati (*art. 12, § 7*), iscrizione che è limitata al periodo del pellegrinaggio e/o al tempo delle attività caritative.
Gli stessi, durante i pellegrinaggi e le attività, dovranno svolgere i servizi loro assegnati dal Presidente o dalla Direzione della Organizzazione territoriale competente, nel rispetto delle modalità, tempi, indicazioni e termini previsti per i soci ausiliari ed effettivi; indossano la divisa prevista per il Personale volontario dell'Unitalsi (*art. 14);* sono tenuti a versare la quota di partecipazione ai pellegrinaggi e alle attività e, di norma, non possono ricoprire incarichi di servizi particolari.

CAPO SECONDO

DECADENZA: DA SOCIO – DA EFFETTIVO – DALLA CARICA

Art. 17

Motivi

Il socio ausiliare o effettivo decade dalla sua qualità di socio dell'Associazione (*Statuto, art. 9,* § *1*):

A) per dimissioni volontarie, con la procedura prevista nell'art. 18, § 1;
B) per dichiarazione di decadenza automatica, equivalente alle dimissioni volontarie, con la procedura prevista nell'art. 18, § 2,:
   a) se nel biennio antecedente l'anno in cui è adottata la delibera, non ha rinnovato l'impegno associativo di adesione oppure se non ha versato la quota associativa annua di iscrizione (art. 6, §§ 1 e 2);

b) se non ha osservato la clausola compromissoria prevista nell'art. 38 dello Statuto ed esplicitata nel successivo art. 18, § 4, nonché a seguito di comportamenti in genere del socio che portano l'Associazione ad adire le vie legali;

C) per esclusione a carattere disciplinare deliberata a motivo delle azioni e degli atti indicati nell'art. 19 e con le competenze e nei modi previsti nell'art. 20 e seguenti.

D) Inoltre:
   a) il socio decade dalla qualifica di effettivo e acquisisce quella di socio ausiliare (*Statuto, art. 9, § 2*), per delibera di decadenza ordinaria adottata dagli Organi competenti preposti (*art. 8, §§ 4 e 5)*
      · se sussistono i motivi previsti nell'art. 8, § 3, lett. B/a e lett. B/b, cui si rinvia;
      · o se non professa più la fede cattolica o se vive in situazioni o sostiene posizioni che sono in aperto e pubblico contrasto con il Magistero della Chiesa (*art. 8, § 3, lett. B/c*);
   b) i Responsabili dell'Associazione (*indicati nell'art. 71, § 6*) decadono dalla carica ricoperta per i motivi e nei modi previsti nell'art. 71, §§ 5 e 6.

Per la dichiarazione di decadenza automatica dei soci ausiliari nonché dei soci effettivi che non ricoprono cariche sociali si rinvia al successivo art. 18, § 2, lett. A).

Per la delibera di decadenza ordinaria dei soci effettivi che non ricoprono cariche sociali, si rinvia al successivo art. 18, § 2, lett. B).

Per la delibera di decadenza ordinaria dei soci effettivi che ricoprono cariche sociali e per la delibera di decadenza degli stessi dalla carica ricoperta si rinvia al successivo art. 18, lett. C).

Art. 18

§ 1 – Procedimento per le dimissioni volontarie

Il socio che non desidera più appartenere all'associazione comunica le proprie dimissioni al Presidente della Sottosezione cui è iscritto.

Il Presidente informa il Consiglio di Sottosezione che ne prende atto e, nei successivi cinque giorni, ne dà comunicazione al Presidente della Sezione il quale provvede alla cancellazione del dimissionario dall'elenco dei soci a partire dal giorno della data di dimissioni.

§ 2 – Competenze e procedimento per la dichiarazione di decadenza automatica e/o per la delibera di decadenza ordinaria

La dichiarazione di decadenza automatica (*art. 17, lett. B*) e la delibera di decadenza ordinaria (*art. 17, lett. D*) dei soci ausiliari nonché dei soci

effettivi che non ricoprono cariche sociali sono adottate – *fatta salva la deroga prevista al paragrafo successivo* – dal Consiglio di Sottosezione con il procedimento di seguito previsto nella lett. A) e nella lett. B):

A) ***Dichiarazione di decadenza automatica***
Per la dichiarazione di decadenza automatica, il Presidente della Sottosezione – dopo aver constatato che il socio ausiliare o effettivo si trova in una delle situazioni previste nel precedente art. 17, lett. B/a), ed eventualmente esperimentato, ma soltanto per i soci effettivi, il sollecito e l'accertamento di cui all'art. 8, § 4 – in sede di revisione dell'elenco dei soci (*art. 9, § 1*) informa il proprio Consiglio che ne prende atto e ne dichiara la decadenza da socio dell'Associazione.
Tale dichiarazione di decadenza automatica – *stante che è equivalente alle dimissioni volontarie (Statuto, art. 9)* – non va comunicata all'interessato a meno che il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. In ogni caso il socio interessato, nei termini e modi previsti nell'art. 70, può, avverso tale dichiarazione, proporre ricorso in prima istanza avanti il Consiglio della Sezione e poi in appello avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri (art. 10).
Inoltre detta dichiarazione di decadenza automatica non va confermata dalla Sezione ma va inviata, entro dieci giorni, al Presidente della stessa, il quale – *dopo aver verificato che sussistono le situazioni previste per la decadenza automatica* – provvede alla cancellazione del decaduto dall'elenco dei soci a partire dal giorno successivo a quello della dichiarazione.
La dichiarazione di decadenza automatica prevista al precedente art. 17, lett. B/b, (inosservanza della clausola compromissoria), decorre dal giorno di notifica dell'atto introduttivo della controversia giudiziaria.

B) ***Delibera di decadenza ordinaria***
Per la delibera di decadenza ordinaria dei soci effettivi che non ricoprono cariche sociali, si procede nei modi previsti nell'art. 8, § 4. In questo caso la deliberazione adottata dal Consiglio di Sottosezione va comunicata al socio decaduto nei modi, con l'informativa e nei termini previsti nell'art. 10 ed entro gli stessi termini ivi indicati va trasmessa in copia alla Sezione e il Presidente della stessa, in mancanza di ricorso, provvede alla cancellazione del socio interessato dall'elenco dei soci effettivi e ad inserirlo nell'elenco dei soci ausiliari.

C) Invece, per la delibera di decadenza ordinaria da socio effettivo di coloro che ricoprono cariche sociali nonché per la decadenza dalla

carica ricoperta dai Responsabili e dai Componenti di un Organo dell'Associazione – *richiamati nell'art. 71, §§ 5 e 6, e per i motivi in questi previsti* – si procede con delibera adottata secondo le competenze, le norme e le modalità per la esclusione da socio previste nel successivo Capo Terzo (*art. 20 e seguenti*), omesso il tentativo di conciliazione.

§ 3 – Deroga circa la competenza per la decadenza automatica

Al fine di provvedere all'annuale aggiornamento dell'elenco sottosezionale dei soci ausiliari e dei soci effettivi e in particolare all'annuale giuridico aggiornamento obbligatorio dell'elenco nazionale (*art. 13, lett. D*), ricorrendo – *per i soci ausiliari e per gli effettivi che non ricoprono cariche sociali* – uno dei motivi previsti nel precedente art. 17, lett. B/a), (*mancati rinnovi impegno associativo di adesione e/o versamento quota associativa*), il Presidente di Sezione sollecita il Presidente di Sottosezione a provvedere in ordine alla decadenza automatica. In mancanza, il Consiglio di Sezione – *valutata l'opportunità o meno, soltanto per i soci effettivi, di procedere al sollecito ed all'accertamento previsti nell'art. 8, § 4* – può adottare la relativa dichiarazione di decadenza automatica.
Il Presidente di Sezione – *valutata l'opportunità di darne comunicazione al socio interessato (§ 2, lett. A, secondo comma*) – provvede alla cancellazione dello stesso dall'elenco dei soci dell'Associazione e informa il Presidente di Sottosezione.

§ 4 – Clausola compromissoria

A) In conformità a quanto previsto al can. 1713 del Codice di Diritto Canonico (Statuto, art. 38), le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci tutti indicati al precedente art. 4, anche con riferimento ad eventuali diritti pregressi, devono essere risolte unicamente ricorrendo, in ogni caso ed in via preliminare, al tentativo obbligatorio di transazione e riconciliazione da espletarsi tra il Presidente dell'Unitalsi o suo delegato ed il socio e poi, in caso di esito negativo, affidandone la decisione definitiva al giudizio di un arbitrato irrituale secondo le norme appresso previste.
   Sono escluse le controversie che riguardano diritti previsti come inderogabili dalle Leggi dello Stato Italiano nonché quelle appositamente disciplinate nel presente Regolamento.
B) La sottoscrizione della domanda di adesione a socio dell'Unitalsi o il versamento della quota associativa o la partecipazione di fatto ai pellegrinaggi o alle attività della stessa effettuati dai suoi Organi

territoriali, esplicano ogni efficacia quale formale accettazione della clausola compromissoria riportata nella precedente lett. A.
In ogni caso il socio che, in contrasto con quanto sopra previsto, adisca l'Autorità Giudiziaria o con il suo comportamento induca l'Associazione ad adire le vie legali, anche per la considerazione che l'azione giudiziaria determina una situazione di conflittualità tra le parti, decade automaticamente dalla qualifica di socio dell'Associazione (*Statuto, art. 38*).

C) Il Collegio è costituito da tre componenti: uno è nominato dall'Unitalsi, uno dal socio e il terzo, come appresso, dall'Autorità Giudiziaria del Foro nel cui territorio ha sede la Sezione dell'Unitalsi alla quale il socio risulta iscritto.
La parte che per prima nomina il proprio arbitro comunica all'altra, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il nominativo dell'arbitro con l'invito a designare il proprio entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
Con la nomina dell'arbitro, le parti implicitamente assumono l'obbligo di accettare, qualunque esso sia, il lodo che sarà pronunciato dagli arbitri (*lett. G*).
Dopo tali nomine i due arbitri designati dalle parti presentano ricorso congiunto all'Autorità Giudiziaria sopra prevista per la nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio arbitrale.

D) Venendo a mancare per qualsiasi motivazione uno o più arbitri si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina.
Ciascuna parte, per i motivi indicati nell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, può ricusare l'arbitro che non ha nominato. Nel caso di ricusazione dell'arbitro nominato dall'Autorità Giudiziaria, competente a decidere sulla ricusazione e sulla eventuale nomina di altro arbitro è la stessa Autorità che lo ha nominato; nel caso di ricusazione di uno degli arbitri nominato dalle parti, competente a decidere sulla ricusazione è il Collegio dei Probiviri dell'Unitalsi (*art. 49, § 2/b*) e, sulla ulteriore nomina, la parte che ha nominato l'arbitro ricusato.

E) Le sedute del Collegio arbitrale sono convocate e presiedute dal Presidente dello stesso il quale, subito dopo la prima riunione, comunicherà alle parti il luogo in cui il Collegio terrà le sue sedute.
I tre arbitri svolgono la loro attività con comportamento ed intendimenti transattivi con lo scopo specifico di addivenire alla transazione della controversia e sono dispensati dall'osservanza di particolari procedure e specifiche formalità salva la verbalizzazione delle sedute e della decisione.

F) Il Presidente del Collegio arbitrale comunica alle parti, almeno venti giorni prima e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la data in cui il Collegio si riunirà per emettere il lodo informandole che possono presentare note, memorie e documenti entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione (art. 22).
Il Collegio può chiedere informazioni e documentazioni (art. 24) a chi è a conoscenza dei fatti e può avvalersi di pareri di esperti.
Il lodo va emesso entro centoventi giorni dalla data in cui il terzo arbitro nominato dall'Autorità Giudiziaria viene a conoscenza della sua nomina e va comunicato alle parti entro trenta giorni dalla data della pronunzia.

G) Gli arbitri pronunziano il lodo quali amichevoli compositori, in via transattiva, secondo equità e a maggioranza di voti.
Il lodo emesso dagli arbitri è in ogni caso accettato dalle parti quale espressione della loro stessa specifica volontà a transigere la controversia, spiega efficacia vincolativa nei confronti delle parti, non va depositato presso l'Autorità Giudiziaria ed è insindacabile ed inappellabile.

H) Ciascuna parte provvede al rimborso delle spese e dell'onorario del proprio arbitro e resta escluso il vincolo della solidarietà.
Per l'arbitro nominato dall'Autorità Giudiziaria il rimborso delle spese e dell'onorario sono a carico, a giudizio insindacabile del Collegio, di una o di entrambi le parti e nella misura che riterrà stabilire.
Il Collegio arbitrale, nella prima seduta o successivamente, stabilisce l'ammontare del deposito per rimborso spese ed onorario dell'arbitro nominato dall'Autorità Giudiziaria, ponendole provvisoriamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna parte.

I) Per quanto non previsto nelle superiori norme, si rinvia alle leggi vigenti in materia di arbitrato irrituale.

CAPO TERZO

ESCLUSIONE DA SOCIO – SANZIONI – IMPUGNAZIONI

Art. 19

Motivi

Salvi gli eventuali ed autonomi provvedimenti della Conferenza Episcopale Italiana o Regionale o dell'Ordinario Diocesano, nelle rispettive

competenze, adottati per atti non conformi alle direttive del Magistero della Chiesa, l'esclusione da socio o le sanzioni di carattere disciplinare della censura e della sospensione massimo per un anno, possono essere adottate nei confronti del socio che si sia reso responsabile:

a) di azioni contrarie allo Statuto ed ai Regolamenti;
b) per atti non conformi alle direttive del Magistero della Chiesa;
c) per atti di indisciplina;
d) di azioni contrarie agli interessi sociali dell'Associazione comprendenti anche la promozione o la preparazione di pellegrinaggi o di altre attività per organizzazioni o associazioni similari verso gli stessi Santuari che sono meta dei pellegrinaggi unitalsiani, nonché la iscrizione a socio o la partecipazione ai pellegrinaggi di tali organizzazioni o associazioni similari nel caso in cui tali ultimi comportamenti determinino la mancata partecipazione, negli stessi anni, alla vita associativa e ai pellegrinaggi unitalsiani ed altresì la sollecitazione a partecipare a detti pellegrinaggi ed attività.

Art. 20

§ 1 – Competenza e Organi di riesame

Il procedimento è instaurato – *fatte salve le deroghe previste nei successivi §§ 2 e 3* – su iniziativa dell'Organo competente a decidere o, in mancanza, su richiesta dell'Organo superiore allo stesso.

A) La deliberazione di eventuali provvedimenti disciplinari, di cui all'articolo precedente, a carico di soci che non ricoprono cariche sociali, è assunta dal Consiglio di Sottosezione di appartenenza. Competente a decidere in seconda istanza è il Consiglio di Sezione (vedasi successiva lett. C).
B) La deliberazione di eventuali provvedimenti disciplinari, di cui all'articolo precedente, a carico di soci che ricoprano cariche sociali, è regolata come segue:
   a) nei confronti del Presidente e dei componenti il Consiglio di Sottosezione, competente a decidere in prima istanza è il Consiglio di Sezione e, in seconda istanza, il Consiglio Direttivo Nazionale (*vedasi successiva lett. C*);
   b) nei confronti dei componenti il Consiglio di Sezione, eccettuato il Presidente, competente a decidere, in prima istanza, è il Consiglio Direttivo Nazionale e, in seconda istanza, l'Assemblea Nazionale (*vedasi successiva lett. C*);

c) nei confronti del Presidente Nazionale, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, dei Presidenti di Sezione e del Presidente e dei componenti il Collegio dei Probiviri, competente a decidere, in unica istanza, è l'Assemblea Nazionale. In questo caso le decisioni della stessa non possono essere sottoposte a riesame in seconda istanza, ma possono essere sottoposte a verifica di conformità allo Statuto, al Regolamento ed al Diritto Canonico da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri (*art. 29*);

d) per il Responsabile eletto di Gruppo e per i componenti il Consiglio dello stesso, competente a decidere, in prima istanza, è il Consiglio di Sottosezione (*art. 63, § 2*) e, in seconda istanza, il Consiglio di Sezione (*vedasi successiva lett. C*).

C) La decisione dell'Organo di seconda istanza è adottata dopo che è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nell'art. 27 e questo ha avuto esito negativo.

Le decisioni degli Organi di seconda istanza possono essere sottoposte a verifica di conformità prevista nell'art. 29.

§ 2 – Deroga

Nel caso in cui il socio si renda responsabile di azioni e/o atti indicati nel precedente art. 19 durante la preparazione e/o lo svolgimento di attività promosse dalla Sezione o dalla Presidenza Nazionale, rispettivamente il Consiglio di Sezione e il Consiglio Direttivo Nazionale, in deroga alla competenza prima prevista, possono provvedervi direttamente con propria delibera. In questo caso competente a decidere in seconda istanza è, rispettivamente, il Consiglio Direttivo Nazionale o l'Assemblea Nazionale.

§ 3 – Provvedimento urgente di sospensione

Nel caso in cui il socio si renda responsabile di atti di particolare e manifesta gravità durante lo svolgimento di un pellegrinaggio e/o attività caritativa, il Presidente dell'Organo competente – *determinato ai sensi dei superiori §§ 1 e 2, oppure, in assenza di questo, il Responsabile del pellegrinaggio o dell'attività* – può procedere, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, alla sospensione immediata del socio e alla esclusione dello stesso dal pellegrinaggio o attività in corso fatta salva la ratifica da parte del Consiglio dell'Organo competente. Successivamente alla sospensione e prima di procedere alla contestazione disciplinare il Presidente dovrà procedere ad esprimere l'ammonizione fraterna di cui all'art. 22 §1.

Art. 21

Incompatibilità a decidere

Alle sedute e alle decisioni previste nell'articolo precedente alla lett. A) e alla lett. B), punto a) e punto b), nonché del Collegio dei Probiviri per il tentativo di conciliazione (*art. 27*) e per la verifica di conformità (*art. 29*), non può partecipare il componente parente del socio, secondo il criterio espresso nell'art. 75, lett. B/g, nei cui confronti si procede disciplinarmente. Inoltre, alle sedute e alle decisioni previste nel § 1, lett. B/c), dell'articolo precedente non può partecipare il componente che ne faccia parte e nei cui confronti si procede disciplinarmente nonché il parente dello stesso secondo il citato criterio.

Art. 22

§ 1 – Ammonizione Fraterna

In conformità a quanto previsto ai canoni 1339 e 1342 del codice di diritto canonico, prima di procedere alla contestazione degli addebiti disciplinari, il Presidente dell'organo interessato / competente dovrà esprimere l'ammonizione fraterna. Dell'ammonizione fraterna e della riprensione deve sempre constare da una prova documentale, che si conservi negli archivi dell'Associazione.

§ 2 – Contestazione – Deduzioni alla contestazione

A colui nei cui confronti si intende procedere disciplinarmente l'addebito deve essere contestato *(§ 2)* dal Presidente dell'Organo competente. Nel caso si proceda disciplinarmente nei confronti del Presidente Nazionale, l'addebito deve essere contestato dal Vice Presidente Nazionale Vicario (*art. 45*) e allo stesso vanno inviati le note ed i documenti di cui infra. Entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare, l'interessato può inviare, al Presidente dell'Organo procedente e/o decidente, note e documenti a sua difesa e chiedere di essere ascoltato dall'Organo collegiale competente prima della decisione per esporre le proprie ragioni anche oralmente (art. 24). Tale facoltà può essere esercitata anche dagli Organi la cui decisione è impugnata o sottoposta a verifica di conformità (art. 29).

§ 3 – Modalità

Le contestazioni, le comunicazioni, le decisioni, i ricorsi, le ricusazioni, le richieste e l'invio di documenti relativi alle fattispecie tutte previste

nel presente Capo Terzo e quant'altro alle stesse connesso, vanno inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e nei termini via via previsti.

Art. 23

Ricusazione

Il socio nei cui confronti si procede disciplinarmente può ricusare per gravi motivi uno o più componenti dell'Organo decidente.
L'istanza va inviata *(art. 22, § 2)* – entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione o dalla ricezione della decisione che si intende impugnare al Presidente Nazionale (o al Vice Presidente Nazionale Vicario nel caso si proceda disciplinarmente nei confronti del Presidente Nazionale) e per conoscenza al Presidente dell'Organo che dovrà decidere.
Il Presidente Nazionale, acquisite eventuali informazioni, decide, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di ricusazione, con provvedimento inappellabile che va comunicato, entro i successivi cinque giorni (*art. 22,* § *2*), al socio ricusante, ai componenti ricusati e per conoscenza al Presidente dell'Organo che dovrà decidere. In caso di accoglimento della istanza di ricusazione, l'Organo competente si pronunzierà senza il componente o i componenti ricusati ed in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente o di chi lo sostituisce.
Per la ricusazione del Presidente o di uno o più componenti il Collegio dei Probiviri si rinvia all'art. 51.

Art. 24

Richiesta note e documenti

L'Organo procedente in qualunque grado può acquisire note e documenti o richiederli alle parti e a chiunque sia a conoscenza dei fatti, con l'invito ad inviarli al Presidente di detto Organo entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Inoltre, a parere insindacabile dell'Organo procedente, le parti potranno essere sentite personalmente per esporre le proprie ragioni anche oralmente.

Art. 25

Decisione di prima istanza

La decisione degli Organi che applicano sanzioni disciplinari va comunicata (art. 22, § 2) al socio nei cui confronti si è proceduto e all'Organo

(art. 58, § 2, lett. m) che ha eventualmente richiesto di procedere disciplinarmente (art. 26, lett. b).
La comunicazione deve contenere la motivazione della decisione e l'informativa della possibilità di ricorso all'Organo di seconda istanza ove previsto (art. 20) da parte dei legittimati appresso indicati.

Art. 26

Ricorso di seconda istanza – Legittimati

Avverso la decisione dell'Organo di prima istanza può essere proposto ricorso avanti l'Organo di seconda istanza ove previsto.
Legittimati a proporre il ricorso sono:

a) il socio nei cui confronti è stata applicata una sanzione disciplinare;
b) l'Organo che ha eventualmente richiesto di procedere disciplinarmente ma nel solo caso di non applicazione di sanzione. Nel caso che Organo richiedente il procedimento sia quello di seconda istanza, il ricorso va proposto avanti all'Organo superiore a questo.

Il ricorso va inviato (*art. 22,* § *2*) al Presidente dell'Organo di seconda istanza entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.
Copia del ricorso, a cura del Presidente dell'Organo di seconda istanza ed entro cinque giorni dalla ricezione dello stesso, va inviata (*art. 22,* § *2*):

- al Presidente del Collegio dei Probiviri per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nell'articolo seguente;
- al Presidente dell'Organo di prima istanza e al Presidente dell'Organo che ha eventualmente richiesto di procedere i quali possono formulare eventuali deduzioni da inviare al citato Collegio entro il termine previsto nell'articolo seguente;
- al socio interessato nel caso di ricorso da parte dell'Organo che ha eventualmente richiesto di procedere disciplinarmente (*superiore lett. b*).

Art. 27

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Il Collegio dei Probiviri, quale amichevole compositore ed eventualmente avvalendosi di quanto previsto nell'art. 24, dovrà convocare le parti interessate e fissare la data della seduta per tentare di dirimere la controversia.

L'avviso di convocazione va spedito (*art. 22, § 2*) entro trenta giorni dalla ricezione della copia del ricorso di cui all'articolo precedente e la seduta va fissata entro sessanta giorni dalla citata ricezione. L'avviso dovrà contenere l'informativa che le parti possono inviare (*art. 22,* § *2*) note e documenti al Presidente del Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla data di ricezione della convocazione.
Ove il tentativo vada a buon fine, il Collegio emetterà un lodo di definitiva amichevole composizione da comunicare, entro dieci giorni, al Presidente dell'Organo di seconda istanza ed il procedimento di riesame si interromperà definitivamente.
In mancanza il Collegio darà atto dell'esito negativo del tentativo di composizione e redigerà apposito verbale che invierà, entro dieci giorni (*art. 22,* § *2*) al Presidente dell'Organo di seconda istanza e per conoscenza alle parti interessate ed il procedimento di riesame riprenderà il suo iter.

Art. 28

Decisione di seconda istanza

L'Organo di seconda istanza, eventualmente avvalendosi di quanto previsto nell'art. 24, decide entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di esperimento negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, comunicando agli interessati, entro cinque giorni da tale ricezione (*art. 22,*§ *2*) che potranno far pervenire note e documenti al Presidente dell'Organo decidente (*art. 22,* § *2*) entro dieci giorni dalla data di ricezione di questa comunicazione. L'Assemblea Nazionale delibererà alla prima seduta utile.
La decisione dell'Organo di seconda istanza va comunicata, entro quindici giorni (*art. 22, § 2*), al socio nei cui confronti si è proceduto, all'Organo di prima istanza e all'Organo che ha eventualmente richiesto di procedere disciplinarmente.
La comunicazione deve contenere la motivazione della decisione e l'informativa, nel solo caso in cui si disponga l'applicazione di un qualsivoglia provvedimento disciplinare, della possibilità di richiesta della verifica di conformità di cui all'articolo seguente avanzata dal legittimato nello stesso previsto.

Art. 29

§ 1 – Verifica di conformità – Legittimato

Le decisioni di seconda istanza e quelle in unica istanza dell'Assemblea Nazionale, ma nel solo caso in cui dispongano l'applicazione di un

qualsivoglia provvedimento disciplinare, possono essere sottoposte a verifica di conformità allo Statuto ed al Regolamento ed alle norme del Codice di Diritto Canonico da parte del Collegio dei Probiviri (*art. 49,* § *1/b*).
Legittimato a richiedere la suddetta verifica è esclusivamente il socio nei cui confronti si è proceduto.

§ 2 – Modalità richiesta verifica di conformità

La richiesta di verifica di conformità proposta dall'interessato deve essere inviata (*art. 22,* § *2*) – entro venti giorni dalla ricezione della decisione disciplinare di seconda istanza o in unica istanza dell'Assemblea Nazionale – al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri (o al suo componente più anziano nel caso si proceda nei confronti del Presidente dello stesso).
Copia della richiesta e a cura dell'interessato deve essere inviata (art. *22, § 2*) per conoscenza e negli stessi termini di cui sopra, al Presidente dell'Organo che ha emesso la decisione che si intende sottoporre a verifica e al Presidente dell'Organo di prima istanza.

§ 3 – Decisione della verifica di conformità

Il Presidente del Collegio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di conformità, comunica alle parti interessate che possono fargli pervenire note e documenti entro dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione.
La decisione – previo parere dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale o del Vice Assistente su materie di ordine morale di loro competenza, richiesto, ricorrendone i presupposti, dal Presidente del Collegio – deve essere resa dal Collegio dei Probiviri entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
La decisione va presa a maggioranza dei componenti intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Collegio o, in assenza di questo, quello del componente che lo sostituisce.
Il Collegio dei Probiviri, ove ritenga la decisione applicativa di provvedimento disciplinare non conforme allo Statuto, al Regolamento ed alle norme del Codice di Diritto Canonico, annulla la decisione impugnata.
Ove ritenga che tale decisione sia stata emessa nel rispetto di tali norme, conferma la decisione sottoposta a verifica.
La decisione del Collegio va comunicata (*art. 22, § 2*), a cura dello stesso, alle parti interessate entro trenta giorni (*art. 30*).

Art. 30

Efficacia delle decisioni – Comunicazione della decisione definitiva

Ad eccezione dell'eventuale provvedimento urgente di sospensione assunto a norma dell'art. 20, § 3, nei casi previsti nel presente Capo Terzo la richiesta di riesame in seconda istanza e la richiesta di verifica di conformità sospendono l'efficacia delle decisioni di esclusione e le sanzioni a carattere disciplinare a carico dei soci rese dagli Organi competenti sia in prima che in seconda istanza nonché quelle rese dall'Assemblea Nazionale in unica istanza.
In mancanza delle citate richieste nei termini e nei modi previsti, le decisioni di cui sopra divengono esecutive (*art. 70*).
La decisione esecutiva di esclusione o di applicazione di sanzioni disciplinari va comunicata, entro dieci giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, al Presidente di Sezione cui il socio escluso o sanzionato è iscritto per provvedere alla cancellazione dello stesso dall'elenco dei soci o prendere atto della decisione sanzionatoria. A tale comunicazione provvede il Presidente dell'Organo che è tenuto a constatarne la esecutività oppure il Presidente del Collegio dei Probiviri nel caso di richiesta di verifica.

- TITOLO III -
DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI E DEGLI ORGANI STRAORDINARI

CAPO PRIMO
PRESIDENZA NAZIONALE – SEZIONI – SOTTOSEZIONI – GRUPPI

Art. 31

§ 1 – Organizzazione

L'Associazione ha carattere unitario nazionale e opera su tutto il territorio italiano mediante le Sezioni, le Sottosezioni e i Gruppi (*Statuto, artt. 3 e 13*).

§ 2 – Organi ordinari e Organi straordinari

A) Sono Organi ordinari dell'Associazione (*Statuto, art. 13*):
   a) con competenza nazionale: l'Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio Nazionale

dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti nonché l'Assemblea Nazionale degli elettori;

b) con competenza sezionale: l'Assemblea di Sezione, il Presidente di Sezione, il Consiglio di Sezione nonché l'Assemblea degli elettori di Sezione;

c) con competenza sottosezionale: l'Assemblea di Sottosezione, il Presidente di Sottosezione, il Consiglio di Sottosezione nonché l'Assemblea degli elettori di Sottosezione;

d) con competenza locale: l'Assemblea del Gruppo, il Responsabile del Gruppo, nonché il Consiglio e l'Assemblea degli elettori se previsti.

B) Sono Organi straordinari dell'Associazione il Commissario e il Commissario ad acta (*successivi Capi Secondo e Terzo*).
Gli stessi non ricoprono una carica sociale ma hanno la funzione di provvedere a mansioni o incarichi specifici. Inoltre la loro nomina non interrompe la continuità dei mandati ricoperti negli Organi ordinari (*art. 72,* § *1/A*) e la loro funzione è compatibile con le cariche sociali ordinarie dell'Associazione (*art. 75,* § *2*).

Art. 32

Organi centrali

L'Associazione opera ed agisce con competenza nazionale attraverso i suoi Organi centrali – *l'Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale* – che determinano il cammino unitario della stessa secondo i carismi propri della Costituzione Associativa.
Per le funzioni ed attribuzioni dell'Assemblea Nazionale, del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si rinvia al Titolo IV, rispettivamente Capo Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto.

Art. 33

Organi territoriali

SEZIONI

Le Sezioni coincidono ordinariamente con le Regioni Ecclesiastiche costituite nel territorio dello Stato Italiano. Per ragioni particolari possono esistere più Sezioni nell'ambito della stessa Regione Ecclesiastica (*Statuto, art. 13*).
Inoltre possono essere costituite Sezioni interregionali in accordo con le rispettive Conferenze Episcopali.

Hanno competenza nell'ambito del territorio assegnato. Detto territorio può essere variato con delibera dell'Assemblea Nazionale adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti aventi diritto di voto deliberativo.
La sede ufficiale della Sezione è nella Diocesi dove l'Associazione inizialmente ha operato; in caso diverso la sede è nel capoluogo di regione od in altra località a giudizio insindacabile dell'Assemblea Nazionale.
Nel territorio delle Diocesi in cui ha sede la Sezione deve essere costituita la Sottosezione.
Per la costituzione di una Sezione si rinvia al seguente art. 34.
Per le funzioni ed attribuzioni dell'Assemblea, del Presidente e del Consiglio di Sezione si rinvia al Titolo IV, Capo Sesto.

SOTTOSEZIONI

Le Sottosezioni coincidono ordinariamente con le Diocesi Italiane. Nelle Diocesi di particolare consistenza sia numerica che per estensione di territorio possono esistere più Sottosezioni. Possono anche essere costituite Sottosezioni interdiocesane in accordo con i rispettivi Ordinari (*Statuto, art. 13*).
Hanno competenza nell'ambito del territorio assegnato. Detto territorio può essere variato con delibera dell'Assemblea di Sezione adottata con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto deliberativo e confermata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le Sottosezioni favoriscono il percorso formativo dei ragazzi e dei giovani nell'ambito delle proprie attività.
La sede ufficiale della Sottosezione è normalmente nel luogo di residenza dell'Ordinario.
Per la costituzione, la fusione e la trasformazione di una Sottosezione si rinvia al successivo art. 34 e 34 bis.
Per le funzioni ed attribuzioni dell'Assemblea, del Presidente e del Consiglio di Sottosezione si rinvia al Titolo IV, Capo Settimo.

GRUPPI LOCALI

I Gruppi coincidono con il territorio di una o più Parrocchie limitrofe, o delle città o dei quartieri delle stesse o di uno o più paesi limitrofi appartenenti ad una Sottosezione.
Per la costituzione dei Gruppi, per gli Organi e le funzioni degli stessi si rinvia alle norme previste nello specifico Regolamento dei Gruppi (*Statuto, art. 13*).

CAPO SECONDO
COSTITUZIONE NUOVE SEZIONI E SOTTOSEZIONI

Art. 34

Nomina di Commissario

Per l'eventuale costituzione di una Sezione, il Consiglio Direttivo Nazionale, sentita la Conferenza Episcopale Regionale, delibera la nomina di un Commissario.
Per l'eventuale costituzione di una Sottosezione, il Consiglio di Sezione, sentito l'Ordinario Diocesano, delibera la nomina di un Commissario.
Il Presidente dell'Organo deliberante provvede all'insediamento del Commissario dopo la conferma mediante benestare sulle qualità morali da parte dell'Autorità Ecclesiastica competente sopra indicata.

Art. 34 bis

Fusione e trasformazione Sottosezione

Nel caso in cui nel territorio di una Diocesi vi siano più Sottosezioni, ed il numero dei Soci effettivi di età inferiore a 75 anni di una delle Sottosezioni fosse inferiore al numero dei componenti da eleggere per la formazione del Consiglio direttivo, come previsto dall'art.62 del Regolamento, o nell'ipotesi dell'impossibilità di fare eleggere il Consiglio Direttivo, e quindi di una normale gestione della Sottosezione, si dovrà procedere alla fusione delle Sottosezioni, incorporando la Sottosezione che ha il numero di Soci effettivi inferiore al numero dei componenti da eleggere per la formazione del Consiglio direttivo, nell'altra Sottosezione. Per procedere a detta fusione, previo parere favorevole del Consiglio di Sezione, che verifichi la sussistenza dei presupposti per procedere alla fusione, e sentito il parere dell'Ordinario Diocesano, dovranno essere convocate le Assemblee di entrambe le Sottosezioni, per deliberare la chiusura della Sottosezione, e l'incorporazione della stessa nell'altra Sottosezione, a seguito della quale il patrimonio della Sottosezione incorporata sarà attribuito in quello della Sottosezione incorporante.
Nell'ipotesi in cui, invece, in una Diocesi vi fosse una sola Sottosezione, ed il numero dei Soci effettivi di età inferiore a 75 anni fosse inferiore al numero dei componenti da eleggere per la formazione del Consiglio direttivo, come previsto dall'art.62 del Regolamento, o nell'ipotesi dell'impossibilità di fare eleggere il Consiglio Direttivo, e quindi di una

normale gestione della Sottosezione, il Consiglio di Sezione, sentito l'Ordinario Diocesano, delibera la nomina di un Commissario.
Decorso il termine previsto al secondo comma dell'art. 35, ove il numero dei Soci effettivi di detta Sottosezione fosse inferiore al numero dei componenti da eleggere per la formazione del Consiglio direttivo, come previsto dall'art.62 del Regolamento, si dovrà procedere alla trasformazione della Sottosezione in gruppo. In detta ipotesi l'Assemblea della Sottosezione previa acquisizione del parere del Consiglio di Sezione, che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per procedere a detta trasformazione, e previa acquisizione del benestare dell'Ordinario Diocesano, dovrà deliberare la trasformazione della Sottosezione in gruppo. Il gruppo che sarà costituito entrerà a far parte della Sottosezione presente nella Diocesi territorialmente più vicina, indicata dal Consiglio di Sezione.
A tutte le Assemblee sopra previste dovranno essere invitati a partecipare anche i soci ausiliari, con minimo due anni di anzianità (pur non votanti), ed il Presidente della Sezione.

Art. 35

Durata e poteri del Commissario – Facoltà – Mancanza

La gestione commissariale – sia nei casi di cui sopra che in quelli previsti nel successivo art. 36 – non può avere durata superiore ad un anno; il Consiglio Direttivo Nazionale o il Consiglio Sezionale possono prorogare tale durata con delibera motivata.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 34 bis la durata della gestione commissariale è stabilita per il periodo necessario per permettere la costituzione di un Consiglio Direttivo, e quindi fino al momento in cui il numero dei Soci effettivi di età inferiore a 75 anni fosse superiore al numero dei componenti da eleggere per la formazione del Consiglio direttivo, ed in ogni caso la durata della gestione commissariale non può essere di oltre cinque anni.
Il Commissario esercita – dal giorno del suo insediamento – tutti i poteri e le facoltà previsti nello Statuto e nel presente Regolamento per il Presidente eletto e quelli ordinariamente esercitati dal rispettivo Consiglio. Inoltre, dal giorno dell'insediamento, è tenuto ad assolvere gli adempimenti tutti previsti per il Presidente eletto e per il suo Consiglio formulati nello Statuto e nei Regolamenti e con le relative responsabilità tutte collegate e previste nell'art. 71, § 4.
Nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, il Commissario, sentito il Presidente dell'Organo che lo ha insediato, può nominare uno o più

collaboratori specifici per farsi coadiuvare nelle sue attività e/o per rappresentarlo nelle Assemblee dell'Organo superiore (*art. 54, § 2, e art. 59, § 2*).
Nel caso in cui per un qualsiasi motivo venisse a mancare il Commissario, l'Organo competente provvede alla nomina e all'insediamento di altro Commissario nei modi prima indicati.

CAPO TERZO
COMMISSARIAMENTO – COMMISSARIO AD ACTA

Art. 36

§ 1 – Motivi

Per i motivi e nei modi appresso previsti, le Sezioni, le Sottosezioni e i Gruppi con Responsabili eletti possono essere sottoposti a regime commissariale (Statuto, art. 13):

a) per gravi motivi o comportamenti di carattere morale e/o economico *(§ 2, secondo comma*) posti in essere da uno o più componenti del Consiglio e contrari alle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
b) o per gravi decisioni, o irregolarità o comportamenti degli stessi contrari alle norme dello Statuto e dei Regolamenti e ad eccezione dei casi in generale che possano essere risolti nominando un commissario ad acta (art. 40);
c) o quando, per qualunque motivo, vengano a mancare o si dimettano, contestualmente o nell'arco di sette giorni, tre dei componenti eletti il Consiglio di Sezione o di Sottosezione (art. 72, § 4/d);
d) o nel caso di decadenza o esclusione da socio del Presidente di Sezione o di Sottosezione o del Responsabile eletto di Gruppo per i motivi previsti negli artt. 17 e 19 nonché nell'art. 71, § 5, (disimpegno);
e) o nel caso di decadenza dalla carica sociale ricoperta dagli stessi (Presidente di Sezione o di Sottosezione o del Responsabile eletto di Gruppo) per inosservanza della norma prevista nell'art. 71, § 6, (corsi di formazione);
f) o per i motivi di scioglimento di un Consiglio previsti nell'art. 72, § 3, lett. B) e lett. C), e nell'art. 74, § 1, ai quali si rinvia (*mancanza e/o inoperosità del Vice Presidente in sostituzione del Presidente*).

Nei casi suddetti si procede come previsto nel presente Capo Terzo. L'eventuale delibera di decadenza o di esclusione può essere adottata contestualmente a quella per il commissariamento.
L'Associazione può essere sottoposta a regime commissariale con decisione della Conferenza Episcopale Italiana a norma del Can. 318 del

Codice di Diritto Canonico (*Statuto, art. 13*) per i motivi che essa ritiene. Il Consiglio Direttivo Nazionale si scioglie e vengono indette nuove elezioni [(*art. 72, § 4, lett. g*)] nei casi previsti nell'art. 72, § 3, lett. A), e nel caso che per qualunque motivo vengano a mancare o si dimettano, contestualmente o nell'arco di sette giorni, quattro dei componenti eletti.

§ 2 – Competenza – Procedimento – Conferma – Durata

Allo scioglimento del Consiglio di Sezione o del Consiglio di Sottosezione o del Consiglio di Gruppo si procede (*art. 37*) con delibera motivata – e la contestuale nomina del Commissario – adottata rispettivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal Consiglio di Sezione, e per il Gruppo dal Consiglio di Sottosezione o dall'Organo che lo ha costituito. Allo scioglimento del Consiglio di Sottosezione e del Gruppo si procede d'intesa, rispettivamente, con il Consiglio Direttivo Nazionale (*art. 58,* § *1, lett. f*) o con il Consiglio di Sezione (*art. 63,* § *1, lett. g*).Può essere nominato Commissario di Sezione o Sottosezione un socio effettivo che abbia un'età superiore ai 75 anni al momento della nomina. Nel solo caso di commissariamento dei Consigli di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo per i motivi o i comportamenti di carattere morale previsti nella lett. a) del paragrafo precedente, si procede, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, § 4, sentito rispettivamente il Presidente della Conferenza Episcopale Regionale, l'Ordinario Diocesano, l'Assistente Spirituale del Gruppo o, in mancanza di questo, l'Assistente Ecclesiastico dell'Organo che lo ha costituito.
In ogni caso il Commissario nominato va confermato mediante benestare sulle qualità morali dall'Autorità Ecclesiastica di riferimento indicata nell'art. 34 e va insediato dal Presidente dell'Organo deliberante.
Può essere nominato Commissario di Sezione o Sottosezione un socio effettivo che abbia una età superiore ai 75 anni al momento della nomina. Per la durata e i poteri del Commissario si rinvia all'art. 35.

§ 3 – Incompatibilità a decidere

Alle sedute e alle decisioni degli Organi che dispongono il commissariamento o procedono al riesame dello stesso in seconda istanza o alla verifica di conformità (*art. 39*), non possono prendere parte i componenti che sono imparentati – *secondo il criterio espresso nell'art. 75, lett. B/g* – con un componente a qualsiasi titolo dell'Organo che si intende sottoporre o è stato sottoposto a commissariamento.
Inoltre, alla seduta dell'Assemblea Nazionale per procedere al riesame del commissariamento (*art. 38*) non può partecipare il Presidente della Sezione commissariata ma può essere sentito dalla stessa a giudizio insindacabile della medesima.

Art. 37

§ 1 – Comunicazione della contestazione

Nel caso in cui si intenda sottoporre a regime commissariale una Sezione, o una Sottosezione o un Gruppo con Responsabili eletti, il Presidente dell'Organo competente per la decisione, fatto salvo quanto previsto al successivo § 4, deve darne comunicazione al Presidente dell'Organo che si intende sciogliere *(§ 2*) e contenente, anche in forma riassuntiva, le ragioni per le quali si intende iniziare il procedimento. Dal momento del recapito della suddetta comunicazione, gli Organi che si intendono *commissariare* possono provvedere esclusivamente all'espletamento dei compiti di ordinaria amministrazione.
Entro i dieci giorni successivi alla ricezione di tale comunicazione, il Presidente dell'Organo nei cui confronti si intende procedere a commissariamento, eventualmente avvalendosi di quanto previsto nell'art. 22, può inviare note e documenti *(§ 2)* al Presidente dell'Organo competente.
Trascorso il suddetto termine, l'Organo competente, eventualmente avvalendosi di quanto previsto nell'art. 24, delibera il commissariamento e la nomina del Commissario.

§ 2 – Modalità

Le contestazioni, le comunicazioni, le decisioni, i ricorsi, le richieste e l'invio di documenti relativi al commissariamento e a quant'altro allo stesso connesso, vanno inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e nei termini via via previsti.

§ 3 – Comunicazione del commissariamento – Insediamento

La decisione che dispone il commissariamento di una Sezione o di una Sottosezione o di un Gruppo, deve essere comunicata (§ 2), entro cinque giorni, al Presidente dell'Organo di cui si è disposto lo scioglimento. La comunicazione deve contenere le motivazioni della decisione e l'informativa della possibilità di ricorso all'Organo di seconda istanza da inoltrare nei termini, nei modi e dai legittimati previsti nell'articolo successivo. Trascorsi i termini per proporre ricorso (art. 70) e ad eccezione di quanto previsto al paragrafo successivo, il Presidente dell'Organo decidente comunicherà al Presidente dell'Organo del quale si è disposto lo scioglimento, la data in cui si procederà all'insediamento del Commissario.

§ 4 – Provvedimento urgente

Nel solo caso in cui i motivi previsti nella lett. a) e lett. b) dell'art. 36, § 1, siano di particolare e palese gravità e/o rivestano carattere di urgenza,

l'Organo competente – omettendo di sentire l'Autorità Ecclesiastica di riferimento prima indicata (art. 36, § 2) per i motivi ivi richiamati e di dare la comunicazione prevista nel superiore § 1 – può procedere direttamente alla delibera di commissariamento e alla nomina del Commissario.
Inoltre, nel caso suddetto, a giudizio insindacabile dell'Organo decidente, il Presidente dello stesso può procedere all'immediato insediamento del Commissario. In questa ipotesi la comunicazione di cui al paragrafo precedente può essere consegnata, a mano e contestualmente all'insediamento del Commissario, al Presidente dell'Organo commissariato o, se ciò è impossibile, ad un componente il suo Consiglio o a persona collegata con lo stesso Organo.
Inoltre ancora, nel caso suddetto l'eventuale ricorso avverso il commissariamento non sospende l'esecuzione della delibera adottata e impugnata.

Art. 38

§ 1 – Ricorso – Competenza

Il ricorso avverso il provvedimento di commissariamento va inviato (*art. 37, § 2*) al Presidente dell'Organo di seconda istanza entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione.
Copia del ricorso e a cura del ricorrente va inviata (*art. 37, § 2*) negli stessi termini al Presidente dell'Organo di prima istanza che può inviare le proprie deduzioni all'Organo di seconda istanza entro dieci giorni dalla ricezione di detta copia.
Il riesame in seconda istanza è regolato come segue:

a) le decisioni del Consiglio di Sottosezione possono essere sottoposte ad esame di seconda istanza da parte del Consiglio di Sezione;
b) le decisioni del Consiglio di Sezione possono essere sottoposte ad esame di seconda istanza da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
c) le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere sottoposte ad esame di seconda istanza da parte dell'Assemblea Nazionale.

§ 2 – Legittimati

Legittimati a richiedere il riesame della decisione resa in prima istanza dal Consiglio di Sottosezione, dal Consiglio di Sezione, dal Consiglio Direttivo Nazionale sono, rispettivamente, il Responsabile del Gruppo, il Presidente della Sottosezione, il Presidente della Sezione oppure, in caso di assenza o impedimento degli stessi, da coloro che li sostituiscono.

§ 3 – Decisione di seconda istanza

L'Organo di seconda istanza, eventualmente avvalendosi di quanto previsto nell'art. 24, decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso comunicando (*art. 37, § 2*), entro cinque giorni dalla ricezione dello stesso, al ricorrente e all'Organo di prima istanza che potranno far pervenire (*art. 37*, § *2*) note e documenti al Presidente dell'Organo decidente entro dieci giorni dalla data di ricezione di questa comunicazione. L'Assemblea Nazionale delibererà alla prima seduta utile.
La decisione di seconda istanza, entro quindici giorni, va comunicata (art. 37, § 2), al ricorrente e all'Organo di prima istanza.
La comunicazione deve contenere la motivazione della decisione e l'informativa – ma nel solo caso di conferma del commissariamento – della possibilità di richiesta della verifica di conformità di cui all'articolo seguente avanzata dal legittimato nello stesso previsto. In mancanza di detta richiesta la decisione diventa esecutiva (*art. 70,* § *4*).

Art. 39

Richiesta verifica di conformità – Legittimati

Le decisioni di seconda istanza, ma nel solo caso di conferma del commissariamento, possono essere sottoposte a verifica di conformità allo Statuto ed al Regolamento ed alle norme del Codice di Diritto Canonico da parte del Collegio dei Probiviri nei modi e nei termini previsti nell'art. 29. Legittimato a richiedere la verifica è il Presidente dell'Organo commissariato oppure, in caso di assenza o impedimento dello stesso, chi lo sostituisce.

Art. 40

§ 1 – Commissario ad acta

Nel caso in cui un Organo non provveda ad uno o più adempimenti previsti nello Statuto e nei Regolamenti o vi provveda in modo difforme, il Presidente dell'Organo superiore, sentito il proprio Consiglio e salvo quanto previsto al paragrafo successivo, può nominare un Commissario ad acta (*Statuto, art. 13*) per provvedere all'adempimento.
La nomina è inoppugnabile ed esecutiva.
Prima della nomina, il Presidente dell'Organo superiore deve contestare (*art. 37, § 2*) l'inadempimento al Presidente dell'Organo interessato. La comunicazione deve contenere la sollecitazione ad adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della stessa e l'informativa che in

mancanza si provvederà alla nomina del Commissario ad acta e che le spese tutte sostenute da quest'ultimo saranno addebitate all'Organizzazione territoriale inadempiente.
La nomina del Commissario va comunicata, a cura del Presidente dell'Organo procedente, al Presidente dell'Organo interessato e la comunicazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora in cui il Commissario nominato si insedierà per l'espletamento del mandato ricevuto nonché l'invito a collaborare con lo stesso per sollecitamente provvedere a tale espletamento.
Le comunicazioni sopraindicate dovranno essere inviate, per conoscenza (*art. 37,* § *2*) ai componenti del Consiglio dell'Organo inadempiente.

§ 2 – Casi specifici

Per i casi specifici appositamente previsti nell'art. 72, § 4, lett. a) e lett. b), nonché nell'art. 74, § 3, del presente Regolamento e anche nei casi qui non richiamati ed omessa la procedura di cui al paragrafo precedente, il Commissario ad acta è nominato direttamente dal Consiglio dell'Organo competente e la nomina è inoppugnabile ed esecutiva.

- TITOLO IV -
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI ORDINARI

CAPO PRIMO
ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 41

Composizione – Sedute

L'Assemblea Nazionale è costituita (*Statuto, art. 14,* § *1*):
a) dal Presidente Nazionale (*art. 46, lett a*);
b) dai due Vice Presidenti Nazionali nominati dal Presidente Nazionale, i quali vi partecipano come previsto nell'art. 46, lett. d);
c) dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale (*art. 64, § 1*), dal Vice Assistente Ecclesiastico Nazionale, ove nominato, che vi partecipa come previsto nell'art. 64, § 2;

d) dai sette Consiglieri eletti (*art. 46, lett. c*);
e) dai Presidenti e/o dai Commissari delle Sezioni (*art. 54, § 2*). In caso di impedimento i Presidenti possono essere rappresentati da un Consigliere eletto della Sezione.
f) vi partecipano, inoltre, con parere consultivo: gli Assistenti Ecclesiastici di Sezione (*art. 64*), i Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dal Presidente (*art. 44*), i Probiviri (*art. 48*), i Revisori effettivi dei Conti (*art. 52*), e i Rappresentanti delle Organizzazioni similari federate con l'Unitalsi (*art. 78*).

L'Assemblea Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno (*Statuto, art. 14, § 2*) entro le scadenze indicate nel § 1 dell'articolo successivo..

In seduta straordinaria è convocata a richiesta di almeno tre decimi dei componenti aventi diritto a voto o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale (*Statuto, art. 14, § 2*), per discutere uno o più argomenti specificati nell'ordine del giorno (*art. 67*).

Per le modalità e i termini di convocazione (ordinaria, straordinaria ed urgente) si rinvia all'art. 67; per la validità delle sedute e delle deliberazioni all'art. 68; con funzioni elettive per il rinnovo delle cariche sociali all'art. 43.

Art. 42

§ 1 – Adempimenti – Scadenze

L'Assemblea Nazionale annualmente delibera (*Statuto, art. 14,* §§ *2 e 4*):

a) entro il 15 marzo:
   - l'approvazione del bilancio di previsione dell'Associazione per l'anno in corso, comprendente anche i bilanci di previsione delle Sezioni e i conti di previsione delle Sottosezioni (*art. 77, § 2*);
   - l'approvazione del rendiconto delle spese della Presidenza Nazionale sostenute nell'anno precedente (*vedasi § 2*);
   - il rendiconto consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente nel caso necessiti per essere presentato agli Organi statali;
b) entro fine maggio, e comunque entro i termini di legge:
   - l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e comprendente anche i bilanci consuntivi delle Sezioni e i rendiconti consuntivi delle Sottosezioni;
c) entro fine ottobre:
   - deliberare la quota associativa annuale;
d) entro fine novembre:

- esamina, verifica e ratifica la relazione annuale sull'andamento generale dell'Associazione per l'anno in corso;

e delibera:

- l'approvazione del programma annuale dei pellegrinaggi, delle attività nazionali e le linee programmatiche ed operative per il nuovo anno sociale, che, soltanto a questo fine, va da marzo dell'anno successivo a febbraio dell'anno seguente;
- nonché l'approvazione delle quote nazionali dei pellegrinaggi e delle attività per l'anno successivo.

Altresì delibera:

e) la ratifica dell'operato del Consiglio Direttivo Nazionale su materie allo stesso delegate dall'Assemblea (*vedasi* § *2*);
f) l'adozione, in unica istanza, di eventuali provvedimenti, previsti nel presente Regolamento e nei modi nello stesso indicati, a carico dei componenti a qualsiasi titolo della stessa Assemblea *(Presidente Nazionale, Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, Presidenti di Sezione, Presidente e componenti il Collegio dei Probiviri, artt. 19 e 20);*
g) le modifiche allo Statuto;
h) l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche agli stessi;
i) l'eventuale conferimento di deleghe in materie che siano di specifica competenza della stessa definendone i limiti;
j) quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti e nel successivo § 3.

Gli adempimenti di cui alle superiori lett. a), b), c), d), sono predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale e presentati in Assemblea dal Presidente.

§ 2 – Votazioni

Alle votazioni per l'approvazione del rendiconto delle spese della Presidenza Nazionale *(§1, lett. a)* e per la ratifica dell'operato su materie delegate dall'Assemblea Nazionale al Consiglio Direttivo Nazionale *(§1, lett. d)* non partecipano i componenti di quest'ultimo (*Statuto, art. 14,* § *4*).

§ 3 – Altri adempimenti

Inoltre l'Assemblea delibera:

a) la nomina di eventuali commissioni per controlli e studi;
b) la nomina dell'eventuale Direttore Generale dell'Associazione;
c) la ratifica degli accordi stipulati dal Consiglio Direttivo Nazionale per eventuale federazione con opere similari esistenti sia in Italia che all'estero;

d) l'equa risoluzione, con funzioni arbitrali ed in seconda istanza, delle vertenze, contestazioni, divergenze di qualsiasi natura, che possano sorgere tra Sezioni e tra queste e le Sottosezioni;
e) sui ricorsi, in seconda istanza, avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale nei confronti dei componenti i Consigli delle Sezioni, eccettuati i Presidenti delle stesse (*art. 20*);
f) sui ricorsi concernenti le operazioni elettorali relative alla elezione del Presidente e dei componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 43

Assemblea Nazionale degli Elettori

L'Assemblea Nazionale degli Elettori è costituita dal Presidente Nazionale, dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale, dai sette Consiglieri eletti (*art. 46, § 1, ultimo comma*) del Consiglio Direttivo Nazionale, dai Presidenti e/o dai Commissari delle Sezioni.
Le norme relative alla convocazione dell'Assemblea degli Elettori e alle operazioni elettorali sono previste nel Regolamento Elettorale.

CAPO SECONDO
PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 44

§ 1 – Competenze – Adempimenti – Elezione – Conferma

Il Presidente Nazionale (*Statuto, art. 15*):
a) ha la legale rappresentanza dall'Associazione;
b) convoca e presiede le sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale (*art. 67*);
c) esegue le deliberazioni di detti Organi;
d) adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo Nazionale;
e) assicura il cammino unitario dell'Associazione secondo le finalità e i carismi propri della Costituzione Associativa;
f) vigila affinché le norme dello Statuto e dei Regolamenti e le delibere adottate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo

Nazionale trovino attuazione nelle Sezioni, nelle Sottosezioni e nei Gruppi;

g) promuove rapporti di dialogo e di collaborazione con gli organismi che si occupano di pastorale della sanità e della sofferenza, nonché con Associazioni e Aggregazioni laicali dell'Apostolato per gli stessi e con le Associazioni di volontariato italiane ed estere impegnate nel servizio ai malati, ai disabili e a quanti sono in situazioni di disagio ed emarginazione;
h) può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano all'Assemblea Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale con parere consultivo (*art. 73, § 4*);
i) può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo successiva ratifica da parte di questo entro dieci giorni dalla data del provvedimento;
j) può conferire specifiche deleghe in materie che siano di sua competenza definendone i limiti.

Per la elezione del Presidente Nazionale si rinvia all'art. 46, § 1/a) e al Regolamento Elettorale; per la conferma all'art. 50, § 1/d.

§ 2 – Altre competenze

Inoltre il Presidente Nazionale:

a) ha la facoltà di intervenire liberamente, anche a mezzo delegato, alle riunioni ordinarie e straordinarie dei Consigli e delle Assemblee delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Gruppi, nonché di prendere la parola, relazionare ed esprimere pareri anche su argomenti non posti all'ordine del giorno;
b) ha la facoltà di chiedere alle Sezioni, alle Sottosezioni e ai Gruppi con Responsabili eletti, copia conforme delle delibere adottate da tali Organi;
c) ha la facoltà di inviare alle Sottosezioni e ai Gruppi corrispondenza attinente la programmazione e la divulgazione di pellegrinaggi ed attività organizzati a livello nazionale;
d) nomina la direzione dei pellegrinaggi organizzati dalla Presidenza Nazionale;
e) provvede, nei modi previsti nell'art. 40, alla nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti delle Sezioni (*Statuto art. 13*).

§ 3 – Altri adempimenti

Il Presidente Nazionale, coadiuvato dai due Vice Presidenti e dai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, altresì provvede:

a) ad assicurare, unitamente all'Assistente Nazionale, il collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana;

b) a nominare i due Vice Presidenti Nazionali (*art. 46, lett. d*) e tra questi il Vice Presidente vicario (*art. 45, § 1*) ed eventualmente a sostituirli (*art. 73,* § *4*);
c) a rilasciare procure ai Presidenti di Sezione per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito sezionale, al fine di porli in grado di agire in nome e per conto dell'Associazione in tutti gli atti di competenza della Sezione;
d) a predisporre e a presentare all'Assemblea la relazione sugli adempimenti richiamati nell'ultimo comma dell'art. 42, § 1;
e) a prendere accordi e stipulare contratti con gli enti e le società interessati ai pellegrinaggi;
f) a conferire eventuale delega al suo sostituto (*artt. 45 e 74*);
g) a conferire eventuali deleghe, ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o a soci da questo designati, per la responsabilità degli Uffici relativi all'organizzazione, all'amministrazione, ai contatti con le Sezioni, alla vigilanza sugli uffici centrali;
h) a vigilare sull'operato del Direttore Generale, ove nominato;
i) a convocare l'Assemblea Nazionale degli elettori per il rinnovo delle cariche sociali degli Organi con competenza nazionale;
j) a presiedere le Assemblee elettive di Sezione per il rinnovo delle cariche sociali o a delegare un suo rappresentante;
k) a richiedere alle Conferenze Episcopali Regionali la conferma mediante benestare sulle qualità morali dei Presidenti eletti delle Sezioni;
l) a pronunciarsi sulle richieste di ricusazione (*art. 23*);
m) a curare, coadiuvato come sopra previsto e/o dagli impiegati appositamente designati:
   - la stesura e la conservazione dei verbali e delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
   - la stesura, l'aggiornamento e la conservazione dell'elenco nazionale dei soci dell'Associazione;
   - la conservazione dell'archivio e l'organizzazione degli uffici;
n) a quant'altro è previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Art. 45

§ 1 – I due Vice Presidenti

I due Vice Presidenti Nazionali collaborano attivamente con il Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni esecutive e negli adempimenti tutti previsti per lo stesso. Il Presidente Nazionale nomina Vicario uno dei due Vice Presidenti (*art. 73,* § *3*).

§ 2 – Sostituzione temporanea del Presidente

Nei casi di assenza o impedimento temporanei, il Presidente Nazionale è sostituito, per l'ordinaria amministrazione, da uno dei due Vice Presidenti. Nel caso di assenza, impedimento, o altra motivazione che debba durare oltre un mese o nella previsione di cui all'art. 22, egli è sostituito a tutti gli effetti, per la durata dell'assenza o dell'impedimento o altro, dal Vice Presidente Vicario. Sussistendo anche per questo tali motivazioni, è sostituito dall'altro Vice Presidente e poi eventualmente dal Consigliere eletto che ha riportato il maggior numero di voti e nel caso di parità di voti dal più anziano in età.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 46

§ 1 – Composizione Consiglio

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito (*Statuto, art. 16*):

a) dal Presidente, che è eletto dall'Assemblea Nazionale degli elettori con le maggioranze previste nel Regolamento Elettorale e confermato dalla Conferenza Episcopale Italiana mediante benestare sulle qualità morali;
b) dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale e dal Vice Assistente, ove ritenuto necessario (*art. 64*), che sono nominati dalla Conferenza Episcopale Italiana sentito il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) dai sette Consiglieri, che sono eletti dall'Assemblea Nazionale degli elettori;
d) dai due Vice Presidenti, che sono nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti oppure tra i Consiglieri aggiunti (*art. 73* §§ *3 e 4*); in quest'ultimo caso partecipano alle Assemblee e ai Consigli con parere consultivo e, in assenza del Presidente, soltanto quello che, tra i due, lo sostituisce (*art. 45*) ha diritto di voto deliberativo;
e) dai Consiglieri aggiunti, eventualmente nominati dal Presidente, e dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri o un componente dello stesso, che partecipano con parere consultivo.

Nel caso in cui uno o entrambi i Vice Presidenti Nazionali venissero nominati tra i Consiglieri eletti, non dovrà procedersi ad alcuna cooptazione o integrazione del Consiglio (*art. 74, § 3, ultimo comma*).

§ 2 – Sedute

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, di norma e in seduta ordinaria, ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario.
In seduta straordinaria può essere convocato a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale oppure su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti aventi diritto a voto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, che si possono svolgere anche in via telematica, possono essere invitati a partecipare, con parere consultivo, i Presidenti di Sezione e di Sottosezione e i Responsabili di Gruppo, quando particolari situazioni lo richiedano ed a giudizio insindacabile dello stesso Consiglio.
Per le modalità e i termini di convocazione si rinvia all'art. 67; per la validità delle sedute e delle deliberazioni all'art. 68.

Art. 47

§ 1 – Adempimenti del Consiglio – Scadenze

Il Consiglio Direttivo Nazionale coordina tutta l'attività associativa sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile (*Statuto, art. 16*).
Esso annualmente delibera e provvede:

a) all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
b) a redigere ed approvare e poi sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale alle scadenze previste nell'art. 42:

   entro fine febbraio:
   - la proposta del bilancio di previsione dell'Associazione relativo all'anno in corso, comprendente anche i bilanci di previsione delle Sezioni e i conti di previsione delle Sottosezioni;
   - il rendiconto delle spese della Presidenza Nazionale sostenute nell'anno precedente;
   - la proposta di rendiconto consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente nel caso necessiti per essere presentato agli Organi statali;

   entro il quindici aprile:
   - la proposta di bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e comprendente anche i bilanci consuntivi delle Sezioni e i rendiconti consuntivi delle Sottosezioni;

   entro il trenta ottobre:
   - approvare la quota associativa annuale da proporre all'Assemblea Nazionale.

entro il quindici novembre:
- il programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività nazionali e le linee programmatiche ed operative per il nuovo anno sociale che, soltanto a questo fine, va da marzo dell'anno successivo a febbraio dell'anno seguente;
- le quote nazionali di partecipazione ai pellegrinaggi e alle attività per l'anno successivo;
- la determinazione delle quote associative per l'anno successivo.

Altresì delibera e provvede:

c) alla conferma delle quote sezionali di partecipazione ai pellegrinaggi su proposta di ciascuna Sezione;
d) a porre in essere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
e) a conferire procure, sia generali che speciali, o particolari deleghe in materie che siano di specifica competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, definendone i limiti;
f) ad assumere e nominare, fissandone le mansioni e le retribuzioni, il Personale dell'Associazione e a licenziare lo stesso;
g) all'insediamento dei Presidenti e dei Consiglieri eletti di Sezione, dei Collegi Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
h) allo scioglimento dei Consigli di Sezione, per i motivi previsti nell'art. 36, e alla nomina e all'insediamento del Commissario;
i) all'adozione, in prima istanza, di eventuali provvedimenti previsti nel presente Regolamento e nei modi nello stesso indicati, a carico dei componenti a qualsiasi titolo dei Consigli di Sezione eccettuato il Presidente;
j) a quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti, nonché nelle decisioni dell'Assemblea Nazionale.

§ 2 – Altri adempimenti

Inoltre il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) esprime il proprio parere da sottoporre alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale e di un eventuale Vice Assistente;

e altresì delibera:

b) la convocazione straordinaria dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale (*artt. 41, 46 e 67*);
c) le modalità di esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale e le conseguenti direttive da impartire alle Sezioni, alle Sottosezioni e ai Gruppi;

d) la predisposizione e l'emanazione, dopo l'approvazione dell'Assemblea Nazionale, di appositi regolamenti per la organizzazione degli Organi dell'Associazione, le qualifiche e gli adempimenti dei soci, la regolare tenuta della contabilità associativa, i servizi da svolgersi durante i pellegrinaggi e lo svolgimento delle Assemblee elettive e il rinnovo delle cariche;

e) la emanazione di indicazioni per il corretto funzionamento delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Gruppi;

f) la nomina e la designazione di rappresentanti presso Enti ed Associazioni Nazionali ed Esteri a cui l'Associazione sia chiamata a partecipare;

g) la stipula di accordi con opere similari nazionali, europee od estere per una eventuale federazione;

h) gli opportuni provvedimenti per la vigilanza sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Gruppi;

i) l'equa risoluzione, con funzioni arbitrali ed in prima istanza, se sollecitato o di propria iniziativa, delle vertenze, contestazioni, divergenze di qualsiasi natura che possano sorgere tra Sezioni e tra queste e le Sottosezioni, e anche dei casi non previsti nello Statuto e nel presente Regolamento;

j) le proposte di eventuali modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

k) le decisioni sulla applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti a seguito di richiesta dei Soci o del Presidente e/o del Consiglio di Sezione o di Sottosezione;

l) la conferma della costituzione dei Gruppi deliberati dalla Sezione;

m) l'approvazione delle spese straordinarie delle Sezioni qualora eccedano la disponibilità economica/finanziaria delle stesse;

n) il rilascio di attestati di benemerenza;

o) sui ricorsi, in seconda istanza, avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle Sezioni nei confronti del Presidente e dei componenti i Consigli di Sottosezione (*art. 20*);

p) quant'altro si renda necessario nell'interesse dell'Associazione e alla vita della stessa quando non sia attribuita alla competenza di altri Organi.

Per gli atti di straordinaria amministrazione si rinvia al Titolo VIII.

CAPO QUARTO
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 48

§ 1 – Composizione – Votazioni

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da tre componenti, aventi la qualifica di socio effettivo, eletti dall'Assemblea Nazionale, su proposta dei componenti la stessa, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto a voto. L'Assemblea Nazionale deve eleggere tra essi il Presidente del Collegio (Statuto, art. 18).
Nel caso che alla prima votazione uno o più candidati non raggiungano la maggioranza dei due terzi di cui sopra, si procede come previsto nel Regolamento Elettorale. I tre componenti devono tutti appartenere a Sezioni diverse dell'Associazione e devono essere opportunamente dotati di cognizioni tecniche giuridiche.
La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica, sia elettiva che di nomina, degli Organi dell'Associazione.
Per la incompatibilità a decidere si rinvia agli artt. 21, 36, § 3, e 68.

§ 2 – Sedute

I componenti del Collegio partecipano con parere consultivo alle sedute dell'Assemblea Nazionale e nella stessa collegialmente esprimono un parere ove richiesto; il Presidente o un Componente partecipa a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale (*Statuto, art. 18*).
Il Collegio si riunisce, anche in via telematica, di norma, ogni quattro mesi e redige verbale di ogni seduta. È convocato, anche informalmente, dal Presidente ed è presieduto dallo stesso o, in caso di assenza, dal componente più anziano in età (*art. 74, primo comma*).
Alle sedute del Collegio è esclusa la facoltà di rappresentanza a mezzo delega dei suoi componenti (Statuto, art. 36). Le sedute del Collegio sono valide se costituite con la presenza di due dei suoi componenti; le sue decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole di due dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 49

§ 1 – Compiti – Pronunzie di pareri

È compito specifico del Collegio dei Probiviri dirimere tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere a qualsiasi titolo all'interno dell'Associazione in dipendenza ed in relazione alla esecuzione dello Statuto e dei Regolamenti *(Statuto, art. 18).*

Il Collegio, con le modalità e le procedure appresso indicate, senza specifiche formalità ed eventualmente avvalendosi di quanto previsto nell'art. 24:

a) giudica inappellabilmente secondo equità e pronunzia il suo lodo come amichevole compositore;
b) verifica che le decisioni – *a carattere disciplinare e i relativi provvedimenti emessi in seconda istanza dagli Organi dell'Associazione o in unica istanza dall'Assemblea Nazionale* – siano conformi allo Statuto, ai Regolamenti e alle norme del Codice di Diritto Canonico, a seguito di richiesta inoltrata nei modi e nei termini indicati nell'art. 29; tale richiesta di verifica di conformità può essere avanzata (*art. 39*) anche in ordine ai provvedimenti di commissariamento di cui all'art. 36 confermati in seconda istanza;
c) esprime un parere con le modalità appresso previste:
   - sull'applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento qualora ne sia richiesto dal Presidente Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale o dall'Assemblea Nazionale;
   - su qualsiasi argomento venga sottoposto al suo esame dall'Assemblea Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale o da un Consiglio di Sezione;
   - su quant'altro previsto nei Regolamenti.

Attesa la natura dell'Organo e le funzioni dello stesso previste nello Statuto e nel presente Regolamento, il Collegio non può in nessun caso comminare o sollecitare o indicare provvedimenti disciplinari di qualsivoglia natura. In nessun caso il Collegio si pronunzia ex officio.
Per i casi indicati nel presente paragrafo e in quello successivo, il Collegio adotta le proprie decisioni nei modi, nei termini e con gli adempimenti previsti nei Regolamenti. A parere insindacabile del Collegio, le parti potranno essere sentite personalmente per esporre le proprie ragioni anche oralmente. Con riferimento a quanto previsto nelle superiori lett. a) e lett. b) e nel successivo § 2, le parti possono inviare al Collegio note e documenti integrativi entro dieci giorni dall'inoltro della richiesta o del ricorso e nei modi per gli stessi indicati (*art. 22, § 2*).

§ 2 – Altri compiti e adempimenti

Il Collegio inoltre:

a) esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nell'art. 27 nei modi e nei termini ivi indicati;
b) decide, con pronunzia in via definitiva ed insindacabilmente:
   sui ricorsi in ordine alla elezione del Presidente Nazionale e dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale proposti nei modi e nei termini previsti nel Regolamento delle elezioni alle cariche sociali;

sui ricorsi in appello, proposti nei modi e nei termini previsti nell'art. 10, avverso:

- la non conferma dell'ammissione a socio ausiliare o a socio effettivo;
- la conferma o non conferma del passaggio da socio effettivo a socio ausiliare;

sui ricorsi proposti dal Presidente di Sottosezione o dal socio interessato avverso il mancato accoglimento delle osservazione evidenziate dal Presidente della Sottosezione al Presidente della Sezione relativi all'aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi e dei soci ausiliari (*art. 9,* § *4*);

sulla rinunzia dell'arbitro prevista nell'art. 18, § 4, lett. D).

§ 3 – Modalità di intervento

Il Collegio conosce delle controversie di cui al presente articolo:

a) attraverso gli Organi competenti alla remissione, nei suoi confronti, delle controversie stesse;
b) direttamente su richiesta di una delle parti;
c) su concorde richiesta delle parti interessate alla controversia.

Art. 50

§ 1 – Adempimenti del Presidente

Il Presidente del Collegio:

a) convoca e presiede il Collegio;
b) provvede a dare le comunicazioni previste nel presente Regolamento in ordine ai procedimenti esaminati, alle pronunzie e alle decisioni adottate e ai pareri espressi;
c) presiede l'Assemblea Nazionale degli elettori come previsto nel Regolamento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;
d) provvede a richiedere alla Conferenza Episcopale Italiana la conferma mediante benestare sulle qualità morali del Presidente Nazionale eletto, nonché ad insediare lo stesso e i Consiglieri eletti del Consiglio Direttivo Nazionale (*Statuto, art. 18*).

§ 2 – Sostituzione e dimissioni del Presidente o di un Consigliere – Scioglimento del Collegio

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Collegio, lo stesso è sostituito dal componente più anziano in età e,

in caso di dissenso tra i componenti del Collegio, prevarrà il voto dello stesso.
Nei casi di scioglimento del Collegio per i motivi indicati nell'art. 72, § 3, lett. A) e lett. C), si procede a nuove elezioni come previsto nella stessa lett. A) e nello stesso art. 72, § 4.
Nel caso di dimissioni o impedimento permanente o decadenza o esclusione o decesso di uno dei due Consiglieri Componenti il Collegio, si procede alla cooptazione di altro Consigliere come previsto nell'art. 74, § 3.

Art. 51

Ricusazione di un componente

Nell'ipotesi in cui le parti interessate al procedimento non appartengano alla stessa Sezione, la parte che appartiene ad una Sezione non rappresentata da un proprio componente nel Collegio dei Probiviri, può ricusare il componente del Collegio che risulta appartenere alla medesima Sezione dell'altra parte; in tal caso il Collegio si pronuncerà privo del componente ricusato.
Nell'ipotesi in cui una delle parti o entrambi siano soci della stessa Sezione di appartenenza di uno dei Probiviri, questo può essere ricusato da una o entrambi le parti ed il Collegio si pronuncerà privo del componente ricusato.
Nel caso di dissenso tra i rimanenti componenti del Collegio prevarrà il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Nel caso di ricusazione del Presidente del Collegio lo stesso è sostituito dal componente più anziano in età (*art. 74, primo comma*).
Nel caso di ricusazione di due componenti del Collegio dei Probiviri, gli stessi verranno sostituiti dai due Vice Presidenti Nazionali. Se tra i ricusati vi è il Presidente del Collegio, questo è presieduto dal componente non ricusato.
La ricusazione va proposta nei modi e nei termini previsti nell'art. 23.

CAPO QUINTO
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 52

§ 1 – Composizione – Votazioni

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, su

proposta dei componenti la stessa, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto a voto, da scegliersi tra gli iscritti agli Ordini dei Revisori dei Conti e/o dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e non devono essere soci. L'Assemblea Nazionale deve eleggere tra essi il Presidente del Collegio (*Statuto, art. 19*).
Nel caso che alla prima votazione uno o più candidati non raggiungano la maggioranza dei due terzi di cui sopra, si procede come previsto nel Regolamento Elettorale.
L'Assemblea Nazionale, nella seduta in cui elegge i Revisori dei Conti, ne stabilisce il compenso annuo.

§ 2 – Sedute

I componenti effettivi del Collegio partecipano con parere consultivo alle sedute dell'Assemblea Nazionale e nella stessa collegialmente esprimono un parere ove richiesto (*Statuto, art. 19*); se espressamente convocati, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Collegio si riunisce, anche in via telematica, di norma, ogni tre mesi e redige verbale di ogni seduta.
È convocato, anche informalmente, dal Presidente ed è presieduto dallo stesso o, in caso di assenza, dal componente più anziano in età (*art. 74*).
Alle sedute del Collegio è esclusa la facoltà di rappresentanza a mezzo delega dei suoi componenti (*Statuto, art. 36*).
Fatti salvi gli atti di ispezione e controllo eseguiti anche da un singolo Revisore (*art. 53, § 2, lett. c*), le sedute del Collegio sono valide se costituite con la presenza di due dei suoi componenti; le sue decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole di due dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 53

§ 1 – Adempimenti

Con riferimento alla materia contabile, il Collegio ha l'obbligo (*Statuto, art. 19*):

a) di controllare l'amministrazione dell'Associazione;
b) di vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento a livello contabile;
c) di accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e la regolarità della gestione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e a quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

§ 2 – Altri adempimenti

Il Collegio inoltre:

a) esamina e controlla il bilancio di previsione e le relative variazioni;
b) effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi;
c) procede, in qualsiasi momento, fermo restando il carattere collegiale dell'Organo, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
d) a tal fine, i componenti del Collegio hanno diritto di prendere visione, anche presso le Sezioni e le Sottosezioni, di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni;
e) svolge il controllo sull'intera gestione con criteri di efficienza e di tutela degli interessi degli associati, per singoli settori e con criteri di completezza logico-sistematica, oltre che controlli ispettivi anche su fatti specifici;
f) redige apposito verbale di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individualmente svolto, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti e bilanci consuntivi;
g) emette il parere obbligatorio, espresso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni degli stessi, conti consuntivi, contrazioni di mutui, nonché sulla ricognizione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi;
h) rende le relazioni su tali atti e fatti prima che l'atto deliberativo venga assunto dall'Organo competente dell'Associazione; per tale motivo, indipendentemente o meno dalla presenza del Collegio alla riunione dell'Organo deputato all'emissione dell'atto, i documenti necessari dovranno pervenire al Collegio stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione del provvedimento;
i) conclude la relazione al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al conto consuntivo con un giudizio favorevole o contrario all'adozione dei provvedimenti; pertanto, la relazione al bilancio di previsione deve contenere, in particolare e tra l'altro, il parere sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese, mentre la relazione sul conto consuntivo deve contenere il parere riguardo alla corrispondenza tra i dati risultanti dalle scritture contabili con quelli esposti nel documento, nonché le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione ed alla sua efficienza ed economicità;
j) nelle sue periodiche verifiche, vigila sull'adozione dei controlli sulle strutture territoriali, Sezioni, Sottosezioni e Gruppi, previo avviso

al Presidente di Sezione o di Sottosezione o al Responsabile del Gruppo;

k) riferisce, in caso di irregolarità, all'Assemblea Nazionale.

§ 3 – Sostituzione e dimissioni del Presidente o di un Consigliere – Scioglimento del Collegio

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Collegio, lo stesso è sostituito dal componente più anziano in età e, in caso di dissenso tra i componenti del Collegio, prevarrà il voto dello stesso.

Nei casi di scioglimento del Collegio per i motivi indicati nell'art. 72, § 3, lett. A) e lett. C), si procede a nuove elezioni come previsto nella stessa lett. A) e nello stesso art. 72, § 4.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente o decesso di uno dei due Revisori Componenti il Collegio, si procede alla cooptazione del Revisore supplente che in sede di rinnovo delle cariche ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità di voti il più anziano in età.

CAPO SESTO

SEZIONI

Art. 54

§ 1 – Assemblea: Composizione – Sedute

L'Assemblea di Sezione è costituita (*Statuto, art. 20, § 1*):

a) dai componenti il Consiglio di Sezione precisati nell'art. 57; il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere vi partecipano come previsto nello stesso articolo;
b) dai Presidenti e/o i Commissari di Sottosezione (*art. 59, § 2*);
c) vi partecipano, inoltre, con parere consultivo: gli Assistenti Ecclesiastici delle Sottosezioni, i Vice Assistenti delle stesse ove nominati e i Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dal Presidente, (*artt. 5, 64 e 56*).

L'Assemblea di Sezione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno tre volte all'anno, (*Statuto, art. 20, § 1*), di cui due alle scadenze previste nel successivo § 3.

In seduta straordinaria è convocata a richiesta di almeno tre decimi dei componenti aventi diritto a voto o a seguito di delibera del Consiglio sezionale per discutere uno o più argomenti specificati nell'ordine del giorno (*art. 67*).

Per le modalità e i termini di convocazione (ordinaria, straordinaria ed urgente) si rinvia all'art. 67; per la validità delle sedute e delle deliberazioni all'art. 68; con funzioni elettive per il rinnovo delle cariche sociali all'art. 55.

§ 2 – Rappresentanza

Ogni Sezione deve essere sempre rappresentata, alle sedute dell'Assemblea Nazionale, dal suo Presidente. In assenza o impedimento di questi vi partecipa, a tutti gli effetti, il Vice Presidente di Sezione oppure un componente eletto del Consiglio di Sezione delegato dal Presidente stesso.

§ 3 – Adempimenti – Scadenze

L'Assemblea di Sezione annualmente delibera (*Statuto, art. 20,* §§ *1 e 3*):

a) entro fine marzo:
   - l'approvazione del rendiconto delle spese del Consiglio di Sezione sostenute nell'anno predente (vedasi § 2);
   - l'approvazione del bilancio consuntivo della Sezione relativo all'anno precedente, comprendente anche i rendiconti consuntivi delle Sottosezioni e che a cura del Presidente va inviato in copia alla Presidenza Nazionale entro cinque giorni dall'approvazione;

b) entro fine dicembre:
   - esamina, verifica e ratifica la relazione annuale sull'andamento generale della Sezione per l'anno in corso;

   e delibera:
   - l'approvazione del programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività sezionali per il nuovo anno sociale – che, soltanto a questo fine, va da marzo dell'anno successivo a febbraio dell'anno seguente – e comprendente anche i pellegrinaggi e le attività approvati dall'Assemblea Nazionale;
   - l'approvazione del bilancio di previsione della Sezione per l'anno successivo, comprendente anche i conti di previsioni delle Sottosezioni (*art. 77, § 2*) e che a cura del Presidente va inviato in copia alla Presidenza Nazionale entro cinque giorni dall'approvazione.

Altresì delibera:

c) la ratifica dell'operato del Consiglio di Sezione su materie allo stesso delegate dall'Assemblea (*vedasi* § *2*);
d) quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Gli adempimenti di cui alle superiori lett. a), b), c), sono predisposti ed approvati dal Consiglio di Sezione e presentati in Assemblea dal Presidente.

§ 4 – Votazioni

Alle votazioni per l'approvazione del rendiconto delle spese del Consiglio di Sezione *(§ 3, lett.* a) e per la ratifica dell'operato su materie delegate dall'Assemblea al Consiglio di Sezione *(§ 3, lett. c)* non partecipano i componenti di quest'ultimo *(Statuto, art. 20,* § *3).*

Art. 55

Assemblea Sezionale degli Elettori

L'Assemblea Sezionale degli Elettori, tranne nel caso di commissariamento infra previsto, è costituita dal Presidente di Sezione, dall'Assistente Ecclesiastico della stessa, dai Presidenti e/o dai Commissari delle Sottosezioni e da uno o più Consiglieri eletti di Sezione (*art. 57,* § *1, ultimo comma*) appresso determinati e che alle precedenti elezioni ordinarie di rinnovo del Consiglio, ha o hanno riportato il maggior numero di voti:

a) nelle Sezioni cui appartengono fino a cinque Sottosezioni, un Consigliere;
b) nelle Sezioni cui appartengono sei o sette Sottosezioni, due Consiglieri;
c) nelle Sezioni cui appartengono otto o nove Sottosezioni, tre Consiglieri;
d) nelle Sezioni cui appartengono dieci o undici Sottosezioni, quattro Consiglieri;
e) nelle Sezioni cui appartengono da dodici Sottosezioni in poi, cinque Consiglieri.

Nel caso di Consiglieri che abbiano riportato parità di voti in occasione della votazione per la loro elezione, ha diritto di voto il più anziano in età. Nel caso di Sezione commissariata, l'Assemblea Sezionale degli elettori è costituita dal Commissario della Sezione, dall'Assistente Ecclesiastico della stessa e dai Presidenti e/o dai Commissari delle Sottosezioni.

Per le elezioni che si terranno per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, nelle Sezioni cui appartengono da dieci Sottosezioni in poi, [superiori lett. d) ed e)], i Consiglieri, uscenti e votanti, stante l'attuale loro numero, saranno tre anche per tali Sezioni.

Le norme relative alla convocazione dell'Assemblea degli Elettori e alle operazioni elettorali sono previste nel Regolamento Elettorale.

Art. 56

§ 1 – Presidente: Competenze – Adempimenti – Elezione – Conferma

Il Presidente di Sezione (*Statuto, art. 21*):

a) dirige l'attività associativa nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, nonché delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) vigila affinché le norme dello Statuto e del Regolamento e le delibere appena citate trovino attuazione nella Sezione, nelle Sottosezioni e nei Gruppi;
c) promuove e mantiene costanti e personali rapporti di dialogo e di collaborazione con i Presidenti e i componenti dei Consigli delle Sottosezioni e i Responsabili di Gruppo;
d) attivamente collaborato dai componenti il proprio Consiglio, promuove e cura incontri con gli Organismi a competenza sezionale che si occupano di pastorale della sanità e della sofferenza, con la stampa, con Enti ed Organismi pubblici e con altre Organizzazioni ed Associazioni nell'ambito del proprio territorio;
e) può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano all'Assemblea e al Consiglio con parere consultivo *(5 e 73, § 4);*
f) può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Sezionale salvo successiva ratifica da parte di questo entro dieci giorni dalla data del provvedimento;
g) può conferire specifiche deleghe in materie che siano di sua competenza definendone i limiti.

Per la elezione del Presidente si rinvia all'art. 57, § 1/a); per la conferma all'art. 44, § 3/k); per le responsabilità all'art. 71, § 4.

§ 2 – Altre competenze

Inoltre il Presidente:

a) ha la procura per la rappresentanza legale dell'Associazione nell'ambito della giurisdizione sezionale;
b) convoca e presiede le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio e dell'Assemblea di Sezione *(art. 67);*
c) ha la facoltà di intervenire liberamente, anche a mezzo delegato, alle riunioni ordinarie e straordinarie dei Consigli e delle Assemblee delle Sottosezioni e dei Gruppi del proprio territorio nonché di prendere la parola, relazionare ed esprimere pareri anche su argomenti non posti all'ordine del giorno;

d) ha la facoltà di chiedere alle Sottosezioni e ai Gruppi con Responsabili eletti, copia conforme delle delibere adottate da tali Organi;
e) ha la facoltà di inviare ai Gruppi corrispondenza attinente la programmazione e la divulgazione di pellegrinaggi ed attività organizzati a livello nazionale e sezionale;
f) nomina la direzione dei pellegrinaggi organizzati dalla Sezione e i referenti di quelli organizzati dalla Presidenza Nazionale;
g) provvede, nei modi previsti nell'art. 40, alla nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti delle Sottosezioni (*Statuto art. 13*).

§ 3 – Altri adempimenti

Il Presidente di Sezione, collaborato dai componenti il proprio Consiglio, altresì provvede:
a) ad assicurare, unitamente all'Assistente Ecclesiastico, il collegamento con la Conferenza Episcopale Regionale;
b) a nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventualmente a sostituirli *(73, §§ 3 e 4)*;
c) ad inviare, per conoscenza, al Presidente Nazionale copia di ciascuna convocazione ordinaria, straordinaria o urgente delle Assemblee e dei Consigli di Sezione, con il relativo ordine del giorno *(art. 67, § 1)*;
d) a comunicare al Presidente Nazionale le deliberazioni, dei Consigli della Sezione e delle Sottosezioni, relative alla organizzazione di manifestazioni, pellegrinaggi ed altre attività specie se comportano rischi, individuali o collettivi, ai fini assicurativi;
e) a predisporre e a presentare all'Assemblea la relazione sugli adempimenti richiamati nell'art. 54, § 3;
f) ad attuare le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Sezionale, nonché dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
g) a promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle Sottosezioni con facoltà di intervento nelle situazioni di difficoltà per l'azione unitalsiana;
h) alle spese necessarie per l'attività ordinaria di Sezione previa delibera delega del Consiglio della stessa e nei limiti delegati;
i) alle spese impreviste, indifferibili ed urgenti – entro i limiti delle disponibilità della Sezione e previamente autorizzate dal Presidente Nazionale – da sottoporre a ratifica del Consiglio alla prima seduta utile;
j) a tenere, con la corresponsabilità del Tesoriere, la Prima Nota e la contabilità della Sezione sulla base del Regolamento di

contabilità, delle disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale e secondo le direttive di contabilità emanate dalla Presidenza Nazionale. Detta prima nota dovrà essere sottoscritta in forma autografa dal Presidente e dal Tesoriere di Sezione; dette sottoscrizioni, anche singolarmente considerate, avranno valore di attestazione e conformità, a tutti i fini di legge, delle poste indicate nella prima nota a quelle riportate nelle prime note sottosezionali e della conformità ed effettività delle poste indicate nella prima nota sezionale quali saldi bancari e di cassa propri della Sezione. L'incompletezza dei dati inseriti e/o la mancata sottoscrizione della prima nota comporterà la restituzione di quest'ultima nota per la sua regolarizzazione. Ove tali incompletezza e/o mancata sottoscrizione dovessero verificarsi ripetutamente il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà proporre alla Assemblea Nazionale gli interventi disciplinari e/o sostitutivi previsti dal regolamento.

k) a spedire mensilmente alla Presidenza Nazionale la Prima Nota, compilata dal Tesoriere ed anche se "negativa per assenza di operazioni contabili" entro i venti giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento con allegati i documenti giustificativi;
l) alla corretta gestione unitamente al Tesoriere, delle disponibilità economiche della Sezione assumendosi personalmente ogni responsabilità;
m) a curare, con la corresponsabilità del Segretario, la stesura e la conservazione dei verbali, delle delibere, degli elenchi dei soci, dell'archivio, nonché l'organizzazione degli uffici;
n) a conservare, per un periodo di almeno dieci anni, gli atti della contabilità, i verbali, le delibere, l'archivio, gli elenchi di natura cartacea o elettronica di tutti i soci, le domande di ammissione degli stessi a soci ausiliari, ad effettivi e ad aggregati;
o) a partecipare alle sedute dell'Assemblea Nazionale o a farsi rappresentare come previsto negli artt. 54, § 2, e 74, § 1, conferendo la delega al suo sostituto;
p) a stipulare contratti di locazione e/o comodato nell'interesse della Sezione e delle Sottosezioni del proprio territorio;
q) a risolvere eventuali contrasti insorti tra le Sottosezione dipendenti;
r) a convocare l'Assemblea degli elettori per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione;
s) a presiedere le Assemblee elettive di Sottosezioni e di Gruppo per il rinnovo delle cariche sociali o a delegare un suo rappresentante;

t) a richiedere all'Ordinario Diocesano la conferma mediante benestare sulle qualità morali dei Presidenti eletti delle Sottosezioni;
u) a quant'altro è previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Art. 57

§ 1 – Composizione Consiglio

Il Consiglio di Sezione è costituito (*Statuto, art. 22*):
a) dal Presidente, che è eletto dall'Assemblea sezionale degli elettori e confermato dalla Conferenza Episcopale Regionale mediante benestare sulle qualità morali;
b) dall'Assistente Ecclesiastico e dal Vice Assistente, ove ritenuto necessario (*art. 64*), che sono nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale sentito il Consiglio di Sezione (*art. 58,* § *2/a*);
c) dai cinque Consiglieri, che sono eletti dall'Assemblea Sezionale degli elettori;
d) dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere che sono nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti oppure tra i Consiglieri aggiunti *(art. 73, §§ 3 e 4)*; in quest'ultimo caso partecipano alle Assemblee e ai Consigli con parere consultivo, mentre il Vice Presidente nominato tra i Consiglieri aggiunti che sostituisce il Presidente ha, in assenza dello stesso, diritto di voto deliberativo;
e) dai Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dal Presidente, che partecipano con parere consultivo.

Nel caso in cui il Vice Presidente, e/o il Segretario, e/o il Tesoriere venissero nominati tra i Consiglieri eletti, non dovrà procedersi ad alcuna cooptazione o integrazione del Consiglio (*art. 74,* § *3, ultimo comma*).

§ 2 – Sedute

Il Consiglio si riunisce, di norma e in seduta ordinaria, ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
In seduta straordinaria può essere convocato a seguito di delibera del Consiglio oppure su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti aventi diritto a voto.
Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare, con parere consultivo, i Presidenti di Sottosezione e i Responsabili di Gruppo, quando particolari situazioni lo richiedano ed a giudizio insindacabile dello stesso Consiglio.
Per le modalità e i termini di convocazione si rinvia all'art. 67; per la validità delle sedute e delle deliberazioni all'art. 68.

Art. 58

§ 1 – Adempimenti del Consiglio – Scadenze

Il Consiglio di Sezione annualmente delibera e provvede (*Statuto, art. 22*):

a) a redigere ed approvare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sezionale alle scadenze previste nell'art. 54, § 3:

   entro il quindici marzo:
   - la proposta di bilancio consuntivo della Sezione relativo all'anno precedente e comprendente i rendiconti consuntivi delle Sottosezioni;
   - il rendiconto delle spese del Consiglio della Sezione sostenute nell'anno precedente e comprendente i rendiconti delle spese dei Consigli delle Sottosezioni;

   entro il quindici dicembre:
   - il programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività per il nuovo anno sociale – che soltanto a questo fine va da marzo dell'anno successivo a febbraio dell'anno seguente – e comprendente anche i pellegrinaggi e le attività deliberati dall'Assemblea Nazionale;
   - il bilancio di previsione della Sezione per l'anno successivo, comprendente anche i conti di previsione delle Sottosezioni (art. 54, § 3);

   entro il quindici dicembre inoltre:
   - provvede a redigere, ad approvare e a deliberare la determinazione delle quote di partecipazione ai pellegrinaggi sezionali per l'anno successivo, quote che, a cura del Presidente ed entro cinque giorni dalla delibera, vanno inviate in copia al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione e conferma.

Altresì delibera e provvede:

b) all'approvazione dei programmi delle attività e dei pellegrinaggi delle Sottosezioni (*art. 7, § 3*) e delle relative quote di partecipazione;
c) all'insediamento dei Presidenti e dei Consiglieri eletti di Sottosezione;
d) alla costituzione, se non provvede la Sottosezione, dei Gruppi e, dopo la conferma da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, all'insediamento dei Responsabili;
e) alla conferma o meno delle ammissioni a soci ausiliari (*art. 5*) e a soci effettivi (*art. 8*) deliberate dal Consiglio di Sottosezione, non-

ché dei passaggi da soci effettivi ad ausiliari (*art. 8*) deliberati dallo stesso Consiglio;

f) allo scioglimento dei Consigli di Sottosezione e alla nomina e all'insediamento dei Commissari per i motivi e nei modi previsti nell'art. 36 e seguenti e d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale (*art. 36,* § *2*);
g) all'adozione, in prima istanza, di eventuali provvedimenti previsti nel presente Regolamento (*artt. 19 e 20*) a carico dei componenti a qualsiasi titolo dei Consigli delle Sottosezioni;
h) alle spese necessarie per l'attività della Sezione, nei limiti stabiliti nell'art. 77, § 1 (*Statuto art. 30*);
i) a quant'altro previsto nello Statuto, nei Regolamenti, nonché dalle delibere dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea di Sezione.

§ 2 – Altri adempimenti

Inoltre il Consiglio di Sezione:

a) esprime il proprio parere da sottoporre alla Conferenza Episcopale Regionale per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico della Sezione e di un eventuale Vice Assistente;

e altresì delibera:

b) le iniziative idonee per divulgare in maniera efficace, i pellegrinaggi, le attività, i progetti e quant'altro proposto dagli Organi superiori;
c) la convocazione straordinaria dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione *(artt. 54, 57 e 67)*;
d) la delega al Presidente per provvedere alle spese necessarie per l'attività ordinaria della Sezione nei limiti della previsione di spesa;
e) le spese straordinarie della Sezione con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale qualora eccedano la disponibilità economica/finanziaria della stessa e comunque nei limiti delle previsioni certe delle entrate;
f) l'individuazione, d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, dei pellegrinaggi sezionali valevoli ai fini del passaggio da socio ausiliario a socio effettivo *(art. 7, § 3)*;
g) la ripartizione, tra le proprie Sottosezioni e secondo il programma nazionale, del numero dei partecipanti ai pellegrinaggi;
h) la conferma della costituzione di Gruppi locali e parrocchiali deliberata dalle Sottosezioni;
i) le conferme, ove previste, delle delibere sottosezionali;
j) l'aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi ed ausiliari *(art. 9, § 2)*;

k) le decisioni sulle eventuali vertenze tra le Sottosezioni della Regione, anche per questioni territoriali ed iscrizione di soci;
l) la decisione, in seconda istanza, sui ricorsi alle delibere ed ai provvedimenti disciplinari previsti negli artt. 19 e 20 adottati dai Consigli di Sottosezione;
m) l'ingiunzione ai Consigli di Sottosezione di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei soci oppure, in deroga e come previsto nell'art. 20, § 2, a provvedervi direttamente;
n) la verifica sull'attivazione delle varie procedure e l'intervento nei confronti delle Sottosezioni che non adempiano agli obblighi statutari e regolamentari, onde obbligarle a darvi corso;
o) il contributo da assegnare alle Sottosezioni per ogni partecipante ai pellegrinaggi e tenendo conto delle effettive necessità delle stesse, contributo che deve essere impiegato per le spese e per le attività delle Sottosezioni;
p) la dichiarazione di decadenza automatica dei soci, in deroga alla competenza del Consiglio di Sottosezione, prevista nel precedente art. 18, § 3.

CAPO SETTIMO
SOTTOSEZIONI

Art. 59

§ 1 – Assemblea: Composizione – Sedute

L'Assemblea di Sottosezione è costituita da tutti i soci effettivi iscritti alla stessa (Statuto, art. 23).
Alle Assemblee di verifica e di programmazione possono parteciparvi *spontaneamente e senza la necessità dell'avviso di convocazione* – i soci ausiliari, benefattori ed aggregati. Per gli stessi non è prevista la partecipazione alle votazioni.
L'Assemblea di Sottosezione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, di cui una alla scadenza prevista nel successivo § 3. In seduta straordinaria è convocata a richiesta di almeno tre decimi dei componenti aventi diritto a voto o a seguito di delibera del Consiglio Sottosezionale per discutere uno o più argomenti specificati nell'ordine del giorno (art. 67 § 2).
Per le modalità e i termini di convocazione (ordinaria, straordinaria ed urgente) si rinvia all'art. 67. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si rinvia al § 4 di questo articolo.
Con funzioni elettive per il rinnovo delle cariche sociali si rinvia all'art. 60.

§ 2 – Rappresentanza

Ogni Sottosezione deve essere sempre rappresentata, alle sedute dell'Assemblea di Sezione, dal suo Presidente. In assenza o impedimento di questi vi partecipa, a tutti gli effetti, il Vice Presidente di Sottosezione oppure un componente eletto del Consiglio di Sottosezione delegato dal Presidente stesso.

§ 3 – Adempimenti – Scadenze

L'Assemblea di Sottosezione (*Statuto, art. 23*) annualmente:

a) entro fine gennaio:
   - esamina, verifica e ratifica la relazione annuale sull'andamento generale della Sottosezione;

   e delibera:
   - la proposta del programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività sottosezionali (art. 63) per il nuovo anno sociale – *che, soltanto a questo fine, va da marzo dell'anno in corso a febbraio dell'anno successivo* – e comprendente anche i pellegrinaggi e le attività approvati dall'Assemblea Nazionale e dall'Assemblea di Sezione, programma che a cura del Presidente va inviato in copia, entro cinque giorni dalla delibera, alla Sezione per essere approvato dal Consiglio della stessa;
   - l'approvazione del rendiconto consuntivo delle spese della Sottosezione relativo all'anno precedente e che a cura del Presidente va inviato in copia alla Sezione entro cinque giorni dalla delibera.

Altresì delibera:

b) la ratifica dell'operato del Consiglio di Sottosezione su materie allo stesso delegate dall'Assemblea;

c) quant'altro previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Gli adempimenti di cui alle superiori lett. a) e lett. b) sono predisposti ed approvati dal Consiglio di Sottosezione e presentati in Assemblea dal Presidente.

§ 4 – Validità sedute e deliberazioni

In seduta ordinaria e straordinaria, l'Assemblea di Sottosezione è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la partecipazione minima della metà più uno dei soci effettivi;
- in seconda convocazione, con la partecipazione di qualsiasi numero di soci effettivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea si ritengono valide se adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

§ 5 – Assemblee di formazione

In ogni Sottosezione o Gruppo devono essere tenute, inserendole nel programma annuale, specifiche assemblee di formazione spirituale, associativa e tecnica di tutti i soci effettivi ed ausiliari, su argomenti che annualmente saranno indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Inoltre riunioni particolari vanno tenute per coloro che hanno presentato domanda per essere ammessi a soci ausiliari.
La partecipazione a dette assemblee e riunioni è necessaria e quindi obbligatoria. Inoltre, per i soci aggregati deve essere tenuta una specifica assemblea di formazione spirituale in preparazione al pellegrinaggio cui hanno chiesto di partecipare; la data della riunione va comunicata all'atto dell'iscrizione allo stesso.

Art. 60

Assemblea Sottosezionale degli Elettori

L'Assemblea Sottosezionale degli Elettori è costituita da tutti i soci effettivi della stessa iscritti nell'elenco definitivo determinato ai sensi dell'art. 9. Nel caso in cui si dovesse procedere al rinnovo delle cariche sociali in tempi diversi da quelli ordinari (*art. 72,* § *1*), l'Assemblea elettiva di Sottosezione è convocata – *con la procedura e nei tempi indicati nell'art. 72, § 4* – sulla base dell'elenco dei soci effettivi che risulta essere già definitivo (*art. 9,* § *4, lett. d*) alla data in cui si verifica l'evento, il motivo che determina il rinnovo delle cariche.
Le norme relative alla convocazione dell'Assemblea degli Elettori e alle operazioni elettorali sono previste nel Regolamento Elettorale.

Art. 61

§ 1 – Presidente: Competenze – Adempimenti – Elezione – Conferma

Il Presidente di Sottosezione (*Statuto, art. 24*):

a) dirige l'attività associativa nel rispetto dello Statuto, del Regolamento, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Sottosezione, nonché delle delibere dell'Assemblea Nazionale, del

Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione;

b) vigila affinché le norme dello Statuto e del Regolamento e le delibere appena citate trovino attuazione nella Sottosezione e nei Gruppi;
c) promuove e mantiene costanti e personali rapporti di dialogo e di collaborazione con i soci e i Responsabili di Gruppo;
d) attivamente collaborato dai componenti il proprio Consiglio, promuove e cura incontri con le Parrocchie, le Comunità religiose, con gli Organismi a competenza sottosezionale che si occupano di pastorale della sanità e della sofferenza, con le scuole, con la stampa, con Enti ed Organismi pubblici e con altre Organizzazioni ed Associazioni nell'ambito del proprio territorio;
e) può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano al Consiglio di Sottosezione con parere consultivo (artt. 5 e 73, § 4);
f) può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio sottosezionale, salvo successiva ratifica da parte di questo entro dieci giorni dalla data del provvedimento;
g) può conferire specifiche deleghe in materie che siano di sua competenza definendone i limiti.

Per la elezione del Presidente si rinvia all'art. 62, § 1/a); per la conferma all'art. 56, § 3/t); per le responsabilità all'art. 71, § 4.

§ 2 – Altre competenze

Inoltre il Presidente:

a) convoca e presiede le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio e dell'Assemblea di Sottosezione (*art. 67);*
b) ha la facoltà di intervenire liberamente, anche a mezzo delegato, alle riunioni ordinarie e straordinarie dei Gruppi del proprio territorio nonché di prendere la parola, relazionare ed esprimere pareri anche su argomenti non posti all'ordine del giorno;
c) ha la facoltà di chiedere ai Gruppi con Responsabili eletti, copia conforme delle delibere dagli stessi adottate;
d) nomina la direzione dei pellegrinaggi organizzati dalla Sottosezione e i referenti di quelli organizzati dalla Presidenza Nazionale e dalla Sezione;
e) provvede, nei modi previsti nell'art. 40, alla nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti dei Gruppi (Statuto, art. 13).

§ 3 – Altri adempimenti

Il Presidente di Sottosezione, collaborato dai componenti il proprio Consiglio, altresì provvede:

a) ad assicurare, unitamente all'Assistente Ecclesiastico, il collegamento con l'Ordinario Diocesano;
b) a nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventualmente a sostituirli *(art. 73,* §§ *3 e 4*);
c) ad attuare le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sottosezione, nonché dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione;
d) ad applicare le quote dei pellegrinaggi determinate dal Consiglio di Sezione e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, senza apportarvi variazioni in aumento sotto qualsiasi forma, modo o titolo;
e) a far pervenire, entro il mese di febbraio, a tutti i soci effettivi, ausiliari ed aggregati, il programma annuale dei pellegrinaggi ed attività della Sottosezione;
f) ad inviare, per conoscenza, al Presidente di Sezione copia di ciascuna convocazione ordinaria, straordinaria o urgente delle Assemblee e dei Consigli di Sottosezione, con il relativo ordine del giorno (*art. 67,* § *1*);
g) a comunicare al Presidente di Sezione le deliberazioni del Consiglio di Sottosezione relative alla organizzazione di manifestazioni, pellegrinaggi ed altre attività specie se comportano rischi, individuali o collettivi, ai fini assicurativi garantendo che i partecipanti sono già in regola oppure lo saranno prima dell'evento, con il versamento della quota associativa annua di iscrizione all'Associazione o della quota di iscrizione ridotta, previsto nell'art. 6;
h) a predisporre e a presentare all'Assemblea la relazione sugli adempimenti richiamati nell'art. 59, § 3;
i) a tenere, con la corresponsabilità del Tesoriere, la Prima Nota e la contabilità della Sottosezione sulla base del Regolamento di contabilità, delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e secondo le direttive di contabilità emanate dalla Sezione;
j) a spedire mensilmente alla Sezione la Prima Nota, compilata dal Tesoriere ed anche se "*negativa per assenza di operazioni contabili*", entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento con allegati i documenti giustificativi. Detta nota dovrà essere sottoscritta in forma autografa dal Presidente di Sottosezione; detta sottoscrizione avrà valore di attestazione, a tutti i fini di legge, della effettività e conformità delle poste indicate nella prima nota, saldi contabili e bancari compresi. L'incompletezza dei dati inseriti e/o la mancata sottoscrizione della prima nota comporterà la restituzione di quest'ultima nota per la sua regolarizzazione. Ove tali incompletezze e/o mancate sottoscrizioni dovessero verificarsi ripetutamente il Consiglio di Sezione

dovrà porre in essere gli interventi disciplinari e/o sostitutivi previsti dal regolamento.

k) alla corretta gestione, unitamente al Tesoriere, delle disponibilità economiche della Sottosezione assumendosi personalmente ogni responsabilità;
l) a curare, con la corresponsabilità del Segretario, la stesura e la conservazione dei verbali, delle delibere, degli elenchi dei soci, dell'archivio, nonché l'organizzazione degli uffici;
m) a conservare, per un periodo di almeno dieci anni, gli atti della contabilità, i verbali, le delibere, l'archivio, gli elenchi, di natura cartacea o elettronica, dei soci, le domande di ammissione degli stessi a soci ausiliari, ad effettivi e ad aggregati;
n) a partecipare alle sedute dell'Assemblea di Sezione o a farsi rappresentare come previsto negli artt. 59, § 2, e 74, § 1, conferendo la delega al suo sostituto;
o) alla costituzione, d'intesa con la Sezione, di Gruppi locali o parrocchiali che devono agire sotto la diretta responsabilità del Presidente di Sottosezione;
p) a nominare ed eventualmente revocare i Responsabili di Gruppo;
q) alle spese necessarie per l'attività ordinaria della Sottosezione previa delibera-delega del Consiglio della stessa e nei limiti delegati;
r) alle spese straordinarie, impreviste, indifferibili ed urgenti, entro i limiti delle disponibilità della Sottosezione e previamente autorizzate dal Presidente della Sezione e da sottoporre a ratifica del Consiglio alla prima seduta utile;
s) a risolvere eventuali contrasti insorti tra i soci della Sottosezione;
t) a convocare l'Assemblea degli elettori per il rinnovo delle cariche sociali della Sottosezione;
u) a quant'altro è previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Art. 62

§ 1 – Composizione Consiglio

Il Consiglio di Sottosezione è costituito (*Statuto, art. 25*):

a) dal Presidente, che è eletto dall'Assemblea sottosezionale degli elettori e confermato dal Vescovo Diocesano mediante benestare sulle qualità morali;
b) dall'Assistente Ecclesiastico e dal Vice Assistente, ove ritenuto necessario (*art. 64*), che sono nominati dal Vescovo Diocesano sentito il Consiglio di Sottosezione (*art. 63, § 2/a);*

c) da cinque consiglieri, che sono eletti dalla Assemblea sottosezionale dei soci, nelle Sottosezioni in cui nella lista dei soci effettivi, approvata dalla Sezione, risultino inseriti più di 25 soci eleggibili; da tre consiglieri, nelle sottosezioni in cui nella lista dei soci effettivi, approvata dalla Sezione, risultino inseriti fino a 25 soci effettivi eleggibili;
d) dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere che sono nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti oppure tra i Consiglieri aggiunti (*art. 73, §§ 3 e 4*); in quest'ultimo caso partecipano ai Consigli con parere consultivo, mentre il Vice Presidente, nominato tra i Consiglieri aggiunti che sostituisce il Presidente, ha, in assenza dello stesso, diritto di voto deliberativo;
e) dai Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dal Presidente, che partecipano con parere consultivo.

Nel caso in cui il Vice Presidente, e/o il Segretario, e/o il Tesoriere venissero nominati tra i Consiglieri eletti, non dovrà procedersi ad alcuna cooptazione o integrazione del Consiglio (art. 74, § 3, ultimo comma).

§ 2 – Sedute

Il Consiglio si riunisce, di norma e in seduta ordinaria, ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
In seduta straordinaria può essere convocato a seguito di delibera del Consiglio oppure su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti aventi diritto a voto.
Alle riunioni del Consiglio di Sottosezione possono essere invitati a partecipare, con parere consultivo, i Responsabili di Gruppo quando particolari situazioni lo richiedano ed a giudizio insindacabile dello stesso Consiglio.
Per le modalità e i termini di convocazione si rinvia all'art. 67; per la validità delle sedute e delle deliberazioni all'art. 68.

Art. 63

§ 1 – Adempimenti del Consiglio – Scadenze

Il Consiglio di Sottosezione annualmente provvede *(Statuto, art. 25, § 2)*:
a) a redigere, ad approvare e a deliberare: entro il quindici gennaio:
- il rendiconto consuntivo delle spese della Sottosezione relativo all'anno precedente da sottoporre all'approvazione della Assemblea entro i termini previsti nell'art. 59, § 3;
- la proposta del programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività sottosezionali per il nuovo anno sociale – che, soltanto a questo fine, va da marzo dell'anno in corso a febbraio dell'anno successivo – e comprendente anche i pellegrinaggi e le attività

deliberati dall'Assemblea Nazionale e dall'Assemblea di Sezione, proposta da sottoporre all'esame dell'Assemblea di Sottosezione entro i termini previsti nell'art. 59, § 3;

entro fine novembre:

- il conto delle previsioni di spese della Sottosezione relativo all'anno successivo, inviandone copia, a cura del Presidente, alla Sezione entro cinque giorni dalla delibera.

Altresì delibera e provvede:

b) all'ammissione dei soci;
c) alla costituzione dei Gruppi e all'insediamento dei relativi Organi dopo la conferma da parte della Sezione;
d) alle spese necessarie per l'attività della Sottosezione nei limiti stabiliti nell'art. 77;
e) alla decadenza, per i motivi, con le deroghe e nei modi previsti nel presente Regolamento (*artt. 17 e 18*), dei soci della Sottosezione che non ricoprono cariche sociali negli Organi dell'Associazione;
f) all'adozione, in prima istanza, di eventuali altri provvedimenti previsti nel presente Regolamento (*artt. 19 e 20*) e nei modi nello stesso indicati, a carico dei medesimi suddetti soci della Sottosezione;
g) allo scioglimento dei Consigli di Gruppo con Responsabili eletti e alla nomina e all'insediamento dei Commissari per i motivi e nei modi previsti nell'art. 36 e seguenti e d'intesa con il Consiglio di Sezione (*art. 36,* § *2*);
h) a quant'altro previsto nello Statuto, nei Regolamenti, nonché dalle delibere dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione e dell'Assemblea di Sottosezione.

§ 2 – Altri adempimenti

Inoltre il Consiglio di Sottosezione:

a) esprime il proprio parere da sottoporre all'Ordinario diocesano per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico della Sottosezione e di un eventuale Vice Assistente;

e altresì delibera:

b) quanto ritiene idoneo, sentito il Consiglio di Sezione, per divulgare e sensibilizzare in maniera efficace, i pellegrinaggi, le attività, i progetti e quant'altro proposto dagli Organi superiori;
c) la delega al Presidente per provvedere alle spese necessarie per l'attività ordinaria della Sottosezione nei limiti della previsione di spesa;
d) la revisione dell'elenco dei soci effettivi ed ausiliari (*art. 9*);
e) l'adozione, in prima istanza, di eventuali provvedimenti previsti nel presente Regolamento (*artt. 19 e 20*) a carico del Responsabile

eletto di Gruppo e dei componenti il Consiglio dello stesso; competente a decidere in seconda istanza è il Consiglio di Sezione;

f) la convocazione straordinaria dell'Assemblea e del Consiglio di Sottosezione (*artt. 59, 62 e 67*).

- TITOLO V -
DEGLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI E DEI CAPPELLANI

Art. 64

§ 1 – Qualifica – Nomina

Sono soci di diritto dell'Associazione, equiparati ai soci effettivi e finché dura il mandato, gli Assistenti Ecclesiastici delle diverse Organizzazioni territoriali (Nazionale, di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo) e i Vice Assistenti Ecclesiastici nominati dall'Autorità Ecclesiastica competente per territorio (Statuto, art. 12) rispettivamente:

- quelli Nazionali dalla Conferenza Episcopale Italiana;
- quelli di Sezione dalla Conferenza Episcopale Regionale;
- quelli di Sottosezione dall'Ordinario Diocesano;
- quelli di Gruppo dall'Assistente Ecclesiastico della Sottosezione nel cui territorio opera il Gruppo.

La loro nomina avviene sentito il Consiglio dell'Organo interessato (*C. D. C., can. 317 e Statuto, artt. 16, 22, 25*) e dura fino a quando l'Autorità competente non provvede diversamente.

Gli Assistenti e i Vice Assistenti:

- non sono tenuti al versamento della quota d'iscrizione e al rinnovo annuale della stessa (*Statuto, art. 12*) che è a carico della Organizzazione territoriale cui appartengono;
- sono componenti – con voto deliberativo ma fatto salvo quanto previsto nel paragrafo successivo – dell'Assemblea e del Consiglio dell'Organizzazione territoriale in cui sono stati nominati;
- partecipano, con parere consultivo, quelli di Sezione all'Assemblea Nazionale e quelli di Sottosezione all'Assemblea di Sezione;
- al termine del loro mandato possono chiedere di essere ammessi a soci effettivi dell'Associazione ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
- non possono essere eletti o nominati a ricoprire cariche sociali (*C. D. C., can. 317/3*).

§ 2 – I Vice Assistenti

Il Consiglio Direttivo Nazionale, i Consigli di Sezione e di Sottosezione possono chiedere alla competente Autorità Ecclesiale la nomina, se ritenuta necessaria, di un Vice Assistente.
I Vice Assistenti delle varie Organizzazioni territoriali, ove nominati, partecipano alle Assemblee e ai Consigli di appartenenza con parere consultivo ed hanno diritto di voto deliberativo nell'assenza dell'Assistente Ecclesiastico (*Statuto, art. 17*).

Art. 65

§ 1 – Competenze dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale

L'Assistente Ecclesiastico Nazionale, con il Vice Assistente, ove nominato, (*Statuto, art. 17*):

a) è particolarmente incaricato della formazione spirituale dei soci;
b) espone all'Assemblea Nazionale il piano pastorale dell'Associazione, favorendo il coordinamento dell'attività della stessa con l'azione pastorale della Chiesa in una visione unitaria dell'impegno delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Gruppi;
c) ha il compito di mantenere costanti ed efficaci rapporti con i presbiteri che, a diverso titolo, partecipano alle attività dell'Associazione, creando quel clima di dialogo e di collaborazione proprio di chi è impegnato in una testimonianza di comunione e di fraternità ecclesiali.

§ 2 – Finalità e adempimenti

Gli Assistenti Ecclesiastici e gli eventuali Vice Assistenti delle singole Organizzazioni territoriali, oltre a svolgere la loro opera nell'ambito di quella di appartenenza come previsto nel paragrafo precedente, sono mandati all'Associazione dall'Autorità Ecclesiastica quale espressione visibile di comunione ecclesiale e di collegamento per la realizzazione dello specifico progetto pastorale dell'Associazione stessa.
Essi, collaborati dai Cappellani, si impegnano in particolare per una profonda e completa formazione apostolica di tutti i soci ed operano fattivamente alla crescita spirituale degli stessi tramite una serena ed equilibrata collaborazione con i Responsabili dell'Associazione, tenendo presente lo stato laicale della stessa.

§ 3 – Altri adempimenti

Altri compiti principali dell'Assistente e del Vice Assistente delle singole Organizzazioni territoriali sono:

a) contribuire alla predisposizione del piano pastorale dell'Associazione, che verrà redatto ed esposto all'Assemblea Nazionale dall'Assistente Nazionale, e curarne la realizzazione nelle singole realtà locali;
b) partecipare alle Assemblee e ai Consigli, curando in particolare la parte spirituale;
c) favorire l'incontro con le altre associazioni ecclesiali e la collaborazione con associazioni similari presenti sul territorio;
d) concordare con i Presidenti delle singole Organizzazioni territoriali le iniziative e le attività che hanno attinenza con le esigenze spirituali, pastorali e culturali dell'Associazione;
e) preparare adeguatamente, in accordo con i rispettivi Presidenti, la parte spirituale e pastorale dei pellegrinaggi, delle iniziative formative e di ogni altra manifestazione;
f) informare l'Autorità Ecclesiastica competente delle iniziative più rilevanti intraprese dall'Associazione, onde favorire una comunione sempre attiva e feconda con il Vescovo;
g) impegnarsi a far conoscere ed applicare ogni documento, che riguardi specificamente malattia e simili, emanato dalla Chiesa.

§ 4 – Autonomia ministeriale

L'Assistente sarà informato dal Presidente delle singole Organizzazioni territoriali su tutta la vita dell'Associazione ed avrà garantita, anche dalla fattiva collaborazione e convinzione dei Responsabili dell'Associazione, libertà ed autorità nel campo specifico del suo ministero, nel rispetto delle responsabilità e delle caratteristiche laicali dell'Associazione stessa e sempre con la collaborazione cordiale dei Responsabili.

Art. 66

Cappellani: Compiti

I Cappellani sono volontari che – *nei limiti di tempo e di disponibilità e in piena collaborazione con gli Assistenti Ecclesiastici e i Responsabili dell'Associazione* – prestano la loro opera di presbiteri durante i pellegrinaggi e le varie attività della Sottosezione di appartenenza e partecipano alla vita associativa della stessa.
Sono ammessi a soci dell'Unitalsi ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, sono tenuti a versare la quota associativa di iscrizione e a rinnovare annualmente l'impegno associativo e la iscrizione (*art. 6,* §§ *1 e 2*) e possono essere ammessi a soci effettivi a norma degli artt. 7 e 8 dello stesso.

Essi collaborano con l'Assistente specialmente nei seguenti campi:

- educare alla fede ed alla missionarietà, curando specifiche iniziative perché ogni socio sviluppi la propria vocazione di servizio ai sofferenti;
- educare al dialogo e al senso comunitario ogni socio affinché si apra al mondo della sofferenza;
- favorire e promuovere l'unità fra tutti i soci dell'Associazione;
- rafforzare tra i soci il loro attaccamento alla Chiesa, inserendo, nella loro opera di formazione spirituale, anche il fine vocazionale del servizio;
- nello sviluppo del piano pastorale, tenuto conto del tipo di servizio specifico dell'Associazione e dei programmi della Sezione e Sottosezione di appartenenza.

TITOLO VI - DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 67

§ 1 – Convocazioni ordinarie e straordinarie – Avvisi di convocazione

Le Assemblee e i Consigli delle Organizzazioni territoriali della Associazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria e nei modi ed entro i termini appresso previsti, devono essere convocati, sotto pena di nullità, sia in prima che in seconda convocazione, mediante avviso con l'ordine del giorno che deve riportare gli argomenti da trattarsi e sui quali deliberare, nonché la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione (*Statuto, art. 35*). L'intervallo tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora.

I citati Organi collegiali sono convocati e presieduti dal Presidente dell'Organizzazione territoriale interessata e di norma si riuniscono nelle rispettive sedi ufficiali.

Delle convocazioni, in seduta ordinaria e straordinaria, delle Assemblee di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo e dei relativi Consigli, deve essere inviata copia per conoscenza, con il relativo ordine del giorno, rispettivamente, al Presidente Nazionale (*art. 56, § 3*), al Presidente di Sezione (*art. 61, § 3*), al Presidente di Sottosezione (*Reg. Gruppi, art. 11*).

Gli avvisi di convocazione vanno spediti o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC (posta elettronica certificata) o a

mezzo fax. Con riferimento alla data fissata per l'adunanza, vanno spediti ai componenti:
a) dell'Assemblea Nazionale almeno quindici giorni prima;
b) dell'Assemblea di Sezione o di Sottosezione o di Gruppo almeno dieci giorni prima;
c) del Consiglio Direttivo Nazionale, di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo, almeno cinque giorni prima.

§ 2 – Convocazioni di sedute straordinarie

Nel caso venga richiesta o deliberata la convocazione in seduta straordinaria delle Assemblee e dei Consigli, (*artt. 41, 46* § *2, 54* § *1, 57* §2, *59* § *1, 62 § 2*), la data dell'adunanza va fissata, con riferimento a quella di ricezione della richiesta o dell'adozione della delibera:
a) per l'Assemblea Nazionale entro venti giorni;
b) per l'Assemblea di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo, entro quindici giorni;
c) per il Consiglio Direttivo Nazionale, di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo, entro dieci giorni.

Gli avvisi di convocazione vanno spediti nei termini previsti nel precedente § 1.

§ 3 – Convocazioni urgenti

Per eventuali casi urgenti, imprevedibili ed indifferibili, eccezionalmente gli Organi dell'Associazione possono essere convocati a mezzo telegramma, o fax o e-mail da spedire, con riferimento alla data fissata per l'adunanza, ai componenti:
a) dell'Assemblea Nazionale, di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo, almeno cinque giorni prima;
b) del Consiglio Direttivo Nazionale, del Consiglio di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo almeno due giorni prima.

Nel caso che le deliberazioni degli Organi così convocati venissero adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ma inferiore a quello della maggioranza dei componenti con diritto di voto deliberativo, le stesse vanno sottoposte a ratifica entro dieci giorni.

Art. 68

§ 1 – Validità sedute e deliberazioni ordinarie – Incompatibilità a decidere

Fatto salvo quanto previsto per l'Assemblea di Sottosezione (*art. 59, § 4*), per il Collegio dei Probiviri (*art. 48,* § *2*), per il Collegio dei Revisori

dei Conti (*art. 52, § 2*) e per l'Assemblea e il Consiglio dei Gruppi, le riunioni degli Organi dell'Associazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono valide se costituite con la presenza, anche a mezzo delega (art. 74, § 4), in prima convocazione dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione della maggioranza di detti componenti (*Statuto, artt. 14, 16, 20, 22, 25*).
Le deliberazioni degli Organi suddetti, sia in seduta ordinaria che straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto fatti salvi i casi per i quali è prevista una maggioranza diversa (successivo § 2). In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Alle votazioni nell'Assemblea Nazionale e nell'Assemblea di Sezione per l'approvazione dei rispettivi rendiconti delle spese della Presidenza Nazionale o del Consiglio di Sezione nonché per la ratifica dell'operato su materie delegate dalle citate Assemblee ai rispettivi Consigli, non partecipano i componenti di questi ultimi (*Statuto, artt. 14 e 20*).
Alle sedute e alle decisioni che riguardano persone non può partecipare il componente che è parente secondo il criterio espresso nell'art. 75, lett. B/g.

§ 2 – Validità deliberazioni specifiche: – Statuto, Scioglimento, Regolamenti, Territorio

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea Nazionale aventi diritto a voto; le modifiche vanno confermate dalla Conferenza Episcopale Italiana (Statuto, art. 37).
Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto soltanto con delibera dell'Assemblea Nazionale nella quale si prevede la devoluzione del patrimonio a favore di uno o più enti ecclesiastici, approvata a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto a voto e confermata dalla Conferenza Episcopale Italiana (Statuto, art. 37).
Per le modifiche dei Regolamenti occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea Nazionale presenti aventi diritto a voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Per le attività negoziali straordinarie e per gli atti di straordinaria amministrazione si rinvia all'art. 77, §§ 4 e 5.
Per le variazioni del territorio delle Sezioni e delle Sottosezioni si rinvia all'art. 33.

Art. 69

Redazione verbali e delibere – Richiesta copie – Conservazione

I verbali delle adunanze degli Organi a livello di Presidenza Nazionale, di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo, devono essere redatti contestualmente allo svolgimento delle stesse e sono firmati dal Presidente e dal Segretario presenti all'adunanza o dai loro sostituti.
I verbali delle Assemblee Nazionali o del Consiglio Direttivo devono essere trasmessi ai componenti dei rispettivi organi ed approvati alla riunione successiva.
Per l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario è nominato di volta in volta dal Presidente.
I verbali debbono riportare gli argomenti trattati e gli interventi.
Le decisioni adottate devono essere riportate in apposite delibere formulate di seguito ad ogni argomento trattato e trascritto nei verbali e contenenti il risultato delle votazioni ed il testo della decisione.
Ciascun componente dell'Organo decidente e il Presidente dell'Organo superiore possono chiedere di avere copia delle delibere e dei verbali, copia che va rilasciata entro quindici giorni dalla richiesta.
I verbali e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione vanno conservati nel proprio archivio per un periodo di almeno dieci anni (*art.13, § 2*).

Art. 70

§ 1 – Ricorsi e Organi di riesame

Fatti salvi i casi espressamente regolati nel Titolo II (*dei Soci e dei provvedimenti disciplinari a carico degli stessi*), nel Titolo III [del commissariamento di un Organo e per la definizione dell'elenco dei soci effettivi, (*art. 9, § 4, lett. d*)], nonché i casi di decisioni inappellabili e gli altri casi appositamente disciplinati nel presente Regolamento e nel Regolamento delle elezioni alle cariche sociali, avverso le delibere degli Organi dell'Associazione è ammesso ricorso in seconda istanza – da parte del socio o dell'Organo interessato – avanti l'Organo superiore.
Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale non sono impugnabili ma possono essere riesaminate, modificate o annullate, dalla stessa Assemblea convocata su richiesta di almeno tre decimi dei componenti la medesima aventi diritto a voto (*art. 41*).
Il ricorso in seconda istanza, nei termini e nei modi appresso indicati, va proposto come segue:

a) per le decisioni del Consiglio di Sottosezione e di Gruppo, avanti il Consiglio di Sezione;

b) per le decisioni del Consiglio di Sezione avanti il Consiglio Direttivo Nazionale ad eccezione di quelle riguardanti lo stato di socio e l'aggiornamento dell'elenco soci effettivi ed ausiliari (artt. 9 e 10) il cui ricorso va proposto avanti il Collegio dei Probiviri;
c) per le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale avanti l'Assemblea Nazionale;
d) per le decisioni a carattere disciplinare rese in seconda istanza (art.20) e per quelle rese dall'Assemblea Nazionale in unica istanza – ma nel solo caso in cui dispongano l'applicazione di un qualsivoglia provvedimento disciplinare (art. 29) o di conferma del commissariamento *(art. 39)* – può chiedersi, da parte dei legittimati, che siano sottoposte a verifica di conformità allo Statuto, al Regolamento ed al Diritto Canonico da parte del Collegio dei Probiviri.

§ 2 – Termini e modi

Fatti salvi i casi richiamati all'inizio del paragrafo precedente, il ricorso di esame in seconda istanza va inviato al Presidente dell'Organo competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro venti giorni dalla data in cui è stata recapitata la comunicazione della decisione che si intende impugnare oppure, se questa non va comunicata, dalla data della conoscenza effettiva della decisione di prima istanza ma entro e non oltre un anno dalla data della delibera.
Copia del ricorso deve essere inviata a cura del ricorrente, con la medesima modalità ed entro gli stessi termini di cui sopra, al Presidente dell'Organo di prima istanza, che può eventualmente presentare le proprie deduzioni al Presidente dell'Organo decidente entro dieci giorni dalla ricezione di detta copia.
Per esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 27 si procede come previsto nell'art. 26. Per la richiesta di verifica di conformità si rinvia all'art. 29.

§ 3 – Decisioni

Gli Organi deliberanti in sede di esame in seconda istanza, eventualmente avvalendosi di quanto previsto nell'art. 24, decidono in merito al ricorso entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, fatti salvi i casi per i quali è previsto un termine diverso e i casi di competenza dell'Assemblea Nazionale che si pronuncia inderogabilmente alla prima convocazione successiva alla ricezione del ricorso.
Il Collegio dei Probiviri, competente a decidere in sede di appello si pronunzia entro i termini formulati nell'art. 10; per l'espletamento del tentativo di conciliazione (art. 27) e per la verifica di conformità *(art. 29, § 3, e art. 39)* nei termini in detti articoli indicati.

Le decisioni vanno comunicate alle parti interessate a cura del Presidente dell'Organo decidente e nei modi e termini previsti nell'art. 10.

§ 4 – Esecutività ed efficacia delle delibere

Fatta salva la deroga prevista all'art. 37, § 4, (*commissariamento*), le decisioni di prima istanza adottate dagli Organi dell'Associazione acquistano efficacia e sono esecutive (*e pertanto divengono operanti e definitive*):

a) o alla data in cui è stata adottata la delibera di conferma, se prevista, da parte dell'Organo competente ma ad eccezione dei casi in cui è previsto il ricorso in appello sullo stato di socio (*art. 10, lett. B*);
b) oppure alla data della delibera di accoglimento o di rigetto del ricorso;
c) oppure alla data in cui è trascorso il termine per proporre il ricorso. Le decisioni adottate in seconda istanza sono esecutive ad eccezione dei casi in cui è prevista la possibilità della richiesta di verifica di conformità (*artt. 29 e 39*).

In ordine alla efficacia delle decisioni esecutive di seconda istanza o in sede di appello o di verifica, le stesse retroagiscono al giorno in cui sono state inizialmente adottate le decisioni di prima istanza.

TITOLO VII - DELLE CARICHE

Art. 71

§ 1 – Requisiti

Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e, fatti i salvi i casi di incompatibilità e di impossibilità e le previsioni regolamentari in merito ai consiglieri aggiunti, possono ricoprire cariche sociali sia per elezione che per nomina.

§ 2 – Principio fondamentale

La carica sociale cui si è eletti o nominati (*come previsto per gli incarichi organizzativi nell'art. 11, § 2*) non può essere assolutamente considerata titolo di merito, onorifico o di prestigio, ma è soltanto l'assunzione di una responsabilità che deve essere svolta in totale sintonia con lo spirito di umiltà e di servizio che deve sempre distinguere l'appartenenza all'Unitalsi.

§ 3 – Adempimento delle responsabilità assunte

Tutti i Componenti, eletti o nominati, degli Organi collegiali della Associazione e i soci cui sono assegnati particolari responsabilità stabili od occasionali:

- debbono collaborare, impegnandosi attivamente nelle opere di carità e di servizio, nelle diverse esigenze organizzative e nei vari adempimenti previsti per gli Organi territoriali cui appartengono;
- debbono essere di esempio, di stimolo e di riferimento per tutti i soci;
- debbono essere promotori permanenti dell'Unitalsi;
- debbono avere un'adeguata conoscenza delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.

§ 4 – Responsabilità dei Presidenti

Nell'ambito delle rispettive competenze o in adempimento di eventuali deleghe o di incarichi ricevuti dagli Organi superiori, i Presidenti di Sezione e di Sottosezione e i Responsabili di Gruppo sono responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione delle attività istituzionali e dei comportamenti conseguenti (*Statuto, art. 32*), nonché del rispetto di tutte le leggi e normative in vigore o applicabili nel proprio territorio.

§ 5 – Disimpegno e decadenza

Il disimpegno ingiustificato e discontinuo del Componente di un Organo dell'Associazione e/o l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'Organo di appartenenza comportano la decadenza dalla carica sociale ricoperta.
Tale decadenza è deliberata su iniziativa del Presidente dell'Organo nel quale il Componente ricopre la carica e per il Presidente di un Organo su iniziativa del Presidente o del Consiglio dell'Organo superiore. In ogni caso a tale decadenza si procede secondo le competenze, le norme e le modalità per l'esclusione da socio previste nel Titolo II, Capo Terzo (*art. 20 e segg.*) omesso il tentativo di conciliazione.
Se la decadenza dalla carica sociale ricoperta riguarda il Presidente di una Sezione o Sottosezione o il Responsabile di Gruppo, si procede al commissariamento dell'Organo nelle forme di rito (*art. 36*).
All'Organo deliberante è data la facoltà valutativa prevista nell'ultimo comma del paragrafo successivo.

§ 6 – Corsi di formazione per i Responsabili

I Responsabili dell'Associazione – (*Presidente Nazionale, componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, Presidenti di Sezione, Componenti dei*

Consigli di Sezione, Presidenti di Sottosezione, Componenti dei Consigli di Sottosezione, Responsabili e Componenti dei Consigli di Gruppo) – sono tenuti a partecipare ai due corsi di formazione previsti per gli stessi in ciascun anno sociale e la partecipazione agli incontri è personale e non è delegabile.
La partecipazione ad entrambi i corsi di formazione previsti in ciascun anno sociale è necessaria e quindi obbligatoria e pertanto la mancata partecipazione ai corsi comporta la decadenza dalla carica sociale ricoperta.
Tale decadenza deve essere dichiarata dall'Organo competente con le norme e modalità richiamate al precedente § 5.
Per evitare di incorrere in detta decadenza, il Responsabile dovrà quindi necessariamente partecipare interamente ad almeno uno dei due corsi di formazione previsti.
Al Presidente Nazionale e al Presidente di Sezione, nelle rispettive competenze, è data facoltà di valutare eventuali casi di impossibilità a partecipare ai citati corsi derivanti esclusivamente da gravi, imprevedibili, non permanenti, non altrimenti evitabili impedimenti.

Art. 72

§ 1 – Durata ordinaria dei mandati – Tempi per il rinnovo cariche – Decadenza di fatto dai mandati

A) Tutti i componenti dei vari Organi dell'Unitalsi durano in carica cinque anni e non possono contemporaneamente ricoprire più cariche sociali (art. 75, § 2) né possono essere eletti o nominati a ricoprire la stessa carica sociale per più di due mandati consecutivi in ciascun Organo dell'Associazione (*Statuto, art. 33*).

Per la suddetta durata in carica di cinque anni si rinvia alla norma prevista nella successiva lett. C).
Per il computo e la valutazione di eventuali mandati di durata inferiore ai cinque anni si rinvia al successivo § 2 (Statuto, art. 33).
Per la durata del mandato a Commissario di un Organo si rinvia all'art. 35. Per la compatibilità dello stesso e del Commissario ad acta con le altre cariche sociali si rinvia all'art. 31, § 2 lett. B) e all'art. 75, § 2.

B) Il rinnovo delle cariche sociali avviene ordinariamente ogni cinque anni con le seguenti scadenze:
   a) per le Sottosezioni, (*Presidente e cinque o tre Consiglieri vedi art. 62*), nell'ultimo trimestre del quinquennio;
   b) per le Sezioni, (*Presidente e cinque Consiglieri*), nel primo bimestre dell'anno successivo al quinquennio di rinnovo degli organi delle Sottosezioni;

c) per la Presidenza Nazionale, (*Presidente e sette Consiglieri*), per il Collegio Nazionale dei Probiviri e per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (*nelle composizioni previste agli artt. 48 e 52*), entro il successivo mese di maggio del medesimo anno di rinnovo degli organi delle Sezioni.

§ 2 – Computo dei mandati

Al fine di determinare il numero dei due mandati ricoperti *(§1)*, il computo di eventuali mandati di durata inferiore ai cinque anni è così regolato (*Statuto, art. 33*):

a) i mandati che risultano di durata superiore a tre anni sono computabili quali mandati ordinari interi;
b) i mandati che risultano di durata inferiore a tre anni non sono computabili quali mandati ordinari interi. Nel caso di dimissioni, tali mandati di durata inferiore a tre anni vanno computati quali mandati interi.

La durata dei mandati appena indicati va calcolata computando il periodo di tempo intercorrente dalla data in cui il componente dell'Organo è stato eletto o nominato sino alla data in cui si procederà al rinnovo delle cariche o, per il componente nominato, sino alla data in cui è eventualmente revocato.

§ 3 – Scioglimento degli Organi collegiali

A) In caso di dimissioni o impedimento permanente o decadenza o esclusione o decesso del Presidente di un Consiglio o di un Collegio, oppure in caso di dimissioni di due componenti del Collegio dei Probiviri o di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio o il Collegio si scioglie, tutti i Componenti degli stessi decadono dalla carica e si procede a nuove elezioni (*Statuto, art. 34*) come indicato nel successivo § 4, fatto salvo quanto previsto nelle seguenti lett. B) e lett. C).

Le dimissioni dei due componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti devono essere contestuali o presentate nell'arco di sette giorni. Per le dimissioni dei Consiglieri eletti dei Consigli di Sezione e di Sottosezione oppure del Consiglio Direttivo Nazionale si rinvia, rispettivamente, all'art. 36, § 1, lett. c) e all'ultimo comma dello stesso.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente di un Consiglio o di un Collegio (*Statuto, art. 34*) si procede come previsto nell'art. 74.

Per i motivi di scioglimento di un Organo per commissariamento e per le relative modalità si rinvia all'art. 36 e seguenti.

B) Fatta eccezione per quanto previsto in merito alle decadenze disciplinate al successivo art. 75, § 3, (Incompatibilità con le cariche politiche), nei casi previsti nella superiore lett. A), intervenuti nei dodici mesi antecedenti la scadenza ordinaria del mandato, il suddetto Presidente ed il rispettivo Consiglio o Collegio restano in carica per l'ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze, fino alla scadenza ordinaria del mandato ed alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio e si provvede, nei tempi ordinari di scadenza *(§ 1, lett. B*), alla convocazione dell'Assemblea degli elettori. Nel caso di impossibilità del Presidente le funzioni dello stesso sono assunte dal Vice Presidente e, in mancanza o inoperosità di questo, si procede a commissariamento dell'Organo nelle forme di rito (*art. 36*).

C) La norma prevista nella precedente lett. A) si applica anche nel caso di lontananza permanente del Presidente di Sezione o di Sottosezione dal territorio, nel caso di disimpegno dello stesso (*art. 71,* § 5) che nuoccia all'Associazione e all'Organizzazione territoriale di appartenenza e, in genere, per qualsiasi altra motivazione che limiti in modo concreto l'esercizio delle funzioni del Presidente. Accertata l'esistenza di uno dei suddetti presupposti, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente e, in mancanza o inoperosità di questo, si procede a commissariamento dell'Organo nelle forme di rito *(art. 36).*

D) Nei casi suddetti, la deliberazione di atti di straordinaria amministrazione che si rendessero necessari spetta all'Organo superiore.

§ 4 – Indizione nuove elezioni – Competenza

Nei casi di scioglimento degli Organi dell'Associazione indicati nella lett. A) del paragrafo precedente e intervenuti nei tempi antecedenti a quelli previsti nella lett. B) e nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 36, (*dimissioni o mancanza di quattro componenti eletti del Consiglio Direttivo Nazionale*) l'Assemblea degli elettori – *fatte salve situazioni particolari a valutarsi dall'Organo superiore* – dovrà essere convocata per procedere alle votazioni da tenere improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato o è stato accertato l'evento, il motivo che ha determinato lo scioglimento.

Alle nuove elezioni si procede – *con le modalità previste nel Regolamento Elettorale* – convocando, nelle Sottosezioni, l'Assemblea degli elettori costituita da tutti i soci effettivi della stessa (*art. 60*) iscritti nell'elenco definitivo determinato ai sensi dell'art. 9 e, nelle Sezioni e in Presidenza Nazionale, convocando le rispettive Assemblee degli elettori previste nell'art. 55 e nell'art. 43.

Nello specifico:

a) Nel caso di dimissione del Presidente di un Organo dell'Associazione, le nuove elezioni vengono indette dal Presidente dimissionario. Se questo è inoperoso si procede come previsto nella seguente lett. b).
b) Nei casi di impedimento permanente o decesso del Presidente di un Organo dell'Associazione, le nuove elezioni vengono indette dal Vice Presidente dell'Organo interessato. In mancanza di questo o se è inoperoso, l'Organo superiore nomina un commissario ad acta per indire nuove elezioni e curare lo svolgimento e il completamento delle stesse.
c) Nei casi di decadenza o di esclusione del Presidente di una Sezione o Sottosezione o Responsabile di Gruppo si procede a commissariamento dell'Organo nelle forme di rito (*art. 36*).
d) Nei casi di decadenza o di esclusione o di dimissioni di tre componenti eletti il Consiglio di Sezione o di Sottosezione si procede a commissariamento dell'Organo nelle forme di rito (*art. 36*).
e) Nei casi richiamati nella lett. B) e lett. C) del paragrafo precedente si procede come ivi previsto.
f) Nei casi tutti di scioglimento del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, le nuove elezioni vengono indette dal Presidente Nazionale (*art. 44, § 3/i*).
g) Nei casi tutti di scioglimento del Consiglio Direttivo Nazionale tranne nel caso di dimissioni del Presidente Nazionale – le nuove elezioni vengono indette dal Vice Presidente Nazionale Vicario. Se questo è inoperoso si procede come previsto nell'art. 45, § 2.
h) Ai mandati come sopra rinnovati si applicano le norme previste nei superiori §§ 1 e 2.

Art. 73

§ 1 – Insediamento degli Organi

I Presidenti e i Consiglieri eletti nelle diverse Organizzazioni territoriali, vanno insediati (*artt. 47, 58 e 63*) dopo la conferma, mediante benestare sulle qualità morali del Presidente eletto, da parte delle rispettive Autorità Ecclesiastiche competenti.
Analogamente si procede all'insediamento dei Commissari.

§ 2 – Rielezione del Presidente e conferma

Nel caso in cui il Presidente di un Organo è rieletto consecutivamente per il secondo mandato nella medesima carica, lo stesso, in attesa

del benestare appena richiamato, continua ad esercitare tutte le sue funzioni.
Il Presidente dell'Organo superiore deve in ogni caso comunicare tempestivamente alla citata Autorità la rielezione del Presidente interessato. Nel caso in cui il Presidente rieletto per il secondo mandato consecutivo non fosse riconfermato dall'Autorità Ecclesiastica competente, la sua elezione e quella dei Consiglieri eletti è annullata dall'Organo superiore e si procede a riconvocare l'Assemblea degli elettori dell'Organo interessato (*Reg. Elet., art. 26*) per eleggere sia il Presidente che i Consiglieri.

§ 3 – Nomina Vice Presidente, Segretario e Tesoriere – Comunicazione

Entro dieci giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della conferma-benestare e/o sono insediati, i Presidenti di Sezione e di Sottosezione devono provvedere, nelle forme di rito, alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere ed il Presidente Nazionale alla nomina dei due Vice Presidenti con la designazione di cui all'art. 45.
I Presidenti di Sezione e di Sottosezione devono comunicare le nomine suddette, rispettivamente al Presidente Nazionale e al Presidente di Sezione, entro i successivi cinque giorni. Il Presidente Nazionale le comunica ai componenti l'Assemblea Nazionale alla prima seduta utile.

§ 4 – Sostituzione Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri aggiunti

I due Vice Presidenti Nazionali nominati dal Presidente Nazionale e il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere di Sezione e di Sottosezione nominati dai rispettivi Presidenti nonché i Consiglieri aggiunti eventualmente nominati dai citati Presidenti, possono essere revocati e sostituiti con decisione non impugnabile del Presidente stesso. Per i Consiglieri aggiunti la nuova nomina è facoltativa.
I suddetti Presidenti comunicheranno le eventuali sostituzioni e variazioni della composizione del Consiglio come previsto nel superiore § 3 ed entro cinque giorni dalle stesse.

Art. 74

§ 1 – Sostituzione temporanea del Presidente degli Organi collegiali – Delega

I Presidenti delle varie Organizzazioni territoriali, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sono sostituiti a tutti gli effetti, dal rispet-

tivo Vice Presidente (*Statuto, art. 34*) per provvedere all'adempimento dei compiti di ordinaria amministrazione previsti per ciascun Organo. La sostituzione va fatta con delega, anche orale, del Presidente. Se questa non viene conferita senza che sussistano valide motivazioni o per qualsiasi motivo non può essere conferita, il Presidente viene sostituito automaticamente.
Nel caso in cui anche per il Vice Presidente sussistano gli impedimenti di cui sopra o nel caso di inoperosità dello stesso accertata dall'Organo superiore, si procede al commissariamento dell'Organo e vengono indette nuove elezioni nei termini previsti nell'art. 72, § 4.
Il Presidente Nazionale è sostituito come previsto nell'art. 45.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti è sostituito come previsto, rispettivamente, agli artt. 50 e 53.
Per la rappresentanza dei Componenti alle sedute delle Assemblee e dei Consigli degli Organi dell'Associazione si rinvia al successivo § 4.
Per la rappresentanza delle Sezioni e delle Sottosezioni, rispettivamente all'Assemblea Nazionale o Sezionale, si rinvia agli artt. 54 e 59.

§ 2 – Doveri e responsabilità degli Organi decaduti

I Presidenti e i Componenti degli Organi decaduti per il termine del mandato o dimissionari restano in carica con tutti i doveri e le responsabilità fino all'insediamento dei successori (*Statuto, art. 34*).

§ 3 – Cooptazione Consiglieri

Venendo a mancare per qualsiasi causa uno dei componenti eletti di un Consiglio o Collegio, questi cooptano il primo dei Consiglieri non eletti che resta in carica fino al termine del quinquennio ordinario (*Statuto, art. 34*) o all'eventuale scioglimento dell'Organo (*art. 72, § 3*) nel quale è cooptato e ha diritto di voto.
Nel caso di parità di voti (*Statuto, art. 34*) è cooptato il più anziano in età. La cooptazione dovrà avvenire improrogabilmente entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la causa che ha determinato la mancanza del Consigliere. Se non provvede l'Organo interessato, il Consiglio dell'Organo superiore nomina un Commissario ad acta.
Nel caso che nessun socio abbia riportato voti per Consigliere (*Statuto, art. 34*) sarà convocata la relativa Assemblea degli elettori per procedere alla elezione del Consigliere mancante che resta in carica fino al termine del quinquennio ordinario o all'eventuale scioglimento dell'Organo (*art. 72, § 3*) nel quale è eletto.
Nel caso in cui uno o entrambi i Vice Presidenti Nazionali oppure il Vice Presidente e/o il Segretario e/o il Tesoriere delle Sezioni e delle Sottosezioni venissero nominati tra i Consiglieri eletti non dovrà

procedersi ad alcuna cooptazione o integrazione del Consiglio (*artt. 46, 57, 62*).

§ 4 – Delega dei componenti gli Organi collegiali

Alle sedute delle Assemblee e dei Consigli degli Organi della Associazione i componenti possono farsi rappresentare da un altro socio componente di tali Organi nelle forme e con i limiti appresso previsti (*Statuto, art. 36)*.
Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento elettorale per il voto dei soci disabili, tale facoltà di rappresentanza a mezzo delega, è esclusa per i componenti dell'Assemblea degli elettori di Sottosezione e di Gruppo (Statuto, art. 36) nonché per il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
La delega va conferita per iscritto. Il delegato non può delegare altro componente. Il delegato non può rappresentare alle sedute dei Consigli degli Organi dell'Associazione più di un componente e alle sedute delle Assemblee ordinarie e straordinarie nonché nell'Assemblea Nazionale degli elettori e nell'Assemblea Sezionale degli elettori, più di due componenti (*art. 17 Reg. Elet.*).
Restano ferme le norme previste negli artt. 54 e 59 sulla rappresentanza di ogni Sezione e di ogni Sottosezione rispettivamente alle sedute dell'Assemblea Nazionale o dell'Assemblea Sezionale.

Art. 75

§ 1 – Impossibilità a ricoprire cariche sociali

A) Non possono essere eletti o nominati a ricoprire cariche sociali i soci effettivi:
   a) che non hanno compiuto ventuno anni di età ma limitatamente alla carica di Presidente degli Organi collegiali dell'Associazione;
   b) che hanno compiuto settantacinque anni di età; salvo che si tratti di soci effettivi che vengono nominati Consiglieri aggiunti o Commissari;
   c) che mantengono la qualifica di effettivi per le deroghe previste nell'art. 8, § 6, lett. C);
   d) i Vescovi, i presbiteri e i diaconi per il sacerdozio. I diaconi permanenti possono ricoprire cariche sociali se a ciò autorizzati dal loro Ordinario Diocesano; i presbiteri e le persone consacrate alla vita religiosa, anche non aventi alcuna qualifica associativa, possono essere nominati Commissari di Sezione o di Sottosezione, rispettivamente dalla Conferenza Episcopale Regionale o

dall'Ordinario Diocesano su richiesta rispettivamente del Consiglio di Sezione o del Consiglio di Sottosezione.

e) i soci effettivi che hanno ricoperto la stessa carica sociale per più di due mandati consecutivi in ciascun organo della associazione, salvo che si tratti della nomina a Commissario di Sottosezione, nomina effettuata dal Consiglio di Sezione e approvata dall'ordinario diocesano, del Presidente che ha svolto due mandati consecutivi, trattandosi di cariche sociali diverse ed essendo il Commissario organo straordinario, e con il limite di un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

f) Non possono essere nominati Commissari di Sottosezione i soci effettivi iscritti negli elenchi dei soci effettivi di una Sezione diversa da quella di cui fa parte la Sottosezione da commissariarsi.

B) Non possono ricoprire cariche sociali, anche se eletti o nominati, i soci effettivi:

a) che non sono iscritti nell'elenco dei soci effettivi della Organizzazione territoriale alla quale la carica si riferisce;

b) che non sono domiciliati, ossia che di fatto non abitano stabilmente nel territorio di competenza della Organizzazione territoriale alla quale la carica si riferisce, fatte salve le situazioni geografiche e locali di particolare rilievo derogabili con delibera motivata del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio di Sezione;

c) che non hanno il benestare dall'Autorità Ecclesiastica competente;

d) che vivono in situazioni o sostengono posizioni che sono in aperto e pubblico contrasto con il Magistero della Chiesa;

e) che si trovano nelle situazioni soggettive di incompatibilità con le cariche politiche previste nel successivo § 3;

f) che nell'anno antecedente la data delle votazioni di rinnovo cariche sociali o della eventuale nomina, si sono trovati in una delle situazioni (§ 3) di cui alla precedente lett. e);

g) che sono componenti della stessa famiglia ma limitatamente allo stesso Consiglio o Collegio. Sono da considerare componenti della stessa famiglia, oltre ai coniugi e ai figli dei medesimi a qualsiasi titolo, i soci che tra loro sono parenti:

- in linea retta discendente e/o ascendente di primo grado *(i genitori capostipiti e i figli degli stessi)* e di secondo grado *(detti genitori capostipiti e i figli dei figli)*;
- o in linea collaterale di secondo grado (*due fratelli, o sorelle, o fratello e sorella*) e di terzo grado (*uno di detti fratelli o sorelle con i figli dell'altro/a*);

- o per vincolo familiare di affinità in linea retta di primo grado (*un coniuge e i suoceri*) e in linea collaterale di secondo grado (*un coniuge e i cognati nonché i coniugi di questi ultimi*).

C) I soci che comunque si trovano in una delle anzidette situazioni di impossibilità a ricoprire cariche sociali sono a tutti gli effetti considerati dimissionari e decaduti dalle stesse alla data in cui è accertata o si è verificata una delle citate situazioni.
Gli stessi devono darne comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro cinque giorni dalla elezione o dalla nomina o dal verificarsi dell'evento, da indirizzare:
   - se è un Presidente, al Presidente dell'Organo che lo ha insediato e al proprio Vice Presidente ove previsto;
   - se è un Componente di un Consiglio, al Presidente dell'Organo collegiale di appartenenza;
   - se è un Componente del Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti, al Presidente Nazionale e al proprio Presidente.

   Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto nell'art. 72, § 3, lett. B):
   - se è il Presidente di un Organo Collegiale a decadere, conformemente a quanto previsto nel quarto comma dell'art. 34 dello Statuto, tutti i componenti decadono e quindi il Consiglio Direttivo Nazionale, i Consigli Sezionali e Sottosezionali, il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti si sciolgono e vengono indette nuove elezioni nei modi e nei termini previsti nell'art. 72, § 4, e nel Regolamento Elettorale;
   - se è il Componente eletto di un Consiglio a decadere si procede alla cooptazione (*art. 74, § 3*) improrogabilmente entro venti giorni dalla data di ricezione della citata comunicazione;
   - se è il Vice Presidente, o il Segretario o il Tesoriere a decadere si procede, nello stesso termine appena citato, alla nuova nomina nelle forme di rito (*artt. 57 e 62*).

D) In mancanza della comunicazione prima indicata che si protraesse oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento e nel caso non si provveda, entro i successivi trenta giorni, a quanto previsto nella precedente lett. C), i soci che si trovano nelle citate situazioni sono dichiarati decaduti dalla carica ricoperta con giudizio insindacabile e definitivo pronunciato in unica istanza dall'Organo collegiale superiore*, (Consiglio di Sezione, Consiglio Direttivo Nazionale, Assemblea Nazionale),* che provvede anche alla contestuale nomina di un Commissario ad acta.

Questo – *nel rispetto delle modalità, delle norme e dei termini previsti e a seconda della carica ricoperta dal socio decaduto nell'Organo collegiale interessato* – provvede, come indicato nella precedente lett. C):

- o ad indire nuove elezioni per eleggere il Presidente e i Componenti il Consiglio o il Collegio interessato;
- o alla cooptazione del Consigliere (art. 74, § 3);
- o, in deroga a quanto previsto negli artt. 16, 22 e 25 dello Statuto, in Presidenza Nazionale alla nomina dei due Vice Presidenti, nelle Sezioni e Sottosezioni alla nomina del Vice Presidente, e/o del Segretario e/o del Tesoriere.

§ 2 – Incompatibilità tra le cariche sociali

Fatto salvo quanto appresso previsto, qualsiasi carica sociale ricoperta dal socio nell'Associazione è incompatibile con le altre cariche sociali della stessa (*Statuto, art. 33*) ed il socio, entro dieci giorni dall'avvenuta nuova elezione o nomina ad altra carica, deve dichiarare per quale carica intende optare dimettendosi dalla carica ricoperta o rinunciando alla nuova, consegnandone copia ai Presidenti degli Organi interessati. Detta incompatibilità non si applica durante il decorso dei tempi ordinari, previsti nell'art. 72, § 1, lett. B, in cui con scadenza quinquennale si procede al rinnovo ordinario delle cariche sociali.
Nel caso di elezione ad una carica per la quale è prevista la confermabenestare da parte dell'Autorità Ecclesiastica, il superiore termine di dieci giorni decorre dalla data in cui l'interessato ne viene a conoscenza.
La dichiarazione di opzione va formulata entro dieci giorni dal completamento delle elezioni ordinarie in Presidenza Nazionale ovvero dalla conferma da parte della CEI del Presidente Nazionale.
Ai soci che per la norma appena prevista dovessero in via transitoria ricoprire più cariche nello stesso Organo deliberativo o elettivo è assegnato un solo voto.
La funzione di Commissario di una Sezione o Sottosezione e la funzione di Commissario ad acta sono compatibili, in quanto Organi straordinari [(*art. 31, lett. B*)], con le cariche sociali dell'Associazione.

§ 3 – Incompatibilità con le cariche politiche e Organi correlati

La carica di Presidente o di Componente di tutti gli Organi collegiali dell'Associazione (*Consiglio Direttivo Nazionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti, Consigli di Sezione, di Sottosezione e di Gruppo*) e la nomina a Presidente o Componente del seggio nelle Assemblee degli elettori (*Nazionale, Sezionale, Sottosezionale e di Gruppo*) sono incompatibili:

- con i mandati parlamentari (*Nazionale ed Europeo*);
- con le cariche di Governo (*Nazionale ed Europeo*);
- con la carica di Sindaco, di Presidente delle Giunte Provinciali e Regionali;
- con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali;
- con il mandato o nomina di Componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali;
- con la carica di Presidente di Circoscrizioni Comunali;
- con la presentazione della propria candidatura ai citati mandati e cariche;
- con le cariche negli Organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Pertanto, i soci dell'Associazione che si trovano in una delle citate situazioni di incompatibilità non possono essere eletti o nominati, *[(§ 1, lett. A) e lett. B)]*, alla carica di Presidente Nazionale o di Presidente o di Componente degli Organi Collegiali dell'Associazione indicati nel primo comma o nominati a Presidente o Componente del seggio nelle Assemblee degli elettori.

Inoltre, i soci che rivestono la carica di Presidente Nazionale, o di Presidente o di Componente degli Organi collegiali dell'Associazione già innanzi richiamati *in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento Europeo, Nazionale, delle Regioni, degli altri Enti pubblici territoriali e degli Organi politici tutti di qualsiasi livello richiamati ai commi precedenti, o in caso di nomina alle cariche di Governo e che comunque si trovano nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi suddetti* – decadono automaticamente dalla carica ricoperta nell'Associazione e sono considerati dimissionari a tutti gli effetti dalla data della presentazione della propria candidatura o delle nomine di cui sopra. I soci come sopra decaduti dalla carica devono dare la comunicazione di cui al superiore § 1, lett. C), nei modi e nei termini ivi specificati che va indirizzata agli Organi nello stesso indicati, per procedere a quanto nel medesimo previsto.

In mancanza della suddetta comunicazione e/o degli adempimenti indicati al citato § 1, lett. C) si procede come previsto nel § 1, lett D).

TITOLO VIII - DEL PATRIMONIO E DELLE NORME GENERALI

Art. 76

§ 1 – Principi

L'Unitalsi non ha scopo di lucro.
Gli eventuali proventi di qualsivoglia attività realizzata dalla Associazione debbono essere utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali e in nessun caso e nemmeno in forma indiretta possono essere divisi tra i soci (*Statuto, art. 26*).

§ 2 – Costituzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Unitalsi è costituito *(Statuto, art. 27)*:
a) dalle quote dei soci;
b) da eventuali offerte dei benefattori e dei partecipanti ai pellegrinaggi;
c) dall'eventuale ricavato di iniziative benefiche ed attività associative;
d) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati;
e) dai beni mobili ed immobili;
f) da eventuali donazioni e legati.

Le eventuali donazioni e i legati vanno utilizzati secondo le indicazioni del dante causa.
L'Associazione, ai sensi e per gli effetti del can. 319 del Codice di Diritto Canonico, amministra i beni che possiede secondo le disposizioni dello Statuto e sotto l'alta direzione della C.E.I., fermi restando i canoni 1281 e 1291-1295.

§ 3 – Destinazione delle offerte

È principio fondamentale che le offerte e quant'altro di cui al paragrafo precedente, pervenuti ad un Organo dell'Associazione in un determinato territorio devono essere utilizzate nello stesso territorio e in particolare:
- per sostenere le opere di carità e di apostolato nonché le attività e i servizi della stessa Organizzazione;
- per contribuire parzialmente o totalmente, non potendole sopportare (*Statuto, art. 2*), alle spese dei pellegrinaggi delle persone ammalate, disabili e in difficoltà nonché del personale volontario che si è impegnato e si impegna in particolari servizi.

In caso di necessità da parte dell'Associazione o di una Sezione o di una Sottosezione o di un Gruppo, le Sezioni possono destinare parte delle proprie disponibilità per sopperire alle dette necessità.

Art. 77

§ 1 – Autonomia patrimoniale

Le Sezioni, le Sottosezioni e i Gruppi non hanno autonomia patrimoniale. Resta salva la discrezionalità dei Consigli di Sezione, di Sottosezione e dei Gruppi di deliberare le spese relative alle attività istituzionali delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Gruppi (Statuto, art. 30), siano esse ordinarie, necessarie, straordinarie o impreviste o urgenti, nei limiti delle loro effettive disponibilità economico/finanziarie.
Solo eccezionalmente il Consiglio della Sezione può deliberare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, spese straordinarie che eccedono la propria disponibilità economico/finanziaria e comunque nei limiti delle previsioni certe delle entrate.

§ 2 – Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

Il bilancio preventivo dell'Associazione è unico e si compone del bilancio preventivo della Presidenza Nazionale e dei bilanci preventivi delle Sezioni nonché delle previsioni di spesa delle Sottosezioni e dei Gruppi (*Statuto, art. 30*).
Il bilancio consuntivo dell'Associazione è unico e si compone del bilancio consuntivo della Presidenza Nazionale e dei bilanci consuntivi delle Sezioni nonché dei rendiconti consuntivi delle Sottosezioni e dei Gruppi (*Statuto, art. 30*).
Il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli delle Sezioni sono obbligati a redigere i propri bilanci, preventivo e consuntivo nonché il rendiconto delle spese, e i Consigli di Sottosezione i propri conti delle previsioni di spesa e i rendiconti consuntivi, nei termini previsti rispettivamente nei precedenti artt. 47, 58 e 63, sottoponendoli all'approvazione delle rispettive Assemblee nei termini indicati negli artt. 42, 54 e 59, fatta eccezione per le previsioni di spesa delle Sottosezioni.

§ 3 – Gestione disponibilità liquide

Le disponibilità liquide presso le Sezioni devono essere gestite a mezzo di Istituti di credito mediante conto corrente bancario intestato all'Associazione con l'indicazione della Sezione interessata, acceso dal

Presidente Nazionale a firma disgiunta dello stesso e del Presidente di Sezione; inoltre e con le stesse modalità le Sezioni possono disporre anche di un conto corrente postale.
Anche le Sottosezioni e i Gruppi, che debbono gestire le loro disponibilità liquide come prima previsto per le Sezioni, possono disporre di un conto corrente bancario e di un conto corrente postale accesi dal Presidente di Sezione a firma disgiunta dello stesso e, secondo i casi, del Presidente di Sottosezione o del Responsabile di Gruppo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale deve provvedere alla stesura di un Regolamento di contabilità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

§ 4 – Attività negoziali straordinarie

Le attività negoziali di straordinaria amministrazione, ove svolte dalle Sezioni, dalle Sottosezioni e dai Gruppi, sono imputabili e rientrano nella sfera giuridica dell'Unitalsi soltanto se espletate da un procuratore nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale (*Statuto, art. 31*).

§ 5 – Atti di straordinaria amministrazione

Sono considerati atti di straordinaria amministrazione: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, rinunciare alle ipoteche legali o estinguere conti correnti, anche affidati, aprire sovvenzioni e mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, cedere crediti (*Statuto, art. 16*).
Per la validità delle deliberazioni relative ai suddetti atti occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale aventi diritto di voto e con la stessa maggioranza vanno confermate dall'Assemblea Nazionale.

- TITOLO IX -
DELLE FEDERAZIONI CON OPERE SIMILARI

Art. 78

Principio – Partecipazione Assemblee

L'Associazione può federarsi con Opere similari esistenti anche in altri Paesi (*Statuto, art. 3*).
I Presidenti di dette Associazioni, Organizzazioni ed Opere similari, italiane o di altre nazioni, federate con l'Unitalsi, vengono invitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea Nazionale con parere consultivo, salvi possibili diversi accordi raggiunti con ciascuna Opera.

- TITOLO X -
DELLE ASSOCIAZIONI SCOUTISTICHE

Art. 79

Principio – Facoltà

Nel pieno rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, possono essere ammessi a soci dell'Unitalsi coloro che fanno parte delle Associazioni scoutistiche riconosciute dalla Chiesa; gli stessi dovranno osservare lo Statuto e i Regolamenti dell'Unitalsi e quanto disposto dai responsabili dei singoli pellegrinaggi e attività cui prendono parte.
Gli appartenenti a dette Associazioni che partecipano con continuità alle attività e alla vita dell'Unitalsi sono equiparati a tutti gli effetti, se maggiorenni, ai soci ausiliari, mentre, se minorenni, partecipano quali soci aggregati.
Su loro richiesta potranno indossare la divisa dell'Associazione da cui provengono; se ricoprono cariche sociali nell'Unitalsi o incarichi di responsabilità nella stessa sono tenuti ad indossare la divisa dell'Unitalsi (*art. 14*).

- TITOLO XI -
APPROVAZIONE

Art. 80

Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento Generale è stato approvato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione nella seduta del 24 marzo 2012 ed è aggiornato con le modifiche successivamente approvate fino a quelle assunte dall'Assemblea Nazionale del 6/10/2021. La stessa Assemblea ha deliberato che è esecutivo e che entrerà in vigore il giorno 6 ottobre 2021.

L'Assemblea Nazionale ha inoltre deliberato che sono abrogate tutte le norme dalla stessa in precedenza approvate ed eventualmente in contrasto con il presente Regolamento Generale e con il "Regolamento delle elezioni delle cariche sociali".

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto e nel presente Regolamento valgono le norme del Codice di Diritto Canonico e delle Leggi Italiane.

REGOLAMENTO
DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

Indice

Art. 1

Premessa 131

Art. 2

Rinvio alle norme del Regolamento Generale 131

Art. 3

Convocazione Assemblea Sottosezionale degli elettori 132

Art. 4

Convocazione Assemblea Sezionale degli elettori 132

Art. 5

Convocazione Assemblea Nazionale degli elettori 133

Art. 6

Avvisi convocazione Assemblee degli elettori 134

Art. 7

Sede votazioni - Presidenza Assemblee degli elettori 134

Art. 8

Schede e verbale operazioni elettorali 135

Art. 9

§ 1 - Regolamento delle elezioni alle cariche sociali della Sottosezione 135
§ 2 - Alle cariche sociali della Sezione 138
§ 3 - Alle cariche sociali della Presidenza nazionale - Consiglio direttivo nazionale - Collegio dei probiviri - Collegio dei revisori 141

Art. 10

Adempimenti antecedenti alle votazioni 144

Art. 11

Adempimenti per il giorno delle votazioni 145

Art. 12

Validità convocazioni 145

Art. 13

Costituzione seggio e delibere 146

Art. 14

Schede e votazioni 146

Art. 15

Espressione del voto 146

Art. 16

Impossibilità a votare 147

Art. 17

Deleghe 147

Art. 18

Espressione del voto dei soci disabili 148

Art. 19

Operazioni di scrutinio 148

Art. 20

§ 1 - Proclamazione degli eletti e criteri 149
§ 2 - Norma transitoria di ineleggibilità 150

Art. 21

Elezione del Presidente Nazionale 150

Art. 22

Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti 151

Art. 23

Ballottaggio 152

Art. 24

Compilazione verbale operazioni elettorali 152

Art. 25

Copie del verbale e deposito 153

Art. 26

Rinunzie 154

Art. 27

Reclami 154

Art. 28

Approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento 155

REGOLAMENTO
DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

REGOLAMENTO
DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 1

Premessa

Il presente "Regolamento delle elezioni alle cariche sociali" detta le norme relative agli adempimenti, alle modalità e ai termini per la convocazione delle Assemblee degli elettori con competenza Nazionale, Sezionale e Sottosezionale, agli avvisi di convocazione e alla validità e svolgimento delle stesse Assemblee, alle votazioni, alle deleghe, ai risultati, ai criteri per proclamare gli eletti, alle rinunzie, ai reclami.

Art. 2

Rinvio alle norme del Regolamento Generale

Per i tempi dell'esame delle domande di ammissione a socio effettivo, per il mantenimento della qualifica di socio effettivo, per il passaggio da socio effettivo a socio ausiliare, per le deroghe a mantenere la qualifica di socio effettivo, per la ineleggibilità degli stessi, si rinvia all'art. 8 del Regolamento Generale.
Allo stesso si rinvia:

- per la revisione, l'aggiornamento, l'affissione, l'esame dell'elenco dei soci effettivi e le osservazioni, all'art. 9;
- per le comunicazioni e i ricorsi relativi agli adempimenti appena indicati, all'art. 10;
- per le decadenza da socio effettivo, agli artt. 17 e 18;
- per la composizione dell'Assemblea Nazionale degli elettori, all'art. 43;
- per la composizione del Consiglio Direttivo Nazionale, all'art. 46;
- per la composizione dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, agli artt. 48 e 52;
- per la composizione dell'Assemblea Sezionale degli elettori, all'art. 55;
- per la composizione del Consiglio di Sezione, all'art. 57;
- per la composizione dell'Assemblea Sottosezionale degli elettori, all'art. 60;
- per la composizione del Consiglio di Sottosezione, all'art. 62;
- per la durata ordinaria dei mandati, per i tempi ordinari di rinnovo delle cariche sociali, per le scadenze ordinarie quinquennali successive e per il computo dei mandati, all'art. 72, §§ 1 e 2;

- per la competenza ad indire le nuove elezioni, all'art. 72, § 4;
- per la ineleggibilità e la impossibilità a ricoprire cariche sociali, per la incompatibilità tra le cariche sociali nonché con le cariche politiche ed organi correlati, all'art. 75.

Art. 3

Convocazione Assemblea Sottosezionale degli elettori

Nei tempi ordinari previsti nel Regolamento Generale per procedere al rinnovo delle cariche sociali o nei termini nello stesso indicati in caso di scioglimento del Consiglio (*art. 72, §§ 1 e 3, Reg. Gen.*), il Presidente di Sottosezione, sentiti i Componenti del proprio Consiglio e il Presidente di Sezione con riferimento alla data da fissare per procedere alle votazioni, provvede:

a) alla convocazione dell'Assemblea Sottosezionale degli elettori (*art. 60 Reg. Gen.*) dandone immediata comunicazione al Presidente di Sezione;
b) Gli avvisi di convocazione dei soci effettivi aventi diritto al voto devono essere effettuati con lettera raccomandata, o consegnati a mano dell'interessato, o inviati via mail all'indirizzo personale dell'avente diritto, almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettorale; dell'intervenuto invio via mail della convocazione dovrà essere data dalla Segreteria dell'Organo interessato anche immediata comunicazione telefonica all'avente diritto, con relativa annotazione della data e dell'ora dell'effettuazione di tale avviso.
c) a quanto previsto nei successivi artt. 10 e 11.

Art. 4

Convocazione Assemblea Sezionale degli elettori

Completate le elezioni nelle Sottosezioni, acquisite, da parte dei competenti Ordinari Diocesani, le conferme mediante benestare sulle qualità morali dei Presidenti eletti delle stesse, nei tempi ordinari previsti nel Regolamento Generale per procedere al rinnovo delle cariche sociali o nei termini nello stesso indicati in caso di scioglimento del Consiglio (*art. 72, §§ 1 e 3, Reg. Gen.*), il Presidente di Sezione, sentiti i Componenti del proprio Consiglio e il Presidente Nazionale con riferimento alla data da fissare per procedere alle votazioni, provvede:

a) alla convocazione dell'Assemblea Sezionale degli elettori (*art. 55 Reg. Gen.)* dandone immediata comunicazione al Presidente Nazionale;
b) gli avvisi di convocazione dei soci effettivi aventi diritto al voto devono essere effettuati con lettera raccomandata, o consegnati a mano dell'interessato, o inviati via mail all'indirizzo personale dell'avente diritto, almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettorale; dell'intervenuto invio via mail della convocazione dovrà essere data dalla Segreteria dell'Organo interessato anche immediata comunicazione telefonica all'avente diritto, con relativa annotazione della data e dell'ora dell'effettuazione di tale avviso.
c) a quanto previsto nei successivi artt. 10 e 11.

Art. 5

Convocazione Assemblea Nazionale degli elettori

Completate le elezioni nelle Sezioni, acquisite, da parte delle competenti Conferenze Episcopali Regionali, le conferme mediante benestare sulle qualità morali dei Presidenti eletti delle stesse, nei tempi ordinari previsti nel Regolamento Generale per procedere al rinnovo delle cariche sociali o nei termini nello stesso indicati in caso di scioglimento del Consiglio (*art. 72, §§ 1 e 3, Reg. Gen.*), il Presidente Nazionale, sentiti i Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e il Presidente del Collegio dei Probiviri con riferimento alla data da fissare per procedere alle votazioni, provvede:
a) alla convocazione dell'Assemblea Nazionale degli elettori (*art. 43 Reg. Gen.*) dandone immediata comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri;
b) Gli avvisi di convocazione dei soci effettivi aventi diritto al voto devono essere effettuati con lettera raccomandata, o consegnati a mano dell'interessato, o inviati via mail all'indirizzo personale dell'avente diritto, almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettorale; dell'intervenuto invio via mail della convocazione dovrà essere data dalla Segreteria dell'Organo interessato anche immediata comunicazione telefonica all'avente diritto, con relativa annotazione della data e dell'ora dell'effettuazione di tale avviso.
c) a quanto previsto nei successivi artt. 10 e 11.

Art. 6

Avvisi convocazione Assemblee degli elettori

La convocazione delle Assemblee degli elettori deve essere fatta per ogni rispettiva Assemblea mediante avvisi personali ai soci effettivi elettori spediti con le modalità ed i termini previsti negli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento

Gli avvisi di convocazione devono indicare:

a) la data, l'ora e il luogo della convocazione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; l'intervallo tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora;
b) l'ordine del giorno;
c) l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di votazione;
d) nonché – *soltanto per le votazioni in Sottosezione e allo scopo di far esercitare ai soci disabili la facoltà di delega per gli stessi prevista nel successivo art. 18* – il richiamo a tale facoltà, l'indirizzo della sede della Sezione, il numero del telefono e del fax e l'indirizzo e-mail della stessa.

Art. 7

Sede votazioni – Presidenza Assemblee degli elettori

Le Assemblee degli elettori si riuniscono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione che, di norma, coincide con le sedi ufficiali delle Organizzazioni territoriali purché accessibili ai disabili.

Se le sedi ufficiali non consentono il facile accesso, le votazioni si svolgeranno in altro luogo idoneo.

L'Assemblea degli elettori del Gruppo è presieduta dal Presidente di Sottosezione o da un suo delegato.

L'Assemblea Sottosezionale degli elettori è presieduta dal Presidente di Sezione o da un suo delegato.

L'Assemblea Sezionale degli elettori è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

L'Assemblea Nazionale degli elettori è presieduta dal Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di assenza, impossibilità o impedimento, da un suo delegato. In mancanza di questo, l'Assemblea Nazionale degli elettori è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

Le deleghe previste nel presente articolo possono essere conferite anche verbalmente.

Art. 8

Schede e verbale operazioni elettorali

Per l'elezione degli Organi Collegiali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale predispone due schede di colore diverso per le cariche da votare con l'indicazione, sul frontespizio, della carica prevista, Presidente oppure Consiglieri o Componenti dell'Organo collegiale interessato.
Nell'interno, quelle per la votazione del Presidente hanno una sola riga, mentre quelle per la votazione dei Consiglieri o Componenti degli Organi collegiali hanno cinque righe per i Consiglieri di Sottosezione o di Sezione, sette righe per i Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale, due righe per i Componenti del Collegio dei Probiviri, quattro righe per i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti distinguendo, in questo ultimo caso e nella stessa scheda, due righe per i Revisori effettivi e due righe per i Revisori supplenti.
Inoltre il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a predisporre lo schema di verbale per le singole operazioni elettorali.

Art. 9

§ 1 – Regolamento delle elezioni alle cariche sociali della Sottosezione

Entro quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea elettorale devono essere trasmesse all'indirizzo della segreteria della Sottosezione via mail, o a mezzo lettera raccomandata, o depositate presso la sede della Sottosezione, le liste dei candidati alla carica di Presidente di sottosezione e di Consigliere di sottosezione.
Il timbro di spedizione o la data di invio della mail o la data di deposito faranno fede del rispetto del termine indicato al comma precedente.
Ciascuna lista deve contenere il nome del Socio candidato Presidente e i nomi dei Soci candidati Consiglieri, in numero corrispondente a quello dei Consiglieri componenti il consiglio di ciascuna Sottosezione previsto dal regolamento
Tutti i candidati dovranno essere soci effettivi della Sottosezione interessata, e non trovarsi in alcuna delle cause incompatibilità o decadenza o ineleggibilità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
La candidatura alla carica di Presidente deve essere necessariamente presentata unitamente alla lista dei nomi di candidati Consiglieri in numero corrispondente a quello dei Consiglieri componenti il consiglio di ciascuna Sottosezione previsto dal Regolamento; possono essere

presentate singole candidature alla sola carica di Consigliere, senza l'inserimento in alcuna lista e senza la indicazione contestuale di un candidato Presidente;
Ogni lista di candidati dovrà essere sottoscritta dagli stessi candidati e da tre soci effettivi della Sottosezione interessata quali presentatori della lista; per la candidatura alla carica di consigliere non inserito in alcuna lista sarà necessaria la sottoscrizione di due soci effettivi della sottosezione interessata quali presentatori. Nel caso di presentazione via mail la lista con le sottoscrizioni in originale dovrà pervenire alla segreteria della Sottosezione in forma scannerizzata e poi trasmessa in originale.
Ogni candidato interessato dovrà indicare l'indirizzo mail e il numero di telefono dove potranno essergli inviate e effettuate le comunicazioni di interesse.
La sottoscrizione delle liste da parte dei candidati varrà come accettazione della candidatura; l'accettazione della candidatura, ove il candidato non abbia sottoscritto la lista, potrà anche essere effettuata dall'interessato con apposita dichiarazione inviata via mail o con lettera raccomandata alla Segreteria della Sottosezione, entro due giorni dalla presentazione della lista di interesse.
Entro quattro giorni dal termine di presentazione delle liste di cui al precedente punto 1, il Consiglio Direttivo Sezionale in carica, al quale il Presidente della Sottosezione dovrà trasmettere via mail all'indirizzo della Sezione nel medesimo giorno di scadenza della presentazione delle liste quelle pervenute, dovrà verificare la regolarità nei tempi e nei modi delle liste presentate, la presenza in tali liste di soli soci effettivi come candidati e come presentatori, e la assenza di causa di ineleggibilità o decadenza e/o incompatibilità.
Per effettuare tale verifica il Consiglio Direttivo della Sezione potrà essere convocato con preavviso di almeno 24 ore dal Presidente di Sezione anche telefonicamente, con redazione di annotazione da protocollare e conservare nell'archivio dei documenti della Sezione, ove si dia atto della data e dell'ora della chiamata effettuata, e la riunione potrà avvenire in audio o video conferenza, con formale verbalizzazione della stessa.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Sezionale in carica escluda le liste pervenute senza il rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, o escluda i candidati che non abbiano la qualifica di socio effettivo, o che si trovino in situazioni di ineleggibilità o di decadenza o di incompatibilità, tale decisione dovrà essere comunicata all'indirizzo mail indicato nella lista ai candidati interessati senza ritardo, e comunque entro i due giorni successivi alla data della decisione, nonché alla segreteria della Sottosezione; dell'intervenuto invio via mail della decisione

del Consiglio dovrà essere data dalla Segreteria della Sezione anche immediata comunicazione telefonica al candidato interessato, con relativa annotazione della data e dell'ora dell'effettuazione di tale avviso.
Avverso la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo Sezionale, ed entro i tre giorni dalla ricezione della stessa, i candidati interessati potranno proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, con mail indirizzata alla Segreteria della Presidenza Nazionale (segreteria@unitalsi.it) o con missiva depositata negli orari di ufficio presso la sede nazionale della associazione; il ricorso andrà contestualmente inviato via mail in copia al Presidente della Sezione interessata –presso l'indirizzo mail della Sezione stessail quale potrà inviare una propria memoria nelle successive 24 ore al Presidente del Collegio dei Probiviri al medesimo indirizzo mail.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri deciderà senza formalità e in via definitiva entro i tre giorni dalla presentazione del ricorso, anche riunendosi in video o audio conferenza su convocazione telefonica del Presidente e trasmetterà immediatamente la sua decisione all'indirizzo mail del ricorrente, al Presidente di Sezione ed al Presidente della Sottosezione interessata.
La segreteria della Sottosezione, scaduti i termini di presentazione delle liste dei candidati e delle eventuali singole candidature alla carica di Consigliere, all'esito delle verifiche e degli eventuali ricorsi di cui agli articoli precedenti, provvederà alla loro immediata affissione di dette liste nella sede Sottosezionale e, ove diverso, anche nel luogo ove si svolgerà la assemblea elettorale, fino al termine della stessa.
Possono essere votati ed eletti solo coloro che sono ricompresi nelle liste dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere presentate con le modalità e nei tempi innanzi indicati, e in ordine ai quali non sia intervenuto il provvedimento definitivo di esclusione di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
I voti espressi in favore di soci indicati in liste non presentate nei tempi e nelle modalità sopra indicate, o che non abbiano accettato la candidatura, o di soci non indicati nelle liste o di soci candidati a cariche diverse da quelle indicate nelle liste, o in favore di liste o di candidati per i quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione di cui ai precedenti articoli 8 e 9, sono nulli.
Possono essere votati candidati Presidenti e candidati Consiglieri appartenenti a liste diverse.
L'assemblea elettorale non potrà essere tenuta nei seguenti casi:
a) mancata presentazione di candidature;
b) presentazione di candidature alla sola carica di Presidente senza la lista di candidati consiglieri di cui al precedente articolo 3 o con

una lista di candidati consiglieri in numero inferiore a quello previsto al punto 3;

c) presentazione di candidature alla sola carica di consigliere, in assenza di liste contenenti la candidatura a presidente;
d) nei casi in cui, a seguito delle decisioni di ai pregressi articoli 8 e 9, si verifichino le situazioni descritte alle lettere precedenti.

In questi casi l'organo competente dovrà convocare una nuova Assemblea elettorale sottosezionale, sentito il Presidente di Sezione, da tenersi non prima di trenta giorni, e non oltre i quaranta giorni dalla data originariamente fissata per l'Assemblea degli elettori e il procedimento elettorale sarà regolato dalle norme innanzi previste

Ove anche nella nuova assemblea elettorale si verifichino le ipotesi di cui al precedente articolo 14, la Sottosezione sarà sottoposta a regime commissariale della durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con delibera del Consiglio Direttivo Sezionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale; terminato il periodo di commissariamento, si procederà ai sensi degli articoli precedenti fino alla nomina del nuovo Presidente di sottosezione e del nuovo consiglio direttivo di sottosezione secondo il procedimento elettorale innanzi disciplinato.

§ 2 – Alle cariche sociali della Sezione

Entro quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea elettorale devono essere trasmesse dai Soci aventi diritto all'indirizzo della segreteria della Sezione via mail, o a mezzo lettera raccomandata inviata alla sede della Sezione, o depositate presso la sede della Sezione, le liste dei candidati alla carica di Presidente di Sezione e di Consigliere di Sezione, indicando un indirizzo mail al quale potranno effettuarsi eventuali comunicazioni.

Il timbro di spedizione della lettera raccomandata, o la data di invio della mail, o la data di deposito faranno fede del rispetto del termine indicato al comma precedente.

Ciascuna lista deve contenere il nome del candidato Presidente e i nomi di candidati Consiglieri in numero corrispondente quello dei Consiglieri componenti il consiglio di ciascuna Sezione, così come previsto dal regolamento.

Tutti i candidati dovranno essere soci effettivi della Sezione interessata, e non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, o decadenza, o ineleggibilità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

La candidatura alla carica di Presidente deve essere necessariamente presentata unitamente alla lista dei nomi di candidati Consiglieri in numero corrispondente a quello dei consiglieri componenti il consiglio di ciascuna Sezione previsto dal Regolamento;

possono essere presentate singole candidature alla sola carica di Consigliere, senza l'inserimento in alcuna lista e senza la indicazione contestuale di un candidato Presidente
Ogni lista di candidati dovrà essere sottoscritta dagli stessi candidati e da cinque soci effettivi della Sezione interessata quali presentatori della lista; anche per la candidatura
alla carica di consigliere non inserito in alcuna lista sarà necessaria la sottoscrizione di cinque soci effettivi della Sezione interessata quali presentatori. Nel caso di presentazione via mail la lista con le sottoscrizioni in originale dovrà pervenire alla Segreteria della Sezione in forma scannerizzata, e poi trasmessa in originale.
Nella lista dei candidati, ogni interessato dovrà indicare l'indirizzo mail e il numero telefonico dove potranno essergli inviate ed effettuate le comunicazioni di interesse.
La sottoscrizione delle liste da parte dei candidati varrà come accettazione della candidatura; l'accettazione della candidatura, ove il candidato non abbia sottoscritto la lista, potrà anche essere effettuata dall'interessato con apposita dichiarazione inviata via mail, o con lettera raccomandata alla Segreteria della Sezione, entro due giorni dalla presentazione della lista di interesse.
Entro quattro giorni dal termine di presentazione delle liste di cui al precedente punto 1, il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, al quale il Presidente della Sezione dovrà trasmettere via mail all'indirizzo della Segreteria nazionale nel medesimo giorno di scadenza della presentazione delle liste quelle pervenute, dovrà verificare la regolarità nei tempi e nei modi delle liste presentate, la presenza in tali liste di soli soci effettivi come candidati, e come presentatori, e la assenza di causa di ineleggibilità o decadenza o incompatibilità.
Per effettuare tale verifica il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere convocato con preavviso di almeno 24 ore dal Presidente Nazionale, anche telefonicamente, con redazione di annotazione da protocollare e conservare nell'archivio dei documenti della Sezione, ove si dia atto della data e dell'ora della chiamata effettuata, e la riunione potrà avvenire in audio o video conferenza, con formale verbalizzazione della stessa.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale escluda le liste pervenute senza il rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, o escluda i candidati che non abbiano la qualifica di socio effettivo, o che si trovino in situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, tale decisione dovrà essere comunicata all'indirizzo mail indicato nella lista ai candidati interessati senza ritardo, e comunque entro i due giorni successivi alla data della decisione, nonché alla segreteria della Sezione;

dell'intervenuto invio via mail della decisione del Consiglio Nazionale dovrà essere data dalla Segreteria del Consiglio Direttivo Nazionale anche immediata comunicazione telefonica al candidato interessato, con relativa annotazione della data e dell'ora dell'effettuazione di tale avviso.
Avverso la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed entro i tre giorni dalla ricezione della stessa, i candidati interessati potranno proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, con mail indirizzata alla Segreteria della Presidenza Nazionale (segreteria@unitalsi.it), o con missiva depositata negli orari di ufficio presso la sede nazionale della associazione; il ricorso andrà contestualmente inviato via mail in copia al Presidente Nazionale –presso l'indirizzo mail sopra indicato il quale potrà inviare una propria memoria nelle successive 24 ore al Presidente del Collegio dei Probiviri al medesimo indirizzo mail.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri deciderà senza formalità e in via definitiva entro i tre giorni dalla presentazione del ricorso, anche riunendosi in video o audio conferenza su convocazione telefonica del Presidente, e trasmetterà immediatamente la sua decisione all'indirizzo mail del ricorrente, al Presidente Nazionale ed al Presidente della Sezione interessata.
La segreteria della Sezione, scaduti i termini di presentazione delle liste dei candidati e delle eventuali singole candidature alla carica di consigliere all'esito delle verifiche e degli eventuali ricorsi di cui agli articoli precedenti, provvederà alla trasmissione via posta elettronica di dette liste agli aventi diritto al voto.
Le liste e le candidature dovranno inoltre essere immediatamente affisse nella sede sezionale e, ove diverso, anche nel luogo ove si svolgerà la assemblea elettorale, fino al termine della stessa.
Possono essere votati ed eletti solo coloro che sono ricompresi nelle liste dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere presentate con le modalità e nei tempi innanzi indicati, e in ordine ai quali non sia intervenuto il provvedimento definitivo di esclusione di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
I voti espressi in favore di soci indicati in liste non presentate nei tempi e nelle modalità sopra indicate, o che non abbiano accettato la candidatura, o di soci non indicati nelle liste o di soci candidati a cariche diverse da quelle indicate nelle liste, o in favore di liste o di candidati per i quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione di cui ai precedenti articoli 8 e 9, sono nulli.
Possono essere votati candidati Presidenti e candidati Consiglieri appartenenti a liste diverse.

L'assemblea elettorale non potrà essere tenuta nei seguenti casi:

a) mancata presentazione di candidature;
b) presentazione di candidature alla sola carica di Presidente senza la lista di candidati consiglieri di cui al precedente articolo 3 o con una lista di candidati consiglieri in numero inferiore a quello previsto al punto 3;
c) presentazione di candidature alla sola carica di consigliere, in assenza di liste contenenti la candidatura a presidente;
d) nei casi in cui, a seguito delle decisioni di ai pregressi articoli 8 e 9, si verifichino le situazioni descritte alle lettere precedenti.

In questi casi l'organo competente dovrà convocare una nuova Assemblea elettorale sezionale, sentito il Presidente Nazionale, da tenersi non prima di trenta giorni, e non oltre i quaranta giorni dalla data originariamente fissata per l'Assemblea degli elettori, e il procedimento elettorale sarà regolato dalle norme innanzi previste.

Ove anche nella nuova assemblea elettorale si verifichino le ipotesi di cui al precedente articolo 14, la Sezione sarà sottoposta a regime commissariale della durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con delibera del Collegio Nazionale dei Probiviri, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale; terminato il periodo di commissariamento, si procederà ai sensi degli articoli precedenti fino alla nomina del nuovo Presidente di

Sezione e del nuovo consiglio direttivo di sezione, secondo il procedimento elettorale innanzi disciplinato.

§ 3 – Alle cariche sociali della Presidenza nazionale – Consiglio direttivo nazionale – Collegio dei probiviri – Collegio dei revisori

Entro quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, devono essere trasmesse alla Presidenza nazionale via mail (indirizzo di posta elettronica: segreteria@unitalsi.it) o a mezzo lettera raccomandata inviata alla sede nazionale, o depositate presso la sede nazionale, le liste dei candidati alla carica di Presidente nazionale e di Consigliere nazionale, di Presidente e di componenti il Collegio dei probiviri e di Presidente e componenti il Collegio dei revisori dei conti.

La data di invio della mail e/o il timbro di spedizione della lettera raccomandata o la data di deposito faranno fede del rispetto del termine indicato al comma precedente.

Ciascuna lista deve rispettivamente contenere: a) il nome del Socio candidato Presidente nazionale e i nomi dei Soci candidati Consiglieri nazionali, in numero non inferiore a sette, e non superiore a dieci; b) il nome del Socio candidato Presidente del Collegio dei probiviri e il numero dei due Soci candidati a componenti il collegio dei probiviri;

c) il nome del candidato Presidente del collegio dei revisori dei conti e il nome dei due candidati a componenti il collegio dei revisori dei conti Tutti i candidati alle cariche di Presidente nazionale, componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, Presidente e componente il Collegio dei probiviri dovranno essere soci effettivi, e non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità o decadenza previste dallo Statuto e dal Regolamento.
La candidatura alla carica di Presidente nazionale, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere necessariamente presentata unitamente ai nomi dei candidati consiglieri e/o componenti dei rispettivi organi, come previsto al punto 7; possono essere presentate singole candidature alla sola carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, senza l'inserimento in alcuna lista, e senza la indicazione contestuale di un candidato Presidente.
Ogni lista dovrà essere sottoscritta dai candidati e da dieci soci effettivi quali presentatori della lista; gli stessi soci effettivi potranno sottoscrivere contemporaneamente una lista di candidati al Consiglio Direttivo e/o una lista di candidati al Collegio dei Probiviri e/o una lista di candidati al collegio dei revisori dei conti. Nel caso di presentazione via mail, la lista con le sottoscrizioni in originale, dovrà pervenire in forma scannerizzata, e poi trasmessa in originale.
La sottoscrizione delle liste da parte dei candidati varrà come accettazione della candidatura; l'accettazione della candidatura, ove il candidato non abbia sottoscritto la lista, potrà anche essere effettuata dall'interessato con apposita dichiarazione inviata via mail o con lettera raccomandata alla Segreteria della Presidenza Nazionale entro due giorni dalla presentazione della lista di interesse.
Nella lista dei candidati ogni interessato dovrà indicare l'indirizzo mail e il numero di telefono al quale potranno essergli inviate ed effettuate le comunicazioni di interesse.
Entro quattro giorni dal termine di presentazione delle liste di cui al punto 1, il Consiglio Direttivo Nazionale in carica verificherà la regolarità nei tempi e nei modi delle liste presentate, la presenza in tali liste di soli soci effettivi come candidati e come presentatori e la assenza di causa di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità.
Per effettuare tale verifica il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere convocato con preavviso di almeno 24 ore dal Presidente Nazionale anche telefonicamente, con redazione di annotazione da protocollare e conservare nell'archivio dei documenti della Presidenza Nazionale ove si dia atto della data e dell'ora della chiamata effettuata, e la riunione potrà avvenire in audio o video conferenza, con formale verbalizzazione della stessa.

Nel caso in cui Consiglio Direttivo Nazionale in carica escluda le liste pervenute senza il rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate e/o escluda i candidati che non abbiano la qualifica di socio effettivo o che si trovino in situazioni di ineleggibilità o di decadenza o di incompatibilità, tale decisione dovrà essere comunicata all'indirizzo mail dei candidati interessati senza ritardo, e comunque entro i due giorni successivi alla data della decisione; dell'intervenuto invio via mail della decisione del Consiglio dovrà essere data dalla Segreteria della Presidenza Nazionale anche immediata comunicazione telefonica al candidato interessato, con relativa annotazione della data e dell'ora dell'effettuazione di tale avviso.
Avverso la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed entro le 48 ore successive alla ricezione della stessa, i candidati interessati potranno proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri con mail indirizzata alla Segreteria della Presidenza Nazionale (segreteria@unitalsi.it), o con missiva depositata negli orari di ufficio presso la sede nazionale della associazione; il ricorso andrà contestualmente inviato via mail in copia al Presidente Nazionale –presso l'indirizzo mail della Segreteria Nazionale il quale potrà inviare una propria memoria nelle successive 24 ore, nonché al Presidente del Collegio dei Probiviri, al medesimo indirizzo mail.
Il Collegio Nazionale dei probiviri deciderà senza formalità e in via definitiva entro 48 ore dalla presentazione del ricorso, anche riunendosi in video o audio conferenza su convocazione telefonica del Presidente e trasmetterà immediatamente la sua decisione all'indirizzo mail del ricorrente e al Presidente Nazionale.
La Segreteria della Presidenza Nazionale, scaduti i termini di presentazione delle liste dei candidati, all'esito delle verifiche e degli eventuali ricorsi di cui agli articoli precedenti, provvederà alla trasmissione via posta elettronica di dette liste agli aventi diritto al voto.
Possono essere votati ed eletti solo coloro che sono ricompresi nelle liste dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere presentate con le modalità e nei tempi innanzi indicati, e in ordine ai quali non sia intervenuto il provvedimento definitivo di esclusione di cui ai superiori articoli 8 e 9.
I voti espressi in favore di soci indicati in liste non presentate nei tempi e nelle modalità sopra indicate, o che non abbiano accettato la candidatura, o di soci non indicati nelle liste o di soci candidati a cariche diverse da quelle indicate nelle liste, o in favore di liste o di candidati per i quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione di cui ai precedenti articoli 8 e 9, sono nulli.
Possono essere votati candidati Presidenti e candidati Consiglieri appartenenti a liste diverse.

L'assemblea elettorale non potrà essere tenuta nei seguenti casi:

a) mancata presentazione di candidature alla carica di Presidente nazionale;
b) presentazione di candidature alla sola carica di Presidente senza la lista di Consiglieri o di componenti di cui all'articolo 3 o con una lista di candidati consiglieri o componenti in numero inferiore a quello previsto all'articolo 3, fatta eccezione per quanto previsto nell'ultima parte dell'art. 5
c) nei casi in cui, a seguito delle decisioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9, si verifichino le situazioni descritte alle precedenti lettere a) e b)

In questi casi l'organo competente dovrà convocare una nuova Assemblea elettorale Nazionale, sentito il Presidente Nazionale, da tenersi non prima di trenta giorni e non oltre i quaranta giorni dalla data originariamente fissata per l'Assemblea degli elettori; la presentazione delle candidature e il procedimento elettorale saranno regolate dalle norme innanzi previste

Ove anche nella nuova Assemblea elettorale si verifichino le ipotesi di cui al precedente articolo 14, il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei revisori dei Conti resteranno in carica per quattro mesi; ove al termine di detto periodo, a seguito di ulteriore assemblea elettorale non vengano eletti i nuovi organismi nazionali il Presidente del Collegio dei probiviri chiederà alla Conferenza Episcopale Italiana la nomina di un commissario

Art. 10

Adempimenti antecedenti alle votazioni

Il Presidente dell'Organizzazione territoriale interessata al rinnovo delle cariche sociali provvede:

- ad allestire il seggio per lo svolgimento delle votazioni;
- a custodire le schede per le votazioni e lo schema di verbale predisposti ed inviati dalla Presidenza Nazionale;
- in Sezione e in Sottosezione, ad approntare due urne: una per la votazione del Presidente e l'altra per i Consiglieri;
- in Presidenza Nazionale, ad approntare due urne da utilizzare, in sequenza e separatamente (*art. 19*), prima per la votazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e per i Revisori effettivi e supplenti, poi per la votazione del Presidente del Collegio dei Probiviri e dei Componenti dello stesso e poi per la vo-

tazione del Presidente Nazionale e dei Consiglieri del Direttivo Nazionale.

Art. 11

Adempimenti per il giorno delle votazioni

Al momento dell'apertura dell'Assemblea (*art. 12*), il Presidente dell'Organizzazione territoriale interessata consegna al Presidente dell'Assemblea degli elettori o al delegato dello stesso:

- l'elenco nominativo dei componenti l'Assemblea degli elettori interessata alle votazioni ed aventi diritto di voto;
- le ricevute degli avvisi di convocazione;
- le liste dei candidati come previste al precedente articolo 9;
- le schede e le urne per la votazione;
- lo schema di verbale per la trascrizione nello stesso delle operazioni elettorali;
- una copia dello Statuto e dei Regolamenti Generale ed Elettorale.

Subito dopo, il Presidente dell'Assemblea degli elettori verifica la regolarità degli avvisi di convocazione (*art. 6*) dei soci aventi diritto di voto e dello svolgimento degli adempimenti come sopra previsti, constata la regolare validità della costituzione dell'Assemblea (*art. 12*), introduce i punti all'ordine del giorno ed invita i presenti a deliberare su quanto previsto nell'art. 13.

Art. 12

Validità convocazioni

Le Assemblee Nazionale, Sezionale e Sottosezionale degli elettori sono validamente costituite anche a mezzo delega (*art. 17*), delega che è esclusa per le Assemblee degli elettori di Sottosezione e di Gruppo (*Statuto, art. 36*):

a) in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei componenti le rispettive Assemblee degli elettori aventi diritto di voto;
b) in seconda convocazione con l'intervento di qualsiasi numero dei suddetti componenti aventi diritto di voto.

La delega suddetta va conferita nei modi e con le limitazioni previste nel successivo art. 17 ed è fatta salva, per l'Assemblea degli elettori di Sottosezione, l'espressione del voto dei disabili di cui al successivo art. 18.

Art. 13

Costituzione seggio e delibere

L'Assemblea degli elettori dell'Organizzazione territoriale interessata delibera:

a) la nomina, tra i presenti – *con votazione palese o per acclamazione e fatta salva la incompatibilità prevista nell'art. 75,* § *3, del Regolamento Generale* – dei componenti il seggio elettorale che è formato da tre soci dell'Assemblea interessata, di cui uno viene nominato a Presidente del seggio e due a scrutatori;
b) quant'altro dovesse essere necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

A conclusione di tali operazioni, il Presidente dell'Assemblea insedia il seggio elettorale, consegna al Presidente dello stesso quanto elencato nell'art. 11 e lo informa dell'eventuale conferimento di deleghe ai sensi dei successivi artt. 17 e 18.

Completati i suddetti adempimenti e quanto previsto nel primo comma dell'articolo successivo ed eventualmente quanto previsto nell'art. 18, (*consegna schede ai delegati per il voto dei disabili*), iniziano le operazioni di votazione.

Art. 14

Schede e votazioni

Le schede per le votazioni, in numero pari a quello degli elettori, devono essere timbrate e firmate da almeno uno dei componenti il seggio elettorale. Prima di consegnare le schede all'elettore, il Presidente del seggio si accerta dell'identità del socio e ne controlla il nominativo nell'elenco degli aventi diritto di voto.

Art. 15

Espressione del voto

Il voto per il rinnovo delle cariche sociali è segreto e in nessun caso è ammessa la votazione per acclamazione.

Il voto, salvo quanto previsto nei successivi artt. 16, 17 e 18, è espresso personalmente sulle schede, predisposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, che sono consegnate all'avente diritto di voto e da questo compilate e riconsegnate.

Art. 16

Impossibilità a votare

In caso di impossibilità materiale all'espressione del voto, l'avente diritto può indicare un accompagnatore – *parente o affine oppure un socio effettivo della stessa Assemblea di appartenenza* – il quale vota secondo le sue indicazioni e alla sua presenza.
Il detto socio effettivo non può accompagnare a votare più di due soci materialmente impossibilitati.
Il Presidente del seggio annota sull'elenco dei votanti, accanto al nominativo del socio impossibilitato, il nominativo dell'accompagnatore e accanto al nome di questo, se è un componente, il nominativo dell'accompagnato.

Art. 17

Deleghe

A norma dell'art. 36 dello Statuto e salvo quanto appresso previsto, i componenti delle Assemblee Sezionali degli elettori e dell'Assemblea Nazionale degli elettori possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio componente delle citate Assemblee. Tale facoltà di rappresentanza a mezzo delega (*già richiamata nell'art. 12*) è esclusa per i componenti delle Assemblee degli elettori delle Sottosezioni e dei Gruppi.
I Presidenti di Sottosezione e di Sezione e il Presidente Nazionale possono farsi rappresentare – *rispettivamente, il Presidente di Sottosezione o di Sezione nell'Assemblea Sezionale degli elettori e il Presidente Nazionale e il Presidente di Sezione nell'Assemblea Nazionale degli elettori* – con delega scritta, da un socio componente del proprio Consiglio o, come indicato al primo comma, da altro socio componente dell'Assemblea degli elettori interessata alle votazioni.
Ogni socio componente delle suddette Assemblee non può rappresentare più di due soci e il delegato non può delegare altro componente. La delega deve contenere i requisiti minimi, valutabili dal Presidente del seggio elettorale, indispensabili per garantire la chiarezza della volontà del delegante e la sua legittima provenienza.
Il Presidente del seggio annota sull'elenco dei votanti, accanto al nominativo del delegante il nominativo del delegato e accanto al nome di questo, se è un componente, il nominativo del delegante.

Art. 18

Espressione del voto dei soci disabili

Il socio disabile che è impossibilitato – *obiettivamente e non occasionalmente e a causa delle sue stabili condizioni di salute* – a lasciare la propria abitazione per recarsi presso il seggio elettorale e partecipare direttamente alle votazioni in Sottosezione o nel Gruppo, può chiedere al Presidente della Sezione di appartenenza di inviare un proprio delegato al suo domicilio il giorno fissato per le elezioni, per raccogliere, sempre in forma segreta e con le modalità di rito, il proprio voto.
Tale richiesta dovrà essere inviata al Presidente della Sezione, alternativamente per lettera o per fax o per e-mail, e dovrà pervenire non più tardi di cinque giorni prima della data fissata per le votazioni.
Nel caso di eventuali delegati nominati dal Presidente di Sezione, il Presidente del seggio, su indicazione del Presidente dell'Assemblea degli elettori, provvede a consegnare ai delegati le schede per le votazioni e una busta per ogni elettore nella quale poi chiudere le stesse. Le schede votate nelle forme di rito (*artt. 15 e 16*) verranno chiuse dal delegato incaricato, per ciascun elettore e alla presenza dello stesso, nella citata busta. Questa sarà consegnata dal delegato al Presidente del seggio il quale provvederà, prima dell'apertura delle urne, ad aprire la busta e a introdurvi le schede votate dal disabile e ad apportare le necessarie annotazioni sull'elenco dei soci votanti.

Art. 19

Operazioni di scrutinio

Trascorso l'orario precisato nell'avviso di convocazione per la chiusura delle operazioni di votazione, oppure risultando che tutti i componenti dell'Assemblea interessata hanno votato, oppure che soci aventi diritto di voto hanno comunicato per iscritto al Presidente della Organizzazione territoriale interessata alle votazioni che non parteciperanno alle stesse, il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto e, subito dopo, lo stesso ed i due scrutatori procedono allo scrutinio.
Nel caso in cui alla chiusura delle operazioni di voto gli eventuali delegati, nominati ai sensi del precedente art. 18, non abbiano ancora consegnato le schede votate a domicilio dai soci disabili che si trovano nelle condizioni ivi indicate, il Presidente del seggio prorogherà, soltanto a questo fine, l'inizio delle operazioni di scrutinio.
Lo scrutinio avviene prima per le cariche di Consiglieri o di Componenti dell'Organo votato e poi per quella di Presidente.

In Assemblea Nazionale si procede alle votazioni, allo scrutinio e alla redazione del verbale, prima per il Collegio dei Revisori dei Conti, poi per il Collegio dei Probiviri, poi per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e poi per il Presidente Nazionale.
Sono nulle le schede da cui risultino nomi di non soci oppure di soci non appartenenti, non iscritti quali soci effettivi all'Organizzazione territoriale interessata alle votazioni o nomi o frasi o segni tali che possano far individuare il votante o che siano in dispregio di alcuno.
Pertanto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 20 per i criteri di proclamazione degli eletti, sono attribuibili:

a) in Assemblea di Sottosezione i voti riportati dai soci effettivi che risultano iscritti nell'elenco dei soci effettivi della stessa;
b) in Assemblea di Sezione i voti riportati dai soci effettivi che risultano iscritti nell'elenco dei soci effettivi della stessa;
c) in Assemblea Nazionale i voti riportati da tutti i soci effettivi dell'Associazione.

Nel caso di omonimia tra due o più soci eleggibili inseriti nello stesso elenco dell'Organizzazione territoriale interessata alle votazioni, al cognome e nome del socio votato va aggiunta la data di nascita; in mancanza di questa il voto non è attribuito.
Nel caso di schede che abbiano un numero di nomi superiore a quello prescritto per le relative cariche, il voto è attribuito, nel numero previsto, al primo o ai primi nomi dei soci votati.

Art. 20

§ 1 – Proclamazione degli eletti e criteri

Tranne per i soci effettivi che si trovano in stato di ineleggibilità e/o che non possono ricoprire cariche sociali per i motivi previsti nell'art. 75 del Regolamento Generale e tranne per i soci precisati nella norma transitoria di cui al seguente § 2, dopo le operazioni di scrutinio e dopo la compilazione del verbale di cui al successivo art. 24 e come nello stesso disposto, il Presidente del seggio dà lettura pubblica del verbale e, con i criteri di seguito previsti, procede alla proclamazione degli eletti.
Salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente Nazionale (*art. 21*), dei componenti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti (*art. 22*), nonché in caso di ballottaggio per parità di voti (*art. 23*), sono proclamati eletti:

a) alla carica di Presidente di Sottosezione o di Sezione il socio che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a ballottaggio come previsto nell'art. 23.

b) alla carica di Consigliere del Consiglio di Sottosezione o del Consiglio di Sezione o del Consiglio Direttivo Nazionale, i soci che, nel numero previsto, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di appartenenza all'Associazione.

Alla proclamazione degli eletti alla carica di Presidente degli Organi collegiali nonché alla carica di Consigliere del Consiglio di Sottosezione, del Consiglio di Sezione, del Consiglio Direttivo Nazionale, o di Componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, si procede anche se il Presidente e i rispettivi Consiglieri o Componenti non possono essere tutti eletti contestualmente dovendosi procedere, per il Presidente di un Consiglio di Sezione o di Sottosezione, a votazione di ballottaggio oppure, con riferimento al Presidente Nazionale e al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, ad altra votazione come appresso previsto.

§ 2 – Norma transitoria di ineleggibilità

I soci effettivi che nei quinquenni 2001-2005 e 2006-2010 sono stati nominati e hanno ricoperto due mandati nella carica di Vice Presidente Nazionale, o di Vice Presidente o di Segretario o di Tesoriere nelle Sezioni e nelle Sottosezioni, sono a tutti gli effetti equiparati – *ai fini del computo dei due mandati previsti nell'art. 33 dello Statuto* – ai Consiglieri eletti per gli stessi quinquenni negli stessi Organi.

In via transitoria, ai soli fini della eleggibilità, tale equiparazione non si applica per il solo quinquennio 2010-2015.

Nel caso in cui il socio che si trovasse in stato di ineleggibilità e venisse proclamato eletto, la sua elezione dovrà essere annullata dall'Organo superiore.

Art. 21

Elezione del Presidente Nazionale

Per la elezione del Presidente Nazionale occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto.

Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiunga tale quorum, ferma restando la norma prevista nell'ultimo comma del precedente art. 20, § 1, l'Assemblea Nazionale degli elettori, seduta stante, delibera l'ora di apertura e di chiusura della seconda votazione da effettuarsi nello stesso giorno.

Alla seconda votazione è eletto il candidato che riporta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dagli aventi diritto di voto e presenti,

anche per delega, in Assemblea e partecipanti alle votazioni ed esclusi quindi gli astenuti.
Qualora nella seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza appena prevista, l'Assemblea Nazionale degli elettori delibera, seduta stante, l'ora di apertura e di chiusura della terza votazione ed eventualmente della quarta votazione che possono essere entrambe fissate anche per un giorno successivo, ma non oltre il quinto giorno da quello in cui sono state espletate le prime due votazioni.
Nella terza votazione è proclamato eletto il candidato che riporta la maggioranza, metà più uno, dei voti espressi dagli aventi diritto di voto e presenti, anche per delega, in Assemblea e partecipanti alle votazioni ed esclusi quindi gli astenuti.
Nella eventuale quarta votazione è proclamato eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e in caso di parità di voti si procede a votazione di ballottaggio come previsto nel successivo art. 23.

Art. 22

Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti

Per la elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto.
Qualora nella prima votazione uno o più candidati non raggiungano tale quorum per la carica indicata, ferma restando la norma prevista nell'ultimo comma del precedente art. 20, § 1, l'Assemblea Nazionale degli elettori, seduta stante, delibera l'ora di apertura e di chiusura della seconda votazione da effettuarsi nello stesso giorno.
Alla seconda votazione è o sono proclamati eletti i candidati che, per la carica o cariche ancora non coperte, riportano la maggioranza, metà più uno, dei voti espressi dagli aventi diritto di voto che sono presenti, anche per delega, in Assemblea e partecipanti alle votazioni ed esclusi quindi gli astenuti.
Qualora nella seconda votazione uno o più candidati non raggiungano la maggioranza appena prevista, l'Assemblea Nazionale degli elettori delibera, seduta stante, l'ora di apertura e di chiusura della terza votazione che può essere fissata anche per un giorno successivo, ma non oltre il quinto giorno da quello in cui sono state espletate le prime due votazioni.
Nella terza votazione è o sono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e in caso di parità di voti:

- se riguarda il Presidente si procede a votazione di ballottaggio come previsto nel successivo art. 23;
- se riguarda due o più Componenti sono proclamati eletti i più anziani in età.

Art. 23

Ballottaggio

In caso di parità di voti fra due o più soci candidati a Presidente Nazionale o di Sezione o di Sottosezione o del Collegio dei Provibiri o del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente uscente dell'Organizzazione territoriale interessata alle votazioni, sentiti, secondo i casi, gli Organi previsti ai precedenti artt. 3, 4 e 5 e senza l'osservanza dei termini negli stessi articoli indicati, convoca immediatamente e nelle forme di rito, le rispettive Assemblee degli elettori per procedere alla votazione di ballottaggio.
La votazione di ballottaggio deve svolgersi entro i successivi dieci giorni, gli avvisi di convocazione devono essere inviati, nei modi previsti, sino a cinque giorni prima della data fissata per la votazione e questa riguarderà esclusivamente i due o più candidati che hanno riportato la parità dei voti.
Alla votazione di ballottaggio è proclamato eletto il socio che riporta almeno un voto in più rispetto agli altri candidati in ballottaggio e in caso di ulteriore parità di voti è eletto il più anziano di appartenenza all'associazione.

Art. 24

Compilazione verbale operazioni elettorali

Lo svolgimento degli adempimenti come sopra previsti nell'art. 11 e seguenti e le operazioni di scrutinio vengono riportati nell'apposito verbale, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, che deve indicare:

a) la data, l'ora e il luogo della convocazione;
b) il nome del Presidente dell'Assemblea degli elettori;
c) i nomi dei componenti il seggio elettorale;
d) il materiale consegnato;
e) la data, l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di votazione;
f) il numero degli aventi diritto di voto;

g) il numero dei votanti;
h) il numero dei votanti con accompagnatore;
i) il numero delle schede valide, di quelle contestate, delle nulle e delle bianche;
j) il numero dei voti riportati da ciascun candidato per ciascuna carica;
k) la proclamazione degli eletti;
l) l'eventuale rinvio ad altra votazione;
m) l'eventuale presentazione di reclami o contestazioni;
n) l'ora di chiusura del verbale.

Al termine della compilazione del verbale, il Presidente del seggio, come richiamato all'art. 20, dà lettura pubblica del verbale e proclama gli eletti secondo le norme e i criteri indicati nei precedenti artt. 20, 21, 22 e 23.

Il verbale, nonché le copie dello stesso, come appresso previsto, devono essere sottoscritti dal Presidente del seggio e dai due scrutatori.

Art. 25

Copie del verbale e deposito

Il verbale delle operazioni di voto delle Sottosezioni è redatto in triplice copia, di cui una, con gli eventuali allegati, rimane agli atti della stessa e due vengono consegnate al Presidente dell'Assemblea che ne cura la trasmissione, unitamente alla fotocopia degli eventuali allegati, alla Sezione ed alla Presidenza Nazionale che provvedono a conservarle agli atti delle stesse.

Il verbale delle operazioni di voto delle Sezioni è redatto in duplice copia, di cui una, con gli eventuali allegati, rimane agli atti della stessa e l'altra viene consegnata al Presidente dell'Assemblea che ne cura la trasmissione, unitamente alla fotocopia degli eventuali allegati, alla Presidenza Nazionale che provvede a conservarla agli atti della stessa.

Il verbale delle operazioni di voto del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è redatto in unica copia, che rimane, con gli eventuali allegati, agli atti della Presidenza Nazionale.

Nelle diverse Organizzazioni territoriali, le schede, racchiuse in un pacco sigillato con all'esterno le firme dei componenti il seggio, vengono depositate nella segreteria dell'Organizzazione territoriale interessata presso la quale saranno conservate.

Le schede saranno distrutte dopo cinque anni; il verbale e gli allegati saranno conservati come sopra.

Art. 26

Rinunzie

I Consiglieri eletti che non intendono accettare la carica devono dichiararlo – *per iscritto e con raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Presidente dell'Organizzazione territoriale interessata* – entro cinque giorni dalla proclamazione.
Quest'ultimo comunica la rinunzia al Presidente dell'Organo previsto a presiedere l'Assemblea interessata (*art. 7*), il quale provvede a sostituire i rinunciatari con coloro che nel verbale anzidetto li seguono immediatamente per numero di voti riportati. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in età.
Nel caso sia il Presidente di un Organo collegiale a rinunciare alla elezione, l'Assemblea degli elettori è immediatamente convocata, nei termini e nei modi previsti per la votazione di ballottaggio, dal Presidente uscente dell'Organizzazione territoriale interessata o dal Presidente Nazionale per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, per procedere alla votazione e alla elezione sia del Presidente che dei Consiglieri o dei Componenti.
In modo analogo si procede nel caso in cui il Presidente rieletto per il secondo mandato consecutivo non fosse riconfermato dall'Autorità Ecclesiastica competente (*Reg. Gen., art. 73,* § *2*).

Art. 27

Reclami

I reclami concernenti le operazioni elettorali relative alle elezioni nelle Sottosezioni, nelle Sezioni e in Presidenza Nazionale possono essere proposti soltanto dai componenti l'Assemblea degli elettori della quale si intendono impugnare le operazioni elettorali e devono essere inviati, con raccomandata con avviso di ricevimento ed entro e non oltre il quinto giorno dalla proclamazione degli eletti, rispettivamente, al Presidente di Sezione, al Presidente Nazionale, al Presidente del Collegio dei Probiviri per essere esaminati dai rispettivi Consigli o Collegio.
Invece i reclami concernenti le operazioni elettorali relative alla elezione del Presidente e dei Componenti il Collegio dei Probiviri devono essere inviati, negli stessi termini e modi, al Presidente Nazionale per essere esaminati dall'Assemblea Nazionale.
Il Presidente di Sezione, il Presidente Nazionale o il Presidente del Collegio dei Probiviri richiama, rispettivamente dalla Sottosezione, dalla Sezione o dalla Presidenza Nazionale, il pacco contenente le schede

nonché, con riferimento alle elezioni in Presidenza Nazionale, il verbale di cui all'art. 25, e convoca l'Organo collegiale da lui presieduto entro i cinque giorni successivi alla ricezione del reclamo, fissando l'adunanza entro quindici giorni da detta ricezione. Anche l'Assemblea Nazionale, per i reclami in ordine al Collegio dei Probiviri, è convocata dal Presidente Nazionale nei termini appena indicati.
Il Consiglio di Sezione, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri o l'Assemblea Nazionale decidono insindacabilmente sui reclami, previa eventuale riapertura del pacco e riesame delle schede, confermando la validità delle elezioni oppure, rilevatane la nullità, disponendo che il Presidente uscente dell'Organizzazione territoriale oggetto della decisione riconvochi l'Assemblea degli elettori della stessa per procedere a nuova votazione.
Questa riguarderà la elezione:

- del Presidente e dei relativi Consiglieri o Componenti, se è la elezione del Presidente ad essere annullata;
- di uno, di due o più Consiglieri o Componenti, se è la elezione di uno, di due o più Consiglieri o Componenti ad essere annullata.

Art. 28

Approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente "Regolamento delle elezioni alle cariche sociali" è stato approvato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione nella seduta del 15-16 gennaio 2010 ed è aggiornato con le modifiche successivamente approvate fino a quelle assunte dall'Assemblea nazionale del 19 ottobre 2019, data nella quale, così modificato è entrato in vigore, come stabilito dall'Assemblea Nazionale.
L'Assemblea Nazionale ha inoltre deliberato che sono abrogate tutte le norme in materia di elezioni dalla stessa in precedenza approvate ed eventualmente in contrasto con il presente "Regolamento delle elezioni alle cariche sociali".

Progetto grafico,
impaginazione e stampa
EDITRICE ROTAS – BARLETTA

giugno 2026



Unitalsi Presidenza Nazionale - Via Aurelia, 796 - 00165 Roma
tel. 06 6797236 - numero verde 800 062 026 - info@unitalsi.it - www.unitalsi.it